



*Divisione Risorse
Direzione Centrale
Logistica e Approvvigionamenti*

*Settore Approvvigionamenti
Ufficio Gare per lavori e servizi tecnici immobiliari*

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE
ACCORDI QUADRO TRIENNALI DI INTERVENTI EDILI
MANUTENTIVI NON PROGRAMMABILI, ANCHE AVENTI
CARATTERE DI URGENZA, PRESSO GLI IMMOBILI IN USO
ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Il R.U.P.

Ing. Giovanni Leone

Il Progettista

Arch. Arturo Simpatico

Sommario

PARTE PRIMA: Definizione tecnica ed economica dell'appalto

Capo 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1	Oggetto dell'appalto.....
Art. 2	Tipologie di interventi.....
Art. 3	Ammontare dell'appalto
Art. 4	Modalità di stipula del contratto e di remunerazione delle prestazioni.....
Art. 5	Categorie dei lavori.....
Art. 6	Contratti Esecutivi

Capo 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 7	Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto.
Art. 8	Documenti che fanno parte del Contratto normativo e dei Contratti esecutivi
Art. 9	Disposizioni particolari riguardanti l'appalto
Art. 10	Fallimento dell'appaltatore
Art. 11	Rappresentante dell'appaltatore, domicilio e sede operativa; direttore di cantiere
Art. 12	Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione
Art. 13	Convenzioni in materia di valuta e termini

Capo 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 14	Durata dell'Accordo Quadro
Art. 15	Consegna e inizio lavori
Art. 16	Termini per l'esecuzione dei lavori.....
Art. 17	Proroghe dei singoli ordinativi
Art. 18	Sospensioni ordinate dal Direttore dei Lavori
Art. 19	Penali
Art. 20	Programma esecutivo dei lavori e cronoprogramma.....
Art. 21	Inderogabilità dei termini di esecuzione
Art. 22	Responsabile del Procedimento e Ufficio di Direzione Lavori.....

Capo 4 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 23	Remunerazione degli Interventi
Art. 24	Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera

Capo 5 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 25	Anticipazione corrispettivo contratto applicativo
Art. 26	Pagamenti in acconto
Art. 27	Conto finale e Certificato di regolare esecuzione /collaudo.....
Art. 28	Ritardi nel pagamento delle rate di acconto
Art. 29	Ritardi nel pagamento della rata di saldo.....
Art. 30	Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo
Art. 31	Cessione del contratto e cessione dei crediti.....

Capo 6 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 32	Garanzia provvisoria
Art. 33	Garanzia definitiva
Art. 34	Riduzione delle garanzie.....
Art. 35	Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore.....
Art. 36	Fidejussione a garanzia finale

Capo 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 37	Call center e servizio fax
Art. 38	Riprese video fotografiche

Capo 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 39	Adempimenti preliminari in materia di sicurezza
Art. 40	Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere
Art. 41	Piano di sicurezza e di coordinamento
Art. 42	Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento
Art. 43	Piano operativo di sicurezza
Art. 44	Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

Capo 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 45	Subappalto.....
Art. 46	Pagamento dei subappaltatori
Art. 47	Distacco manodopera.....

Capo 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 48	Accordo bonario e transazione.....
Art. 49	Definizione delle controversie
Art. 50	Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
Art. 51	Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)
Art. 52	Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori.....
Art. 53	Effetti e disciplina della risoluzione
Art. 54	Recesso dall' Accordo Quadro / Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

Capo 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 55	Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
Art. 56	Verifica della regolare esecuzione dei lavori /Collaudo
Art. 57	Presa in consegna dei lavori ultimati.....
Art. 58	Collaudo contabile finale Accordo Quadro

Capo 12 - NORME FINALI

Art. 59	Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore
Art. 60	Obblighi speciali a carico dell'appaltatore.....
Art. 61	Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione
Art. 62	Utilizzo di materiali recuperati o riciclati
Art. 63	Adempimenti dell'Appaltatore in materia di gestione dei rifiuti, inquinamento dei siti
Art. 64	Conformità agli standard sociali
Art. 65	Custodia dei cantieri
Art. 66	Cartello di cantiere
Art. 67	Spese contrattuali, imposte, tasse.....
Art. 68	Criteri Ambientali Minimi – materiali e requisiti

PARTE SECONDA - SPECIFICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE

Modalità di misurazione e di valutazione dei lavori

ABBREVIAZIONI

Codice: Codice dei Contratti Pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Regolamento: DM 49/2018 recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»;

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207: per la parte ancora in vigore - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici;

Linee Guida ANAC: Le Linee Guida emanate dall'ANAC, attuative del codice degli appalti;

C.G.A.: decreto ministeriale lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145;

R.U.P.: Responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 31 del D.lgs. 50/2016 ed alle linee Guida Anac n. 3;

T.U.S.L.: Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii., Attuazione dell'articolo 1 della legge n. 123/2007, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva): il documento con il quale si dichiara la regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell'edilizia, di Casse Edili;

Attestazione SOA: documento che attesta la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciato da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione degli articoli da 60 a 96 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

Accordo: Accordo Quadro ex art. 54 del D.lgs. 50/2016;

C.S.A.: il presente capitolato speciale di appalto;

C.S.P.: Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione;

C.S.E.: Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;

R.A.: Regolamento di Contabilità dell'Agenzia delle Entrate;

DEFINIZIONI

Nel presente Capitolato e nei documenti contrattuali alle seguenti espressioni sono attribuiti i sotto riportati significati:

COMMITTENTE/STAZIONE APPALTANTE: AGENZIA DELLE ENTRATE – DIVISIONE RISORSE - DIREZIONE CENTRALE LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI

ESECUTORE/APPALTATORE/ASSUNTORE: la persona fisica o giuridica ovvero le persone fisiche o giuridiche anche temporaneamente riunite o consorziate, ovvero raggruppate, incaricate della realizzazione delle opere e dei lavori, ivi compresi eventuali servizi o forniture oggetto dell'Accordo Quadro;

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO: il presente documento, contenente le norme generali che disciplinano l'esecuzione dei lavori sia da un punto di vista normativo che da un punto di vista tecnico;

ACCORDO QUADRO: l'accordo tra il Committente e l'Esecutore per la realizzazione delle attività oggetto del presente appalto;

CONTRATTO ESECUTIVO: contratto attraverso il quale l'Accordo Quadro trova pratica applicazione e nel quale sono evidenziati i contenuti di cui al successivo art. 6;

ORDINATIVO: richiesta di interventi qualificati come "urgenti" o di "somma urgenza" da sottoporre a successiva sottoscrizione e ratifica mediante contratto applicativo;

PREZZARI: i documenti contenenti i prezzi da applicare, così come definiti all'art. 4, comma 9, del presente C.S.A. ed impiegati ai fini della contabilizzazione dei lavori;

PIANI DI SICUREZZA: i documenti previsti dall'allegato XV del D.Lgs. 81/2008;

IMPORTO PRESUNTO DELL'ACCORDO QUADRO: importo di cui all'art. 3 del presente C.S.A.

PREMESSA

L'Agenzia delle Entrate, per l'esercizio delle funzioni istituzionali nonché per la tutela della salute e della sicurezza dei propri dipendenti e di tutti gli utilizzatori dei propri uffici, è tenuta a mantenere in buono stato manutentivo tutti i luoghi di lavoro così come definiti dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i., nell'osservanza, tra l'altro, delle disposizioni di cui all'allegato IV al citato Decreto.

Si segnala che l'art. 12, co.2 del D.L. 98/2011, convertito dalla L. 111/2011, ha istituito per le Amministrazioni dello Stato il cd. "Manutentore Unico", attribuendo all'Agenzia del Demanio, sentito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, le decisioni di spesa relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria presso gli immobili di proprietà dello Stato e quelle relative alla manutenzione posta a carico del conduttore presso gli immobili di proprietà di terzi, utilizzati a qualsiasi titolo dalle Pubbliche Amministrazioni. Ai sensi dell'attuale normativa, recepita dalle Linee Guida n°4 da ultimo emesse dall'Agenzia del Demanio, costituiscono eccezioni all'applicazione del sistema del Manutentore Unico le seguenti voci:

- **Piccola manutenzione** (ai sensi del comma 2, lett. d) dell'art. 12), e rientrano tutti gli interventi necessari a seguito di un guasto imprevisto, la cui esecuzione sia indilazionabile e indispensabile per assicurare la funzionalità dell'edificio, indipendentemente dall'importo; rientrano nella fattispecie i lavori edili di manutenzione con importo inferiore a € 5.000,00 (al netto dell'IVA), come ad esempio (elenco indicativo e non esaustivo):
 - *la riparazione ed il rifacimento di servizi igienici;*
 - *la riparazione ed il rifacimento di intonaci, rivestimenti e tinteggiature*
 - *la riparazione e rifacimento degli infissi e telai*
 - *ripristino della tinteggiatura, degli intonaci e dei rivestimenti delle facciate*
 - *pulitura delle facciate*
 - *riparazione e sostituzione di grondaie, pluviali e comignoli, anche con materiali diversi*
 - *riparazione di balconi, terrazze, ringhiere o parapetti;*
 - *installazione di grate*
 - *refacimento di pavimenti esterni di cortili, patii e cavedi*
 - *riparazione di recinzioni.*
 - *piccoli interventi sui muri non portanti come la creazione di nicchie o muretti*
 - *altre attività*
- **interventi di manutenzione straordinaria sugli immobili di proprietà dei fondi immobiliari FIP e Fondo Patrimonio Uno**, come ad esempio (elenco indicativo e non esaustivo):
 - *refacimento o nuova realizzazione di intonaci esterni;*
 - *sostituzione di serramenti esterni, persiane, serrande, ecc., con altra tipologia di infissi differente per forma e materiali;*
 - *refacimento di scale e rampe;*
 - *realizzazione, refacimento integrale o integrazione di servizi igienico – sanitari;*

- *sostituzione di tramezzi interni con modifica dello schema distributivo, ma senza alterare superfici, volumi e destinazione d'uso;*
 - *sono compresi anche interventi di realizzazione di elementi accessori o pertinenziali che non comportino l'aumento di volumi o superfici utili, come scale di sicurezza ed ascensori, volumi tecnici, centrali termiche, anche all'esterno dell'edificio.*
 - *sono compresi anche quelli finalizzati al risparmio energetico, come la coibentazione o rifacimento del manto di copertura e la realizzazione di cappotti esterni.*
 - *altre attività*
- **interventi di adeguamento al D.lgs. 81/2008:** sono annoverati tutti quegli interventi che afferiscono alla conformità dei luoghi di lavoro ai requisiti di cui all'Allegato IV del Decreto stesso, o che siano frutto di formali prescrizioni del RSPP nel documento di Valutazione dei rischi;

Tenuto conto di quanto rappresentato, è intenzione dell'Agenzia delle Entrate procedere a sistematizzare, omogeneizzare e migliorare in efficienza ed efficacia le attuali modalità di approvvigionamento decentrate dei lavori edili manutentivi non programmabili, anche aventi carattere di urgenza, sull'intero territorio nazionale mediante la stipula per ogni lotto, di un unico strumento contrattuale centralizzato sotto la forma giuridica dell'Accordo Quadro, volto all'individuazione degli operatori economici cui affidare i sopra richiamati lavori esclusi dal Manutentore Unico tramite l'adozione di una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

L'art. 3 co. 1 lett. iii) del D.lgs. 50/2016 definisce tale strumento contrattuale quale accordo concluso tra una o più Stazioni Appaltanti e uno o più operatori economici, il cui scopo è stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste. La stazione appaltante individua un importo massimo dell'Accordo Quadro al raggiungimento del quale lo stesso si intende concluso, ma non garantisce all'aggiudicatario l'affidamento delle prestazioni né per un valore minimo né per un valore massimo.

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

PARTE PRIMA

Definizione tecnica ed economica dell'Accordo quadro

CAPO 1. OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Art. 1. Oggetto

1. Oggetto dell'Accordo Quadro è l'esecuzione di tutte le attività necessarie per lo svolgimento di interventi edili manutentivi non programmabili, anche aventi carattere di urgenza, presso i

soli immobili strumentali ad uso ufficio o deposito/archivio di proprietà dell'Ente o di proprietà di terzi condotti in locazione dal Committente.

2. L'Accordo Quadro, da stipularsi con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016, definisce e predetermina in via generale le condizioni, le clausole, le caratteristiche tecniche delle prestazioni ed i prezzi unitari che dovranno regolare il rapporto tra l'Impresa aggiudicataria (di seguito denominato anche "Assuntore" od "Appaltatore") e l'Agenzia delle Entrate, in occasione della sottoscrizione di contratti esecutivi, presso gli immobili e relativi spazi esterni in proprietà o nella disponibilità, attuale o futura, di pertinenza dell'Agenzia delle Entrate;
3. Si è inteso suddividere l'appalto in **n. 22 LOTTI TERRITORIALI FUNZIONALI** ovvero corrispondenti a ciascun centro di costo dell'Agenzia; per ciascun centro di costo territoriale sarà sottoscritto, con l'aggiudicatario di ogni Lotto di gara, un Accordo Quadro in forma pubblica amministrativa ai sensi dell'art. 32 comma 14 del Codice.
4. Il dettaglio dei lotti e la loro localizzazione sono riportati nelle seguenti tabelle riepilogative:

LOTTO N.1: ABRUZZO					
LOTTO	REGIONE	TIPOLOGIA UFFICIO	INDIRIZZO IMMOBILE	COMUNE	PROV
1	ABRUZZO	UFFICIO TERRITORIALE DI AVEZZANO	VIA DON MINZONI, N.5	AVEZZANO	AQ
1	ABRUZZO	UFFICIO TERRITORIALE DI CASTEL DI SANGRO	VIA COSTA CALDA, N.11	CASTEL DI SANGRO	AQ
1	ABRUZZO	DIREZIONE REGIONALE ABRUZZO	VIA ZARA 10/12	L'AQUILA	AQ
1	ABRUZZO	UFFICIO PROVINCIALE DI L'AQUILA	VIA SALARIA ANTICA EST, CIV. 27 ED.H	L'AQUILA	AQ
1	ABRUZZO	DIR. PROV. + UFF. TERR. DI L'AQUILA	VIA FRANCESCO FILOMUSI GUELF	L'AQUILA	AQ
1	ABRUZZO	UFFICIO TERRITORIALE DI SULMONA	VIA SALVEMINI, N.2	SULMONA	AQ
1	ABRUZZO	DIR. PROV. DI CHIETI	VIALE UNITA' D'ITALIA, N. 90/92 CHIETI SCALO	CHIETI	CH
1	ABRUZZO	UFFICIO TERRITORIALE + UPT DI CHIETI	VIALE AMENDOLA, 62	CHIETI	CH
1	ABRUZZO	UFFICIO TERRITORIALE DI LANCIANO	VIA E. TINARI, SNC	LANCIANO	CH
1	ABRUZZO	UFFICIO TERRITORIALE DI ORTONA	CORSO G. MATTEOTTI SNC	ORTONA	CH
1	ABRUZZO	UFFICIO TERRITORIALE DI VASTO	VIA SANTA LUCIA 55	VASTO	CH
1	ABRUZZO	DIR. PROV. DI PESCARA + CAM + COP	VIA RIO SPARTO, 21	PESCARA	PE
1	ABRUZZO	UFF. TERR. + UFF. PROV. PESCARA	PIAZZA ITALIA, 15	PESCARA	PE
1	ABRUZZO	SPORTELO DI PESCARA - POPOLI	CORSO GRAMSCI, N.100	POPOLI	PE
1	ABRUZZO	UFFICIO TERRITORIALE DI ATRI	VIA TROIANO ODAZI SNC	ATRI	TE
1	ABRUZZO	UFFICIO TERRITORIALE DI GIULIANOVA	VIA TURATI, N. 138/B	GIULIANOVA	TE
1	ABRUZZO	DIR. PROV. + UT + UFF. PROV. TERAMO	LARGO MADONNA DELLE GRAZIE SNC	TERAMO	TE
LOTTO N.2: BASILICATA					
LOTTO	REGIONE	TIPOLOGIA UFFICIO	INDIRIZZO IMMOBILE	COMUNE	PROV
2	BASILICATA	DIR. PROV. + UFF. TERR. DI MATERA + UFF. PROV. MATERA	P.zza MATTEOTTI n. 18	MATERA	MT
2	BASILICATA	UFF. TERR. DI PISTICCI	VIA CANTISANO 5	PISTICCI	MT
2	BASILICATA	SPORTELO DI PISTICCI - POLICORO	P.zza DANTE SNC	POLICORO	MT
2	BASILICATA	UFF. TERR. DI LAGONEGRO	PIAZZA UNITA' D'ITALIA	LAGONEGRO	PZ
2	BASILICATA	UFF. TERR. DI MELFI	Via Ungaretti n. 1 - Centro Direzionale Brunelleschi	MELFI	PZ
2	BASILICATA	UFF. TERR. DI MELFI	PIAZZA FEDERICO II/VIA NORMANNI 1	MELFI	PZ
2	BASILICATA	DIR. REG. DELLA BASILICATA + DIR. PROV. e UFF. TERR. DI POTENZA + UFF. PROV. POTENZA Servizi catastali	VIA DEI MILLE - C.DA CANALE SNC	POTENZA	PZ
2	BASILICATA	UFF. PROV. POTENZA Servizi Pubblicità Immobiliare	Corso XVIII Agosto, 44	POTENZA	PZ
LOTTO N.3: BOLZANO					
LOTTO	REGIONE	TIPOLOGIA UFFICIO	INDIRIZZO IMMOBILE	COMUNE	PROV
3	BOLZANO	DIR. PROV. DI BOLZANO + UFF. PROV. BOLZANO	PIAZZA DEL TRIBUNALE,2	BOLZANO	BZ
3	BOLZANO	UFF. TERR. DI BOLZANO	PIAZZA G. AMBROSOLI 22/24	BOLZANO	BZ
3	BOLZANO	IMMOBILE DEMANIALE "Edificio ex Direzione Finanza" in corso di ristrutturazione	PIAZZA DUOMO 11	BRESSANONE	BZ
3	BOLZANO	UFF. TERR. DI BRUNICO	VIA BASTIONI, 7	BRUNICO	BZ
3	BOLZANO	UFF. TERR. DI MERANO	VIA OTTONE HUBER, 18	MERANO	BZ

LOTTO N4.: CALABRIA					
LOTTO	REGIONE	TIPOLOGIA UFFICIO	INDIRIZZO IMMOBILE	COMUNE	PROV
4	CALABRIA	SPORTELLI DI COSENZA - ACRI	VIA XXV APRILE SNC	ACRI	CS
4	CALABRIA	SPORTELLI DI PAOLA - BELVEDERE M.MO	VIA G. GROSSI, 15/17	BELVEDERE MARITTIMO	CS
4	CALABRIA	SPORTELLI DI CASTROVILLARI - CASSANO JONIO	VIA CALLISTENE	CASSANO ALLO JONIO	CS
4	CALABRIA	UFF. TERR. DI CASTROVILLARI	V.LE DELL'INDUSTRIA 69	CASTROVILLARI	CS
4	CALABRIA	DIR. PROV. + UFF. TERR. DI COSENZA + UFF. PROV. COSENZA	VIA POPILIA/Ang. VIA BARRIO	COSENZA	CS
4	CALABRIA	UFF. TERR. DI PAOLA	LOC. S. AGATA SNC	PAOLA	CS
4	CALABRIA	UFF. TERR. DI ROSSANO	VIA L. DE ROSIS SNC	ROSSANO	CS
4	CALABRIA	DIR. REG. CALABRIA + DIR. PROV. + UFF. TERR. DI CATANZARO	VIA LOMBARDI, S.N.C. / VIA GIOACCHINO DA FIORE	CATANZARO	CZ
4	CALABRIA	UFF. PROV. CATANZARO	Corso Mazzini, 206	CATANZARO	CZ
4	CALABRIA	ARCHIVIO CATANZARO	Via De Grazia, snc	CATANZARO	CZ
4	CALABRIA	UFF. TERR. DI LAMEZIA TERME	VIA MUSOLINO ANGOLO VIA FERLAINO	LAMEZIA TERME	CZ
4	CALABRIA	SPORTELLI DI CATANZARO - SATRIANO	VIA FRATELLI DROSI 84	SATRIANO	CZ
4	CALABRIA	DIR. PROV. + UFF. TERR. DI CROTONE + UFF. PROV. CROTONE	VIA DELLE BOTTEGHELLE SNC	CROTONE	KR
4	CALABRIA	UFF. TERR. DI LOCRI	C.SO MATTEOTTI PAL. ROMANO	LOCRI	RC
4	CALABRIA	SPORTELLI DI REGGIO CALABRIA - MELITO PORTO SALVO	VIA DELLE RIMEMBRANZE 31	MELITO PORTO SALVO	RC
4	CALABRIA	UFF. TERR. DI PALMI	VIA ROMA 85	PALMI	RC
4	CALABRIA	UFF. TERR. DI REGGIO CALABRIA	CORSO GARIBALDI, 377	REGGIO CALABRIA	RC
4	CALABRIA	DIR. PROV. DI REGGIO CALABRIA	VIA PLUTINO, 4	REGGIO CALABRIA	RC
4	CALABRIA	COP - SEDE DECENTRATA DI REGGIO CALABRIA	VIA VITTORIO EMANUELE, 119	REGGIO CALABRIA	RC
4	CALABRIA	UP - SERVIZI CATASTALI REGGIO DI CALABRIA	Via Nazionale Pentimele, 87	REGGIO CALABRIA	RC
4	CALABRIA	SPORTELLI DI LOCRI - ROCCELLA JONICA	VIA CAPPELLARI 34	ROCCELLA JONICA	RC
4	CALABRIA	SPORTELLI DI REGGIO CALABRIA - VILLA S. GIOVANNI	VIA NAZIONALE 541	VILLA S.GIOVANNI	RC
4	CALABRIA	DIR. PROV. + UFF. TERR. DI VIBO VALENTIA	C.SO UMBERTO 1° SNC	VIBO VALENTIA	VV
4	CALABRIA	UFF. PROV. VIBO VALENTIA	Piazza Spogliatore, snc	VIBO VALENTIA	VV
4	CALABRIA	SPORTELLI DI VIBO VALENTIA - SERRA SAN BRUNO	C.SO UMBERTO 1°, 96	SERRA SAN BRUNO	VV
LOTTO N.5.: CAMPANIA					
LOTTO	REGIONE	TIPOLOGIA UFFICIO	INDIRIZZO IMMOBILE	COMUNE	PROV
5	CAMPANIA	UFF. TERR. DI ARIANO IRPINO	VIA CARDITO SNC	ARIANO IRPINO	AV
5	CAMPANIA	UFF. PROV. AVELLINO	Via Mancini, 71 ex 39	AVELLINO	AV
5	CAMPANIA	DIR. PROV. + UFF. TERR. DI AVELLINO	Collina LIGUORINI SNC	AVELLINO	AV
5	CAMPANIA	SPORTELLI DI ARIANO IRPINO - SANT'ANGELO DEI LOMBARDI	VIA del BOSCHETTO SNC	SANT'ANGELO DEI L.	AV
5	CAMPANIA	DIR. PROV. + UFF. TERR. DI BENEVENTO	VIA ALDO MORO SNC (località Pace Vecchia)	BENEVENTO	BN
5	CAMPANIA	UFF. PROV. BENEVENTO	Via Foschini, 2	BENEVENTO	BN
5	CAMPANIA	SPORTELLI DI BENEVENTO - CERRETO SANNITA	Strada Provinciale 12	CERRETO SANNITA	BN
5	CAMPANIA	SPORTELLI DI BENEVENTO - SAN BARTOLOMEO IN GALDO	VICO IAFAIOLI c/o Municipio	S. BARTOLOMEO IN G.	BN
5	CAMPANIA	UFF. TERR. DI AVERSA	PIAZZA BERNINI 41	AVERSA	CE
5	CAMPANIA	UFF. PROV. CASERTA - Servizi Catastali	Via Vittorio Veneto, snc - Caserma Pollio	CASERTA	CE
5	CAMPANIA	UFF. PROV. CASERTA - Direzione	Via Cesare Battisti, 16	CASERTA	CE
5	CAMPANIA	DIR. PROV. + UFF. TERR. DI CASERTA (parte ad uso dell'ex ufficio del Registro)	VIA APPIA, 16 (traversa Santa Chiara)	CASERTA	CE
5	CAMPANIA	SPORTELLI DI CASERTA - PIEDIMONTE MATESE	VIA COMUNALE SANNITICA 112	PIEDIMONTE MATESE	CE
5	CAMPANIA	UFF. TERR. DI TEANO - SESSA AURUNCA (sede di Sessa Aurunca)	VIA XXI LUGLIO SNC (località Lo Capitolo)	SESSA AURUNCA	CE
5	CAMPANIA	UFF. TERR. DI TEANO - SESSA AURUNCA (sede di Teano)	VIA Don LUIGI STURZO - I Trav. Priv.	TEANO	CE
5	CAMPANIA	UFF. TERR. DI CASORIA	VIA PADULA, 138	CASORIA	NA
5	CAMPANIA	UFF. TERR. DI CASTELLAMMARE DI STABIA	VIA RAIOLA, 50	CASTELLAMMARE DI S.	NA
5	CAMPANIA	UFF. TERR. DI ISCHIA	VIA L. MAZZELLA, 106	ISCHIA	NA
5	CAMPANIA	DIR. PROV. II DI NAPOLI + UFF. TERR. DI NAPOLI 3	P.zza DUCA DEGLI ABRUZZI, 31	NAPOLI	NA
5	CAMPANIA	DIR. REG. DELLA CAMPANIA + DIR. PROV. I DI NAPOLI + UFF. TERR. NAPOLI 1 + UFF. PROV. NAPOLI - Servizi Pubblicità Immobiliare 3	VIA GEN. A. DIAZ, 11	NAPOLI	NA
5	CAMPANIA	UFF. PROV. NAPOLI - Servizi Pubblicità Immobiliare 1 -2	Via Sant'Arcangelo a Baiano, 8	NAPOLI	NA
5	CAMPANIA	UFF. TERR. DI NAPOLI 2 + UFF. PROV. NAPOLI	VIA MONTEDONZELLI, 48	NAPOLI	NA
5	CAMPANIA	ARCHIVIO NAPOLI	Via Stefano Barbato, 14	NAPOLI	NA
5	CAMPANIA	UFF. TERR. DI NOLA	VIA NAZIONALE DELLE PUGLIE Km 50	NOLA	NA
5	CAMPANIA	UFF. TERR. DI POZZUOLI	VIA C. ROSINI, 12	POZZUOLI	NA
5	CAMPANIA	SPORTELLI DI VALLO DELLA LUCANIA - AGROPOLI	VIA ESTATE SNC	AGROPOLI	SA
5	CAMPANIA	UFF. TERR. DI EBOLI	VIA PESCARA, 30-32	EBOLI	SA
5	CAMPANIA	SPORTELLI DI SALERNO - COSTA DI AMALFI	VIA CORSO REGINNA N. 93-95	MAIORI	SA
5	CAMPANIA	UFF. TERR. DI PAGANI	VIA CALIFANO, 68	PAGANI	SA
5	CAMPANIA	UFF. TERR. DI SALA CONSILINA	VIA NAZIONALE 90 (località Capo La Piazza)	SALA CONSILINA	SA
5	CAMPANIA	DIR. PROV. + UFF. TERR. DI SALERNO + C.A.M. + UFF. PROV. SALERNO - Servizi Pubblicità Immobiliare	VIA DEGLI UFFICI FINANZIARI, 8	SALERNO	SA
5	CAMPANIA	UFF. PROV. SALERNO - Servizi Catastali	Via dei Principati, 75	SALERNO	SA
5	CAMPANIA	UFF. TERR. DI VALLO DELLA LUCANIA	VIA A. RUBINO, 108	VALLO DELLA LUCANIA	SA

LOTTO N.6: EMILIA ROMAGNA					
LOTTO	REGIONE	TIPOLOGIA UFFICIO	INDIRIZZO IMMOBILE	COMUNE	PROV
6	EMILIA ROMAGNA	UFF. PROV. BOLOGNA	Piazza Malpighi, 11	BOLOGNA	BO
6	EMILIA ROMAGNA	DIR. REG. dell'EMILIA ROMAGNA + DIR. PROV. DI BOLOGNA + UFF. TERR. DI BOLOGNA 1	VIA MARCO POLO, 60	BOLOGNA	BO
6	EMILIA ROMAGNA	UFF. TERR. DI BOLOGNA 2	VIA LARGA, 35	BOLOGNA	BO
6	EMILIA ROMAGNA	UFF. TERR. DI IMOLA	VIA EMILIA, 115	IMOLA	BO
6	EMILIA ROMAGNA	UFF. TERR. DI CESENA	VIA RICCARDO BRUSI, 231	CESENA	FC
6	EMILIA ROMAGNA	DIR. PROV. DI DI FORLI'-CESENA + UFF. TERR. DI FORLI' + UFF. PROV. FORLI'	CORSO MAZZINI, 17	FORLI'	FC
6	EMILIA ROMAGNA	UFF. TERR. DI CENTO	VIA COMMERCIO, 40	CENTO	FE
6	EMILIA ROMAGNA	UFF. TERR. DI COMACCHIO	VIA A. BUONAFEDE, 33	COMACCHIO	FE
6	EMILIA ROMAGNA	UFF. PROV. FERRARA	Viale Cavour, 73	FERRARA	FE
6	EMILIA ROMAGNA	DIR. PROV. + UFF. TERR. DI FERRARA	VIA MONSIGNOR MAVERNA, 1	FERRARA	FE
6	EMILIA ROMAGNA	UFF. TERR. DI CARPI	VIA GIUSEPPE DONATI, 7	CARPI	MO
6	EMILIA ROMAGNA	UFF. PROV. MODENA	Rua Pioppa, 22 - Corso Canalgrande,	MODENA	MO
6	EMILIA ROMAGNA	DIR. PROV. + UFF. TERR. DI MODENA	VIA DELLE COSTELLAZIONI, 190	MODENA	MO
6	EMILIA ROMAGNA	UFF. TERR. DI SASSUOLO	VIA ADDA, 52	SASSUOLO	MO
6	EMILIA ROMAGNA	DIR. PROV. + UFF. TERR. DI PIACENZA	VIA MODONESI, 13	PIACENZA	PC
6	EMILIA ROMAGNA	UFF. PROV. PIACENZA - Staff e Servizi Catastali	Via Campo Sportivo Vecchio, 10	PIACENZA	PC
6	EMILIA ROMAGNA	UFF. PROV. PIACENZA - Servizi Pubblicità Immobiliare	Via Scalbrini, 24	PIACENZA	PC
6	EMILIA ROMAGNA	UFF. PROV. PIACENZA - Archivio	Via delle Benedettine 35	PIACENZA	PC
6	EMILIA ROMAGNA	SPORTELO DI PARMA - BORGO VAL DI TARO	VIA ZANRE N. 2/A	BORGO VAL DI TARO	PR
6	EMILIA ROMAGNA	UFF. PROV. PARMA	Via Garibaldi, 20/ang. Via Bodoni	PARMA	PR
6	EMILIA ROMAGNA	DIR. PROV. + UFF. TERR. DI PARMA	STRADA QUARTA, 6/A	PARMA	PR
6	EMILIA ROMAGNA	UFF. TERR. DI FIDENZA	PIAZZA GIOBERTI, 5/7	FIDENZA	PR
6	EMILIA ROMAGNA	UFF. TERR. DI FIDENZA	VIA BERENINI, 151	FIDENZA	PR
6	EMILIA ROMAGNA	UFF. TERR. DI FAENZA	VIA DELLE CERAMICHE, 21	FAENZA	RA
6	EMILIA ROMAGNA	UFF. TERR. DI LUGO	VIA CANALE INFERIORE DESTRO, 4	LUGO	RA
6	EMILIA ROMAGNA	UFF. PROV. RAVENNA	Piazza Caduti per la Libertà, 29	RAVENNA	RA
6	EMILIA ROMAGNA	DIR. PROV. + UFF. TERR. DI RAVENNA	VIA TRIESTE, 74	RAVENNA	RA
6	EMILIA ROMAGNA	UFF. PROV. REGGIO EMILIA	Viale Regina Elena, 13	REGGIO EMILIA	RE
6	EMILIA ROMAGNA	DIR. PROV. + UFF. TERR. DI REGGIO EMILIA	VIA BORSELLINO, 32	REGGIO EMILIA	RE
6	EMILIA ROMAGNA	UFF. PROV. RIMINI	Via Coriano, 38	RIMINI	RN
6	EMILIA ROMAGNA	DIR. PROV. + UFF. TERR. DI RIMINI	VIA MACANNO, 37	RIMINI	RN
LOTTO N.7: FRIULI V.G.					
7	FRIULI VENEZIA GIULIA	DIR. PROV. + UFF. TERR. DI GORIZIA	VIA ROMA 6	GORIZIA	GO
7	FRIULI VENEZIA GIULIA	DIR. PROV. DI GORIZIA (Direttore provinciale - Area di staff e Ufficio legale)	LARGO XXVII MARZO 10	GORIZIA	GO
7	FRIULI VENEZIA GIULIA	UFF. PROV. GORIZIA	Via Filzi, 3	GORIZIA	GO
7	FRIULI VENEZIA GIULIA	UFF. TERR. DI MONFALCONE	VIA CERESINA, 1	MONFALCONE	GO
7	FRIULI VENEZIA GIULIA	DIR. PROV. + UFF. TERR. DI PORDENONE	VIA GIARDINI CATT'ANEO, 3	PORDENONE	PN
7	FRIULI VENEZIA GIULIA	DIR. REG. DEL FRIULI VEN. GIULIA	VIA GIULIA 75	TRIESTE	TS
7	FRIULI VENEZIA GIULIA	DIR. PROV. + UFF. TERR. DI TRIESTE	VIA STOCK 4	TRIESTE	TS
7	FRIULI VENEZIA GIULIA	UFF. PROV. TRIESTE	Corso Cavour, 6	TRIESTE	TS
7	FRIULI VENEZIA GIULIA	POLO CATASTALE DECENTRATO CERVIGNANO DEL FRIULI	Via Roma, 6	CERVIGNANO DEL FRIULI	UD
7	FRIULI VENEZIA GIULIA	UFF. TERR. DI CERVIGNANO DEL FRIULI	VIA POLA, 1	CERVIGNANO DEL FRIULI	UD
7	FRIULI VENEZIA GIULIA	UFF. TERR. DI TOLMEZZO	VIA DELLA COOPERATIVA, 6	TOLMEZZO	UD
7	FRIULI VENEZIA GIULIA	DIR. PROV. + UFF. TERR. DI UDINE + UFF. PROV. UDINE	VIA GORGHI, 18	UDINE	UD
LOTTO N.8: LAZIO					
8	LAZIO	UFF. TERR. DI CASSINO	VIA AUSONIA VECCHIA S.N.C.	CASSINO	FR
8	LAZIO	DIR. PROV. + UFF. TERR. DI FROSINONE + UFF. PROV. FROSINONE	PIAZZA SANDRO PERTINI - PAL. SIF	FROSINONE	FR
8	LAZIO	UFF. TERR. DI SORA	VIALE SAN DOMENICO 23	SORA	FR
8	LAZIO	UFF. TERR. DI FORMIA	VIA O. SPAVENTOLA S.N.C.	FORMIA	LT
8	LAZIO	DIR. PROV. + UFF. TERR. DI LATINA + SPI LATINA	VIALE LE CORBUSIER (ANG. VIA A. VESPUCCI, 25)	LATINA	LT
8	LAZIO	UFF. PROV. LATINA - Servizi Catastali	Via Emanuele Filiberto, 6	LATINA	LT
8	LAZIO	DIR. PROV. + UFF. TERR. DI RIETI + UFF. PROV. RIETI	VIA C. VERANI, 7	RIETI	RI
8	LAZIO	UFF. TERR. DI CIVITAVECCHIA	VIA DELL'ACQUEDOTTO ROMANO, 1	CIVITAVECCHIA	RM
8	LAZIO	SEDE STACCATA CIVITAVECCHIA - Servizi Pubblicità Immobiliare	Via Cesare Battisti, 2A	CIVITAVECCHIA	RM
8	LAZIO	UFF. TERR. DI FRASCATI	VIA E. FERMI, 21	FRASCATI	RM
8	LAZIO	SPORTELO DI POMEZIA - NETTUNO	VIA GRAMSCI, 1	NETTUNO	RM
8	LAZIO	UFF. TERR. DI PALESTRINA	VIA PRENESTINA ANTICA, 174/176	PALESTRINA	RM
8	LAZIO	UFF. TERR. DI POMEZIA - ROMA 8	VIA CARLO POMA, 7/A	POMEZIA	RM
8	LAZIO	DIR. REG. LAZIO	VIA G. CAPRANESI, 60	ROMA	RM
8	LAZIO	DIR. PROV. I DI ROMA + UFF. TERR. DI ROMA 1	VIA I. NIEVO, 36	ROMA	RM
8	LAZIO	DIR. PROV. III DI ROMA + UFF. TERR. DI ROMA 4	VIA M. BOGLIONE, 7/25	ROMA	RM
8	LAZIO	UFF. TERR. DI ROMA 5	VIA DI TORRE SPACCATA, 110	ROMA	RM
8	LAZIO	DIR. PROV. II DI ROMA + UFF. TERR. DI ROMA 6	VIA CANTON, 10/20	ROMA	RM
8	LAZIO	UFF. TERR. DI ROMA 7	ACILIA - VIA G. CONTI S.N.C.	ROMA	RM
8	LAZIO	UFF. TERR. DI TIVOLI	VIA M.A. NICODEMI S.N.C.	TIVOLI	RM
8	LAZIO	UFF. TERR. DI VELLETRI + SEDE STACCATA VELLETRI - Servizi Pubblicità Immobiliare	VIA TURATI, 13	VELLETRI	RM

LOTTO N.9: UFFICI CENTRALI					
9	DIREZIONI CENTRALI	DIREZIONI CENTRALI	VIA GIORGIONE, 159-163 - EDIFICIO 1A	ROMA	RM
9	DIREZIONI CENTRALI	DIREZIONI CENTRALI	VIA GIORGIONE - EDIFICIO 2A	ROMA	RM
9	DIREZIONI CENTRALI	DIREZIONI CENTRALI	LARGO LEOPARDI, 5	ROMA	RM
9	DIREZIONI CENTRALI	DIREZIONI CENTRALI	VIA O. LICINI 12 - LOCALITA' LA RUSTICA	ROMA	RM
LOTTO N.10: LIGURIA					
10	LIGURIA	SEDE STACCATA CHIAVARI - Servizi Pubblicità Immobiliare	Corso Colombo, 9	CHIAVARI	GE
10	LIGURIA	UFF. TERR. DI CHIAVARI	PIAZZA LEONARDI, 2	CHIAVARI	GE
10	LIGURIA	DIR. REG. DELLA LIGURIA + DIR. PROV. GENOVA	VIA FIUME, 2	GENOVA	GE
10	LIGURIA	UFF. TERR. DI GENOVA 1	PIAZZA CARIGNANO, 2	GENOVA	GE
10	LIGURIA	UFF. TERR. DI GENOVA 2	VIA ANTICA FIUMARA, 6	GENOVA	GE
10	LIGURIA	SPORTELLI DI GENOVA 2 - GENOVA VALPOLCEVERA	VIA POLI 10/B	GENOVA	GE
10	LIGURIA	UFF. PROV. GENOVA	Via Finocchiaro Aprile, 1	GENOVA	GE
10	LIGURIA	DIR. PROV. + UFF. TERR. DI IMPERIA	VIA GARESSIO, 17	IMPERIA	IM
10	LIGURIA	UFF. PROV. IMPERIA - Servizi Catastali	Viale Matteotti, 151	IMPERIA	IM
10	LIGURIA	UFF. PROV. IMPERIA - Servizi Pubblicità Immobiliare	Via Argine Destro, 219	IMPERIA	IM
10	LIGURIA	UFF. TERR. DI SANREMO	CORSO MATUZZA, 183	SANREMO	IM
10	LIGURIA	SEDE STACCATA SANREMO - Servizi Pubblicità Immobiliare	Via Tivoli, 4	SANREMO	IM
10	LIGURIA	DIR. PROV. + UFF. TERR. DI LA SPEZIA	PIAZZA EUROPA, 11	LA SPEZIA	SP
10	LIGURIA	UFF. PROV. LA SPEZIA	Piazzale J.F. Kennedy, 30	LA SPEZIA	SP
10	LIGURIA	UFF. TERR. DI ALBENGA	VIA GORIZIA, 3	ALBENGA	SV
10	LIGURIA	DIR. PROV. + UFF. TERR. DI SAVONA	VIA ALESSANDRIA, 7B	SAVONA	SV
10	LIGURIA	UFF. PROV. SAVONA	Corso Ricci, 14/a	SAVONA	SV

LOTTO N.11: LOMBARDIA					
11	LOMBARDIA	DIR. PROV. DI BERGAMO + UFF. TERR. DI BERGAMO 1 + UFF. PROV. BERGAMO	LARGO BELOTTI 3	BERGAMO	BG
11	LOMBARDIA	DIR. PROV. DI BERGAMO	VIALE PAPA GIOVANNI XXIII N. 106	BERGAMO	BG
11	LOMBARDIA	UFF. TERR. DI BERGAMO 2	VIA BONOMEI, NR. 1	BERGAMO	BG
11	LOMBARDIA	UFF. TERR. DI CLUSONE	VIA SAN C.BORROMEO 5	CLUSONE	BG
11	LOMBARDIA	SPORTELO DI CLUSONE - LOVERE	VIA MARCONI 19	LOVERE	BG
11	LOMBARDIA	UFF. TERR. DI PONTE S. PIETRO	VIA CARDUCCI 1	PRESEZZO	BG
11	LOMBARDIA	SPORTELO DI TREVIGLIO - ROMANO DI LOMBARDIA	VIA XXV APRILE 54	ROMANO DI LOMBARDIA	BG
11	LOMBARDIA	UFF. TERR. DI TREVIGLIO	VIA ROSSINI, NR. 3	TREVIGLIO	BG
11	LOMBARDIA	SPORTELO DI BERGAMO 2 - ZOGNO	VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA' 27	ZOGNO	BG
11	LOMBARDIA	UFF. TERR. DI BRENO	P.ZZA TASSARA, NR. 3	BRENO	BS
11	LOMBARDIA	SEDE STACCATA BRENO - Servizi Pubblicità Immobiliare	Piazza degli Alpini, 9	BRENO	BS
11	LOMBARDIA	DIR. PROV. + UFF. TERR. DI BRESCIA 1 + UPT	VIA MARSALA, NR. 29	BRESCIA	BS
11	LOMBARDIA	UFF. TERR. DI BRESCIA 2	VIA SORBANELLA 30	BRESCIA	BS
11	LOMBARDIA	UFF. TERR. DI CHIARI	VIA G.B. ROTA, NR. 27	CHIARI	BS
11	LOMBARDIA	SPORTELO DI BRENO - EDOLO	VIA G. SORA N. 11	EDOLO	BS
11	LOMBARDIA	UFF. TERR. DI GARDONE VAL TROMPIA	VIA MATTEOTTI, 300/B	GARDONE VAL TROMPIA	BS
11	LOMBARDIA	UFF. TERR. DI MONTICHIARI	VIA BRESCIA, NR. 130/B	MONTICHIARI	BS
11	LOMBARDIA	SPORTELO DI BRESCIA 2 - ORZINUOVI	VIA CODAGLI 12	ORZINUOVI	BS
11	LOMBARDIA	ARCHIVIO PASSIRANO	Via Mattei, 17	PASSIRANO	BS
11	LOMBARDIA	SEDE STACCATA SALO' - Servizi Pubblicità Immobiliare	Via Gasparo da Salò - Via Fossati,	SALO'	BS
11	LOMBARDIA	UFF. TERR. DI SALO'	PIAZZA S. BERNARDINO, NR. 2	SALO'	BS
11	LOMBARDIA	UFF. TERR. DI VEROLANUOVA	PIAZZA DELLA LIBERTA, NR. 42	VEROLANUOVA	BS
11	LOMBARDIA	UFF. TERR. DI CANTU'	VIALE LOMBARDIA, NR. 68	CANTU'	CO
11	LOMBARDIA	DIR. PROV. + UFF. TERR. DI COMO	VIA CAVALLOTTI, NR. 6	COMO	CO
11	LOMBARDIA	UFF. PROV. COMO	Via Italia Libera, 4	COMO	CO
11	LOMBARDIA	UFF. TERR. DI ERBA	CORSO XXV APRILE, NR. 67	ERBA	CO
11	LOMBARDIA	SPORTELO DI COMO - MENAGGIO	VIA DEI FABBRI	MENAGGIO	CO
11	LOMBARDIA	UFF. TERR. DI CASALMAGGIORE	VIA VOLTA, NR. 41	CASALMAGGIORE	CR
11	LOMBARDIA	UFF. TERR. DI CREMA	VIALE EUROPA SNC	CREMA	CR
11	LOMBARDIA	DIR. PROV. + UFF. TERR. DI CREMONA + UPT+SPI	VIA PONCHIELLI, NR. 2 / Corso Vittorio Emanuele,	CREMONA	CR
11	LOMBARDIA	UFF. PROV. CREMONA - Servizi Catastali	Viale Trento e Trieste, 102/Via Martiri di Belfiore,	CREMONA	CR
11	LOMBARDIA	SPORTELO DI CREMONA - SORESINA	VIA ZUCCHI FALCINA NR. 2	SORESINA	CR
11	LOMBARDIA	DIR. PROV. + UFF. TERR. DI LECCO + UPT	VIA IGUALADA, NR. 8	LECCO	LC
11	LOMBARDIA	UFF. TERR. DI MERATE	VIA DE GASPERI, NR. 133	MERATE	LC
11	LOMBARDIA	UFF. TERR. DI CODOGNO	VIA ROMA, NR. 35	CODOGNO	LO
11	LOMBARDIA	DIR. PROV. + UFF. TERR. DI LODI	PIAZZALE GIOVANNI FORNI, NR. 1	LODI	LO
11	LOMBARDIA	UFF. PROV. LODI	Via Francesco Gabba, 5	LODI	LO
11	LOMBARDIA	UFF. TERR. DI DESIO	VIA CARLO PORTA, NR. 29	DESIO	MB
11	LOMBARDIA	DIR. PROV. + UFF. TERR. DI MONZA E BRIANZA	VIA PASSERINI NR. 5	MONZA	MB
11	LOMBARDIA	UFF. CONTROLLI DI MONZA E BRIANZA	VIA TICINO NR. 26	MONZA	MB
11	LOMBARDIA	UFF. TERR. DI VIMERCATE	LARGO EUROPA 4	VIMERCATE	MB
11	LOMBARDIA	UFF. TERR. DI CINISELLO BALSAMO	VIALE LOMBARDIA 9	CINISELLO BALSAMO	MI
11	LOMBARDIA	UFF. TERR. DI GORGONZOLA	VIA PAVIA, NR. 5	GORGONZOLA	MI
11	LOMBARDIA	UFF. TERR. DI LEGNANO	VIA PISA, NR. 70	LEGNANO	MI
11	LOMBARDIA	UFF. TERR. DI MAGENTA	VIA ALESSANDRINI 38/42	MAGENTA	MI
11	LOMBARDIA	DIR. REG. DELLA LOMBARDIA	VIA MANIN, 25/VIA DELLA MOSCOVA, 2	MILANO	MI
11	LOMBARDIA	DIR. PROV. II DI MILANO 1 + UFF. TERR. DI MILANO 1	VIA SAN BARNABA 50	MILANO	MI
11	LOMBARDIA	DIR. PROV. II DI MILANO + UFF. TERR. DI MILANO 2	VIA U. BASSI NR. 4/A-B	MILANO	MI
11	LOMBARDIA	UFF. TERR. DI MILANO 3	VIA BISTOLFI NR. 5	MILANO	MI
11	LOMBARDIA	ARCHIVIO DELLA DR LOMBARDIA	VIA CORELLI 28	MILANO	MI
11	LOMBARDIA	UFF. TERR. DI MILANO 4	VIA ABETONE, NR. 10	MILANO	MI
11	LOMBARDIA	DIR. PROV. I DI MILANO + UFF. TERR. DI MILANO 5 - ED A4	VIA DEI MISSAGLIA NR. 97	MILANO	MI
11	LOMBARDIA	UFF. TERR. DI MILANO 6	PIAZZA STUPARICH NR. 2	MILANO	MI
11	LOMBARDIA	UFF. PROV. MILANO	VIA IGINIO UGO TARCHETTI 6	MILANO	MI
11	LOMBARDIA	UFF. TERR. DI RHO	VIA MAGENTA 77	RHO	MI
11	LOMBARDIA	UFF. TERR. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	VIA GNUTTI, NR. 64	CASTIGLIONE DELLE STIVI	MN
11	LOMBARDIA	DIR. PROV. + UFF. TERR. DI MANTOVA	VIA VERRI, NR. 25	MANTOVA	MN
11	LOMBARDIA	UFF. PROV. MANTOVA	Via Pomponazzo, 27	MANTOVA	MN
11	LOMBARDIA	UFF. TERR. DI SUZZARA	P.ZZA ARRIGO LUPPI SNC	SUZZARA	MN
11	LOMBARDIA	SPORTELO DI MORTARA - MEDE	VIA GRAMSCI, NR. 6	MEDE	PV
11	LOMBARDIA	UFF. TERR. DI MORTARA	CORSO MAZZINI, NR. 2	MORTARA	PV
11	LOMBARDIA	DIR. PROV + UFF. TERR. DI PAVIA	CORSO MAZZINI, NR. 18/Via Defendente Sacchi, 6	PAVIA	PV
11	LOMBARDIA	UFF. TERR. DI STRADELLA	PIAZZA VITTORIO VENETO, NR. 20	STRADELLA	PV
11	LOMBARDIA	UFF. TERR. DI VIGEVANO	VIA MADONNA DEGLI ANGELI 23/A	VIGEVANO	PV
11	LOMBARDIA	SEDE STACCATA VIGEVANO - Servizi Pubblicità Immobiliare	Via Galilei, 7	VIGEVANO	PV
11	LOMBARDIA	UFF. TERR. DI VOGHERA + SEDE STACCATA VOGHERA - Servizi Pubblicità Immobiliare	VIA SAVONAROLA, NR. 2	VOGHERA	PV
11	LOMBARDIA	UFF. TERR. DI MORBEGNO	VIA V ALPINI, NR. 160	MORBEGNO	SO
11	LOMBARDIA	DIR. PROV. + UFF. TERR. DI SONDRIO	VIA SALITA SCHENARDI, NR. 1	SONDRIO	SO
11	LOMBARDIA	UFF. PROV. SONDRIO	Piazzale Lambertenghi, 3	SONDRIO	SO
11	LOMBARDIA	SPORTELO DI SONDRIO - TIRANO	PIAZZA TROMBINI SNC	TIRANO	SO
11	LOMBARDIA	UFF. TERR. DI BUSTO ARSIZIO	VIA FRATELLI D'ITALIA, NR. 7 A	BUSTO ARSIZIO	VA
11	LOMBARDIA	UFF. TERR. DI GALLARATE	PIAZZA RISORGIMENTO 7	GALLARATE	VA
11	LOMBARDIA	UFF. TERR. DI GAVIRATE	VIA DON LUIGI CROSTA, NR. 3	GAVIRATE	VA
11	LOMBARDIA	SPORTELO DI GAVIRATE - LUINO	VIA BERNARDINO LUINI 21	LUINO	VA
11	LOMBARDIA	UFF. TERR. DI SARONNO	Via MARCONI, NR. 75	SARONNO	VA
11	LOMBARDIA	DIR. PROV. + UFF. TERR. DI VARESE	VIA FRATTINI 1	VARESE	VA

LOTTO N.12: MARCHE					
12	MARCHE	DIR.REG. DELLE MARCHE + DIR. PROV. + UFF. TERR. DI ANCONA + UFF. PROV. ANCONA - Servizi Catastali	VIA PALESTRO 15, 60122 ANCONA	ANCONA	AN
12	MARCHE	UFF. PROV. ANCONA - Servizi Pubblicità Immobiliare + ARCH. DIR. REG. MARCHE	C.SO MAZZINI 55	ANCONA	AN
12	MARCHE	UFF. TERR. DI JESI	VIA PASQUINELLI 2	JESI	AN
12	MARCHE	UFF. TERR. DI SENIGALLIA	VIA ABBAGNANO 2	SENIGALLIA	AN
12	MARCHE	DIR. PROV. + UFF. TERR. DI ASCOLI PICENO + UFF. PROV. ASCOLI PICENO	VIA MARINI 15	ASCOLI PICENO	AP
12	MARCHE	UFF. TERR. DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO	VIA C.COLOMBO 99	SAN BENEDETTO DEL TRONTO	AP
12	MARCHE	DIR. PROV. + UFF. TERR. DI FERMO + SEDE STACCATA FERMO - Servizi Pubblicità Immobiliare	VIA SALVO D'ACQUISTO 81	FERMO	FM
12	MARCHE	SPORTELLI DI MACERATA - CIVITANOVA MARCHE	VIA A. MORO s.n.c.	CIVITANOVA MARCHE	MC
12	MARCHE	DIR. PROV. + UFF. TERR. DI MACERATA + UFF. PROV. MACERATA - Servizi Catastali	VIA PANNELLI N. 1	MACERATA	MC
12	MARCHE	UFF. PROV. MACERATA - Servizi Pubblicità Immobiliare	Via Ghino Valenti, 57	MACERATA	MC
12	MARCHE	UFF. TERR. DI TOLENTINO	VIA BRODOLINI s.n.c.	TOLENTINO	MC
12	MARCHE	UFF. TERR. DI FANO	VIA FANELLA 93	FANO	PU
12	MARCHE	DIR. PROV. + UFF. TERR. DI PESARO	VIA MAMELI 9,	PESARO	PU
12	MARCHE	UFF. TERR. DI URBINO	Via Calbiancone Strada Prov.le Urb	URBINO	PU
12	MARCHE	ARCHIVIO DI URBINO	VIA VITI 3	URBINO	PU
LOTTO N.13: MOLISE					
13	MOLISE	DIR. REG. DEL MOLISE	VIA ANGELO SCATOLONE 4	CAMPOBASSO	CB
13	MOLISE	DIR. PROV. + UFF. TERR. DI CAMPOBASSO	PIAZZALE PALATUCCI 10	CAMPOBASSO	CB
13	MOLISE	UFF. PROV. CAMPOBASSO	Viale Regina Elena, 1	CAMPOBASSO	CB
13	MOLISE	ARCHIVIO CAMPOBASSO	Via De Gasperi, 34	CAMPOBASSO	CB
13	MOLISE	UFF. TERR. DI TERMOLI	VIA EGADI 9	TERMOLI	CB
13	MOLISE	DIR. PROV. + UFF. TERR. DI ISERNIA	VIA VENEZIALE 64	ISERNIA	IS
13	MOLISE	UFF. PROV. ISERNIA - Servizi Catastali	Via Libero Testa, 15,17	ISERNIA	IS

LOTTO N.14: PIEMONTE					
14	PIEMONTE	UFF. TERR. DI ACQUI TERME	VIA G. CARDUCCI, 28	ACQUI TERME	AL
14	PIEMONTE	SEDE STACCATA ACQUI TERME - Servizi Pubblicità Immobiliare	VIA ROMA, 2	ACQUI TERME	AL
14	PIEMONTE	DIR. PROV. + UFF. TERR. DI ALESSANDRIA	P.ZZA TURATI 4	ALESSANDRIA	AL
14	PIEMONTE	UFF. PROV. ALESSANDRIA	Via Arnaldo da Brescia, 19	ALESSANDRIA	AL
14	PIEMONTE	UFF. TERR. DI CASALE MONFERRATO + SEDE STACCATA CASALE MONFERRATO - Servizi Pubblicità Immobiliare	VIA LIUTPRANDO 32	CASALE MONFERRATO	AL
14	PIEMONTE	UFF. TERR. DI NOVI LIGURE	VIALE SAFFI 35	NOVI LIGURE	AL
14	PIEMONTE	SEDE STACCATA NOVI LIGURE - Servizi Pubblicità Immobiliare	Via Mazzini, 157 bis	NOVI LIGURE	AL
14	PIEMONTE	SEDE STACCATA TORTONA - Servizi Pubblicità Immobiliare	Via Emilia, 252	TORTONA	AL
14	PIEMONTE	DIR. PROV. + UFF. TERR. DI ASTI	VIA ZANGRANDI 6	ASTI	AT
14	PIEMONTE	DIR. PROV. DI ASTI	CORSO VITTORIA, 131	ASTI	AT
14	PIEMONTE	UFF. PROV. ASTI + Team Legale DIR. PROV. ASTI	Via Bocca, 12	ASTI	AT
14	PIEMONTE	DIR. PROV. + UFF. TERR. DI BIELLA	C.SO EUROPA 7/A	BIELLA	BI
14	PIEMONTE	UFF. PROV. BIELLA	Via Amendola, 9/11	BIELLA	BI
14	PIEMONTE	UFF. TERR. DI ALBA + Servizi di Pubblicità Immobiliare di ALBA	VIA ROMITA 6 angolo P.ZZA CRISTO RE	ALBA	CN
14	PIEMONTE	DIR. PROV. + UFF. TERR. DI CUNEO + UFF. PROV. CUNEO	VIA SAN GIOVANNI BOSCO N. 13B	CUNEO	CN
14	PIEMONTE	UFF. TERR. DI MONDOVI'	Via G.MANESSERO 3	MONDOVI'	CN
14	PIEMONTE	UFF. TERR. DI SALUZZO + SEDE STACCATA SALUZZO - Servizi Pubblicità Immobiliare	PIAZZA CAVOUR 9	SALUZZO	CN
14	PIEMONTE	UFF. TERR. DI SAVIGLIANO	VIA TOGLIATTI 18	SAVIGLIANO	CN
14	PIEMONTE	UFF. TERR. DI BORGOMANERO	VIA DE AMICIS, 17	BORGOMANERO	NO
14	PIEMONTE	DIR. PROV. + UFF. TERR. DI NOVARA	C.so Risorgimento 26 ang. VIA PERNATI	NOVARA	NO
14	PIEMONTE	UFF. PROV. NOVARA	Via Tornielli, 14	NOVARA	NO
14	PIEMONTE	UFF. TERR. DI CHIVASSO	PIAZZA DEL POPOLO 4/A	CHIVASSO	TO
14	PIEMONTE	UFF. TERR. DI CIRIE'	VIA MAZZINI 4-7	CIRIE'	TO
14	PIEMONTE	C.A.M. TORINO - COLLEGNO + UFF. PROV. TORINO - Servizi Pubblicità Immobiliare 1 - 2 - 3 - Parti Comuni	Strada Antica di COLLEGNO 259 (ex strada della Be	COLLEGNO	TO
14	PIEMONTE	UFF. TERR. DI CUORGNE'	C.SO ROMA 15	CUORGNE'	TO
14	PIEMONTE	UFF. TERR. DI IVREA	VIA PRIMO LEVI 11	IVREA	TO
14	PIEMONTE	SEDE STACCATA IVREA - Servizi Pubblicità Immobiliare	Corso Vercelli, 118	IVREA	TO
14	PIEMONTE	UFF. TERR. DI MONCALIERI	C.so SAVONA 16	MONCALIERI	TO
14	PIEMONTE	UFF. TERR. DI PINEROLO	VIA MARTIRI DEL XXI 92/96	PINEROLO	TO
14	PIEMONTE	SEDE STACCATA PINEROLO - Servizi Pubblicità Immobiliare	Piazza Garibaldi, 25	PINEROLO	TO
14	PIEMONTE	UFF. TERR. DI RIVOLI	VIA DORIA RIPARIA, 4/A	RIVOLI	TO
14	PIEMONTE	UFF. TERR. DI SUSÀ	STRADA STATALE 24 N.14	SUSÀ	TO
14	PIEMONTE	SEDE STACCATA SUSÀ - Servizi Pubblicità Immobiliare	Via Abegg, 18	SUSÀ	TO
14	PIEMONTE	DIR. REG. DEL PIEMONTE + UFF. PROV. TORINO - Servizi Catastali	C.so VINZAGLIO 8 / Via Guicciardini, 11	TORINO	TO
14	PIEMONTE	DIR. PROV. I DI TORINO + UFF. TERR. DI TORINO 1	C.so BOLZANO 30	TORINO	TO
14	PIEMONTE	DIR. PROV. II DI TORINO + UFF. TERR. DI TORINO 2	VIA PAOLO VERONESE 199/A	TORINO	TO
14	PIEMONTE	UFF. TERR. DI TORINO 3	VIA SIDOLI 35	TORINO	TO
14	PIEMONTE	UFF. TERR. DI TORINO 4	VIA PADOVA 78	TORINO	TO
14	PIEMONTE	DIR. PROV. VERBANO CUSIO OSSOLA + UFF. TERR. DI VERBANIA	Via QUARANTADUE MARTIRI, 153	VERBANIA	VB
14	PIEMONTE	UFF. PROV. VERBANIA	Corso Europa, 30	VERBANIA	VB
14	PIEMONTE	UFF. TERR. DI BORGOSIESA	VIA VARALLO 31	BORGOSIESA	VC
14	PIEMONTE	DIR. PROV. + UFF. TERR. DI VERCELLI UFF. PROV. VERCELLI	PIAZZA RISORGIMENTO 12	VERCELLI	VC

LOTTO N.15: PUGLIA					
15	PUGLIA	SPORTELLI DI GIOIA DEL COLLE - ALTAMURA	VIA MARECCHIA SNC	ALTAMURA	BA
15	PUGLIA	DIR. REG. DELLA PUGLIA + UFF. TERR. DI BARI	VIA AMENDOLA, 201/5-7	BARI	BA
15	PUGLIA	DIR. PROV. DI BARI + UFF. PROV. BARI + ARCH. Servizi Pubblicità Immobiliare	VIA G. AMENDOLA, 164/A	BARI	BA
15	PUGLIA	C.A.M. BARI + GARANTE DEL CONTRIBUENTE + UFF. PROV. BARI	P.ZZA MASSARI, 50	BARI	BA
15	PUGLIA	UFF. TERR. DI GIOIA DEL COLLE	VIA NOCI ANG. SS. 100	GIOIA DEL COLLE	BA
15	PUGLIA	DIR. PROV. + UFF. TERR. DI BRINDISI + UFF. PROV. BRINDISI	VIA TORPISANA 120	BRINDISI	BR
15	PUGLIA	UFF. TERR. DI OSTUNI	C.SO VITTORIO EMANUELE II 203	OSTUNI	BR
15	PUGLIA	DIR. PROV. BARLETTA-ANDRIA TRANI e UFF. TERR. BARLETTA	VIA FILANNINO 6/8	BARLETTA	BT
15	PUGLIA	UFF. TERR. DI TRANI	VIA M. DI BORGOGNA 17/B	TRANI	BT
15	PUGLIA	SEDE STACCATA TRANI - Servizi Pubblicità Immobiliare	Via Beltrami, 24	TRANI	BT
15	PUGLIA	UFF. TERR. DI CERIGNOLA	VIA IESOLO 3	CERIGNOLA	FG
15	PUGLIA	DIR. PROV. + UFF. TERR. DI FOGGIA	VIA FRANCESCO MARCONE (EX VIA NEDO NADI A	FOGGIA	FG
15	PUGLIA	UFF. PROV. FOGGIA	Piazza Cavour, 23	FOGGIA	FG
15	PUGLIA	UFF. TERR. DI LUCERA	VIA S. DOMENICO 97	LUCERA	FG
15	PUGLIA	SEDE STACCATA LUCERA - Servizi Pubblicità Immobiliare	Via Scarano	LUCERA	FG
15	PUGLIA	UFF. TERR. DI MANFREDONIA	P.ZZA MARCONI, 3	MANFREDONIA	FG
15	PUGLIA	UFF. TERR. DI SAN SEVERO	V.LE DUE GIUGNO, 182-184	SAN SEVERO	FG
15	PUGLIA	UFF. TERR. DI CASARANO	VIA PRINCIPE DE CURTIS SNC	CASARANO	LE
15	PUGLIA	DIR. PROV. DI LECCE	V.LE OTRANTO/ANG. VIA LEUCA SNC.	LECCE	LE
15	PUGLIA	UFF. TERR. DI LECCE	VIA SAN NICOLA 2 / ANG. VIA CALASSO	LECCE	LE
15	PUGLIA	UFF. PROV. LECCE - Servizi Catastali	Viale Gallipoli, 37	LECCE	LE
15	PUGLIA	ARCHIVIO LECCE	Via Duca degli Abruzzi, snc	LECCE	LE
15	PUGLIA	ARCHIVIO LECCE	Via De Jacobis, snc	LECCE	LE
15	PUGLIA	UFF. PROV. LECCE - Servizi Pubblicità Immobiliare	Via Gabriele D'Annunzio, 56	LECCE	LE
15	PUGLIA	UFF. TERR. DI MAGLIE	VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO 11 (EX VIA	MAGLIE	LE
15	PUGLIA	DIR. PROV. DI TARANTO	VIA PLATEJA 30	TARANTO	TA
15	PUGLIA	UFF. TERR. DI TARANTO	VIA ORAZIO FLACCO 3/5	TARANTO	TA
15	PUGLIA	UFF. PROV. TARANTO	Via Pupino, 92	TARANTO	TA
LOTTO N.16: SARDEGNA					
16	SARDEGNA	DIR. REG. DELLA SARDEGNA	VIA BACAREDDA N° 27 / Via Carducci, 21	CAGLIARI	CA
16	SARDEGNA	C.A.M. CAGLIARI	S.S. 554 - KM 1,600 - LOC. SAN LORENZO	CAGLIARI	CA
16	SARDEGNA	DIR. PROV. DI CAGLIARI + UFF. TERR. DI CAGLIARI 1 + UFF. TERR. DI CAGLIARI 2	VIA CESARE PINTUS - LOC. SANTU NICOLAU	CAGLIARI	CA
16	SARDEGNA	UFF. PROV. CAGLIARI	Via Edward Jenner, N. 19 - 21	CAGLIARI	CA
16	SARDEGNA	UFF. TERR. IGLESIAS	Via PACINOTTI 5	IGLESIAS	CA
16	SARDEGNA	SPORTELLI DI NUORO - ISILI	PIAZZA SAN GIUSEPPE 6	ISILI	CA
16	SARDEGNA	UFF. TERR. DI SANLURI	VIA CARLO FELICE N° 192	SANLURI	CA
16	SARDEGNA	DIR. PROV. + UFF. TERR. DI NUORO	VIA OGGIANO N° 39/43	NUORO	NU
16	SARDEGNA	UFF. PROV. NUORO	Via Lamarmora, 84	NUORO	NU
16	SARDEGNA	UFF. TERR. DI LANUSEI	VIA MARCONI	LANUSEI	NU
16	SARDEGNA	SPORTELLI DI NUORO - MACOMER	VIA GIOVANNI XXIII angolo VIA GIOTTO	MACOMER	NU
16	SARDEGNA	DIR. PROV. + UFF. TERR. DI ORISTANO	VIA DORANDO PETRI / Via Beatrice d'Arborea, snc	ORISTANO	OR
16	SARDEGNA	UFF. PROV. ORISTANO	Via Beatrice d'Arborea, snc	ORISTANO	OR
16	SARDEGNA	SPORTELLI DI SASSARI - ALGHERO	VIA DON MINZONI	ALGHERO	SS
16	SARDEGNA	UFF. TERR. DI OLBIA	ZONA IND.LE - LOC. CALA SACCAIA S.S. OLBIA-GOI	OLBIA	SS
16	SARDEGNA	SPORTELLI DI SASSARI - OZIERI	VIA VITTORIO VENETO	OZIERI	SS
16	SARDEGNA	DIR. PROV. + UFF. TERR. + UFF. PROV. DI SASSARI	PIAZZALE GIOVANNI FALCONE N. 5/E	SASSARI	SS
16	SARDEGNA	UFF. TERR. DI TEMPIO PAUSANIA + Sede Staccata - Servizi Pubblicità Immobiliare	VIA OLBIA 18	TEMPIO PAUSANIA	SS

LOTTO N.17: SICILIA					
17	SICILIA	DIR. PROV. UFF. TERR. DI AGRIGENTO	VIALE DELLA VITTORIA 19	AGRIGENTO	AG
17	SICILIA	UFF. PROV. AGRIGENTO	VIA GIUSEPPE MAZZINI, 253	AGRIGENTO	AG
17	SICILIA	UFF. TERR. DI CANICATTI'	VIA A. DIAZ, 35	CANICATTI'	AG
17	SICILIA	UFF. TERR. DI SCIACCA	VIA DELLE AZALEE, 55	SCIACCA	AG
17	SICILIA	DIR. PROV. + UFF. TERR. DI CALTANISSETTA#UFF.	V.LE R. MARGHERITA 43	CALTANISSETTA	CL
17	SICILIA	UFF. TERR. DI GELA	VIA BUTERA, 86	GELA	CL
17	SICILIA	UFF. TERR. DI ACIREALE	VIA LAZZARETTO,24	ACIREALE	CT
17	SICILIA	UFF. TERR. DI CALTAGIRONE	VIALE PRINCIPE UMBERTO, 9-15-17	CALTAGIRONE	CT
17	SICILIA	DIR. PROV. + UFF. TERR. + UFF. PROV. DI CATANIA	VIA MONSIGNOR D. ORLANDO,1	CATANIA	CT
17	SICILIA	UFF. TERR. DI GIARRE	C.DA ROVETTAZZO VIA MARIANNINA COFFA SNC	GIARRE	CT
17	SICILIA	DIR. PROV. + UFF. TERR. DI ENNA	C.DA FERRANTE / PALAZZO DELLE ARCATE	ENNA	EN
17	SICILIA	UFF. PROV. ENNA	VIALE ARMANDO DIAZ, 32	ENNA	EN
17	SICILIA	UFF. TERR. DI BARCELLONA P.G.	C.DA COCCOMELLI/VIA DEGLI ARANCI 110-112	BARCELLONA P.G.	ME
17	SICILIA	SPORTELO DI BARCELLONA P.G. - LIPARI	VIA M. F. PROFILO SNC	LIPARI	ME
17	SICILIA	DIR. PROV. + UFF. TERR. DI MESSINA	VIA SANTA CECILIA, 45/C ISOLATO 104	MESSINA	ME
17	SICILIA	ARCHIVIO DI MESSINA	VIA MONSIGNOR D'ARRIGO	MESSINA	ME
17	SICILIA	UFF. PROV. MESSINA - Servizi Pubblicità Immobiliari	VIA FRATELLI BANDIERA, SNC	MESSINA	ME
17	SICILIA	UFF. PROV. MESSINA - Servizi Catastali	VIA GIUSEPPE GARIBALDI, 120	MESSINA	ME
17	SICILIA	UFF. TERR. DI S. AGATA MILITELLO	VIA MICHELI AMARI, 6	S. AGATA MILITELLO	ME
17	SICILIA	UFF. TERR. DI BAGHERIA	VIA BENEDETTO MARCELLO 7	BAGHERIA	PA
17	SICILIA	DIR. REG. DELLA SICILIA + UFF. TERR. PALERMO 1	VIA K. ROENTGEN, 3	PALERMO	PA
17	SICILIA	UFFICIO GARANTE	SALITA INTENDENZA, 2	PALERMO	PA
17	SICILIA	DIR. PROV. DI PALERMO + F.O. UT PALERMO 1	VIA TOSCANA, 20	PALERMO	PA
17	SICILIA	UFF. PROV. PALERMO - Servizi Catastali	VIA MAGGIORE TOSELLI PIETRO, 134	PALERMO	PA
17	SICILIA	UFF. TERR. DI PALERMO 2	P.ZZA F. NAPOLI, 5	PALERMO	PA
17	SICILIA	UFF. TERR. DI TERMINI IMERESE	P.ZZA C. COLOMBO 3	TERMINI IMERESE	PA
17	SICILIA	UFF. TERR. DI MODICA	SS115 KM 339,400	MODICA	RG
17	SICILIA	DIR. PROV. + UFF. TERR. DI RAGUSA	P.ZZA ANCIONE, 6	RAGUSA	RG
17	SICILIA	UFF. PROV. RAGUSA	VIA MARIANO RUMOR, 8	RAGUSA	RG
17	SICILIA	UFF. TERR. DI VITTORIA	VIA ROSARIO GIURATO, 2	VITTORIA	RG
17	SICILIA	UFF. TERR. DI NOTO	C.DA SANTA CROCE SNC	NOTO	SR
17	SICILIA	DIR. PROV. + UFF. TERR. DI SIRACUSA	VIA TURCHIA, 2/4	SIRACUSA	SR
17	SICILIA	UFF. PROV. SIRACUSA	VIA ANTONELLO DA MESSINA, 45	SIRACUSA	SR
17	SICILIA	SPORTELO. DI TRAPANI - ALCAMO	VIA U. GIORDANO 97	ALCAMO	TP
17	SICILIA	UFF. TERR. DI CASTELVETRANO	VIA IV NOVEMBRE, 16	CASTELVETRANO	TP
17	SICILIA	UFF. TERR. DI MARSALA	CORSO CALATAFIMI, 70	MARSALA	TP
17	SICILIA	SPORTELO DI TRAPANI - PANTELLERIA	VIA VENEZIA, 5	PANTELLERIA	TP
17	SICILIA	DIR. PROV + UFF. TERR. DI TRAPANI +UFF. PROV.	VIA F. MANZO, 8/VIA RUBINO	TRAPANI	TP

LOTTO N.18: TOSCANA					
18	TOSCANA	UFF. TERR. DI SANSEPOLCRO	VIA MATTEOTTI 8/12	SANSEPOLCRO	AR
18	TOSCANA	SPORTELLI DI AREZZO - POPPI	VIA C.BATTISTI, 5 - 52012	POPPI	AR
18	TOSCANA	UFF. TERR. DI MONTEVARCHI	PIAZZA GARIBOLDI, 2 - 52025	MONTEVARCHI	AR
18	TOSCANA	SPORTELLI DI AREZZO - CORTONA	VIA ROMA 6,8 - 52044	CORTONA	AR
18	TOSCANA	DIR. PROV. + UFF. TERR. DI AREZZO	VIA CAMPO DI MARTE, 28	AREZZO	AR
18	TOSCANA	UFF. PROV. AREZZO	Via Petrarca, 52	AREZZO	AR
18	TOSCANA	UFF. TERR. DI BORGO SAN LORENZO	VIA GIOVANNI XXIII 34 int. - 50032	BORGO SAN LORENZO	FI
18	TOSCANA	UFF. TERR. DI EMPOLI	VIA XI FEBBRAIO 123	EMPOLI	FI
18	TOSCANA	DIR. REG. DELLA TOSCANA - FIRENZE	VIA DELLA FORTEZZA, 8 - 50129	FIRENZE	FI
18	TOSCANA	DIR. PROV. DI FIRENZE + UFF. TERR. DI FIRENZE	VIA S.CATERINA D'ALESSANDRIA, 23 /VIA S.LAVA	FIRENZE	FI
18	TOSCANA	UFF. PROV. FIRENZE	Via dell'Agnolo, 80	FIRENZE	FI
18	TOSCANA	SPORTELLI DI GROSSETO - FOLLONICA	LARGO FELICE CAVALLOTTI SNC	FOLLONICA	GR
18	TOSCANA	DIR. PROV. + UFF. TERR. DI GROSSETO + UFF. PROV. GROSSETO	PIAZZA FERRETTI, 1	GROSSETO	GR
18	TOSCANA	SPORTELLI DI GROSSETO - MASSA MARITTIMA	VIA CORRIDONI 11-13	MASSA MARITTIMA	GR
18	TOSCANA	UFF. TERR. DI ORBETELLO	C.SO ITALIA, 45	ORBETELLO	GR
18	TOSCANA	SPORTELLI DI ORBETELLO - PITIGLIANO	VIA BRODOLINI, 449	PITIGLIANO	GR
18	TOSCANA	SPORTELLI DI LIVORNO - CECINA	VIA ROSSINI, 14	CECINA	LI
18	TOSCANA	DIR. PROV. + UFF. TERR. DI LIVORNO	VIA AURELIO LAMPREDI 71 e 79	LIVORNO	LI
18	TOSCANA	UFF. PROV. LIVORNO	VIA AURELIO LAMPREDI 45	LIVORNO	LI
18	TOSCANA	UP LIVORNO - SERVIZI DI PUBBLICITA' IMMOBILIARE	VIA DELLE CATERATTE 88	LIVORNO	LI
18	TOSCANA	ARCHIVIO DELL'UFF. PROV. LIVORNO	VIA AURELIO LAMPREDI 7/13	LIVORNO	LI
18	TOSCANA	UFF. TERR. DI PIOMBINO	VIA ALESSANDRO VOLTA N. 28	PIOMBINO	LI
18	TOSCANA	UFF. TERR. DI PORTOFERRAIO + SEDE STACCATA PORTOFERRAIO - Servizi Pubblicità Immobiliare	VIALE MANZONI, 6	PORTOFERRAIO	LI
18	TOSCANA	SPORTELLI DI LUCCA - BORGO A MOZZANO	PIAZZA S.ROCCO, 4	BORGO A MOZZANO	LU
18	TOSCANA	UFF. TERR. DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA	VIALE C. CASTRACANI, 1	CASTELNUOVO DI GARFAGNANA	LU
18	TOSCANA	UFF. PROV. LUCCA	Via Brennero, 223	LUCCA	LU
18	TOSCANA	ARCHIVIO LUCCA	Via Garibaldi - complesso la "Dogana"	LUCCA	LU
18	TOSCANA	DIR. PROV. + UFF. TERR. DI LUCCA	VIA DI SOTTOMONTE, N.3 - Loc. Guamo	LUCCA - CAPANNORI	LU
18	TOSCANA	SPORTELLI DI VIAREGGIO - PIETRASANTA	VIA AURELIA SUD, 14	PIETRASANTA	LU
18	TOSCANA	UFF. TERR. DI VIAREGGIO	VIA SCIROCCO 51-53	VIAREGGIO	LU
18	TOSCANA	UFF. TERR. DI AULLA	VIA PISACANE 1	AULLA	MS
18	TOSCANA	UFF. TERR. DI MASSA - CARRARA	VIALE XX SETTEMBRE, 177B	CARRARA	MS
18	TOSCANA	UFF. PROV. MASSA - CARRARA	VIA PROVINCIALE MASSA AVENZA, 38/B	MASSA	MS
18	TOSCANA	DIR. PROV. DI MASSA CARRARA + F.O. UT MASSA - CARRARA	VIA AURELIA OVEST, 193	MASSA	MS
18	TOSCANA	SPORTELLI DI AULLA - PONTREMOLI	PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1	PONTREMOLI	MS
18	TOSCANA	DIR. PROV. + UFF. TERR. DI PISA	VIA G.B. GERACE, 7/1 5	PISA	PI
18	TOSCANA	UFF. PROV. PISA	VIA CORRIDONI N. 117/A	PISA	PI
18	TOSCANA	UFF. TERR. DI PONTEDERA	VIA BRIGATE PARTIGIANE 2	PONTEDERA	PI
18	TOSCANA	UFF. TERR. DI SAN MINIATO	VIA SER RIDOLFO 3	SAN MINIATO	PI
18	TOSCANA	SPORTELLI DI PONTEDERA - VOLTERRA	PIAZZETTA SAN MICHELE 2	VOLTERRA	PI
18	TOSCANA	SEDE STACCATA VOLTERRA - Servizi Pubblicità Immobiliare	Piazza dei Priori, 7	VOLTERRA	PI
18	TOSCANA	ARCHIVIO VOLTERRA	Via Leccetti, 13	VOLTERRA	PI
18	TOSCANA	DIR. PROV. + UFF. TERR. DI PRATO	VIA RIMINI, 17	PRATO	PO
18	TOSCANA	UFF. PROV. PRATO	Via Montegrappa, 282/283	PRATO	PO
18	TOSCANA	UFF. TERR. DI PESCIA	PIAZZA LEONARDO DA VINCI 1	PESCIA	PT
18	TOSCANA	DIR. PROV. + UFF. TERR. DI PISTOIA	VIA LUIGI GALVANI N. 13	PISTOIA	PT
18	TOSCANA	UFF. PROV. PISTOIA	VIA SANDRO PERTINI 80	PISTOIA	PT
18	TOSCANA	UFF. TERR. DI MONTEPULCIANO + SEDE STACC. SPI MONTEPULCIANO	VIA VOLTAIA NEL CORSO, 57	MONTEPULCIANO	SI
18	TOSCANA	UFF. TERR. DI POGGIBONSI	LOC. SALCETO, 51	POGGIBONSI	SI
18	TOSCANA	DIR. PROV. + UFF. TERR. DI SIENA	VIALE EUROPA 67/69 - Loc. Due Ponti	SIENA	SI
18	TOSCANA	UFF. PROV. SIENA	Via Liguria, 4	SIENA	SI
18	TOSCANA	SPORTELLI DI SIENA	VIA BANCHI DI SOTTO, 52	SIENA	SI
LOTTO N.19: TRENTO					
19	TRENTO	UFF. TERR. DI BORGO VALSUGANA	PIAZZA BORDIGNON, 3	BORGO VALSUGANA	TN
19	TRENTO	UFF. TERR. DI CAVALESE	PIAZZA VERDI, 15	CAVALESE	TN
19	TRENTO	UFF. TERR. DI CLES	PIAZZA MUNICIPIO 3	CLES	TN
19	TRENTO	UFF. TERR. DI RIVA DEL GARDA	VIALE LIBERAZIONE, 7	RIVA DEL GARDA	TN
19	TRENTO	UFF. TERR. DI ROVERETO	CORSO BETTINI, 39	ROVERETO	TN
19	TRENTO	UFF. TERR. DI TIONE DI TRENTO	PIAZZA CESARE BATTISTI 3	TIONE DI TRENTO	TN
19	TRENTO	DIR. PROV. DI TRENTO + UFF. TERR. DI TRENTO + UFFICIO PROVINCIALE DI TRENTO	VIA BRENNERO, 133	TRENTO	TN

LOTTO N.20: UMBRIA					
20	UMBRIA	UFF. TERR. DI CITTA' DI CASTELLO	PALAZZO DEL PODESTA, CORSO CAVOUR 5	CITTA' DI CASTELLO	PG
20	UMBRIA	UFF. TERR. DI FOLIGNO	VIALE UMBRIA 36	FOLIGNO	PG
20	UMBRIA	UFF. TERR. DI GUALDO TADINO	VIA S. ROCCO, N. 11	GUALDO TADINO	PG
20	UMBRIA	DIR. REG. DELL'UMBRIA + DIR. PROV. E UFF. TERR. DI PERUGIA + UFF. PROV. PERUGIA	VIALE CANALI, N. 12	PERUGIA	PG
20	UMBRIA	UFF. TERR. DI SPOLETO + SPI SPOLETO	LOC.SAN NICOLO' C/O CENTRO DIREZ.LE E COMM	SPOLETO	PG
20	UMBRIA	UFF. TERR. DI ORVIETO	P.ZZA MONTEROSA, N. 25	ORVIETO	TR
20	UMBRIA	DIR. PROV. + UFF. TERR. DI TERNI + UFF. PROV. TERNI	VIA BRAMANTE, N. 43	TERNI	TR
LOTTO N.21: VALLE D'AOSTA					
21	VALLE D'AOSTA	DIR. REG. DELLA VALLE D'AOSTA + UFF. CONTROLLI AOSTA	PIAZZA MANZETTI, 2	AOSTA	AO
21	VALLE D'AOSTA	UFF.TERR. DI AOSTA + UFF. PROV. AOSTA	VIA MONTE VODICE/ANG. VIA C. BATTISTI	AOSTA	AO
21	VALLE D'AOSTA	UFF. TERR. DI CHATILLON	VIA CHANOUX, 5	CHATILLON	AO
LOTTO N.22: VENETO					
22	VENETO	DIR. PROV. DI BELLUNO + UFF. TERR. DI BELLUNO	PIAZZETTA S. STEFANO, 8/9	BELLUNO	BL
22	VENETO	UFF. PROV. BELLUNO	Via Feltre, 198	BELLUNO	BL
22	VENETO	UFF. TERR. DI FELTRE	VIALE DEL PIAVE, 12	FELTRE	BL
22	VENETO	SPORTELLI DI BELLUNO - PIEVE DI CADORE	PIAZZA MUNICIPIO, 14	PIEVE DI CADORE	BL
22	VENETO	UFF. TERR. DI CITTADELLA	VIA DANTE ALIGHIERI, 58	CITTADELLA	PD
22	VENETO	UFF. TERR. DI ESTE	VIA G.B. BRUNELLI, 12	ESTE	PD
22	VENETO	DIR. PROV DI PADOVA + UFF. TERR. DI PADOVA 1	VIA TURAZZA, 37	PADOVA	PD
22	VENETO	UFF. TERR. DI PADOVA 2	VIA VERGERIO, 27/ 29	PADOVA	PD
22	VENETO	DIR. PROV. DI PADOVA	VIA SAN FIDENZIO 2	PADOVA	PD
22	VENETO	UFF. PROV. PADOVA	Via Turazza, 39	PADOVA	PD
22	VENETO	UFF. TERR. DI ADRIA	VIA BORTOLO LUPATI, 24	ADRIA	RO
22	VENETO	SPORTELLI ROVIGO - BADIA POLESINE	VIA DON G. MINZONI, 66	BADIA POLESINE	RO
22	VENETO	DIR. PROV. + UFF. TERR. DI ROVIGO	VIA CAVOUR, 19	ROVIGO	RO
22	VENETO	UFF. PROV. ROVIGO	Corso del Popolo, 321	ROVIGO	RO
22	VENETO	UFF. PROV. ROVIGO	VIA FRACCON 17	ROVIGO	RO
22	VENETO	UFF. TERR. DI CONEGLIANO	VIA MAGGIORE PIOVESANA, 13 a	CONEGLIANO	TV
22	VENETO	UFF. TERR. DI MONTEBELLUNA	VIA DINO BUZZATI, 18	MONTEBELLUNA	TV
22	VENETO	SPORTELLI DI TREVISO - ODERZO	VIA GARIBALDI, 25	ODERZO	TV
22	VENETO	UFF. PROV. TREVISO	Via Piave, 19	TREVISO	TV
22	VENETO	DIR. PROV. DI TREVISO + UFF. TERR. DI TREVISO	PIAZZA DELLE ISTITUZIONI N. 10 TORRE D	TREVISO	TV
22	VENETO	UFF. TERR. DI CHIOGGIA	VIA GRANATIERI DI SARDEGNA, 317	CHIOGGIA	VE
22	VENETO	UFF. TERR. DI PORTOGRUARO	BORGO SAN AGNESE 24	PORTOGRUARO	VE
22	VENETO	UFF. TERR. DI SAN DONA' DI PIAVE	VIA BORGOVECCHIO - ANG. VIA VANZAN	SAN DONA' DI PIAVE	VE
22	VENETO	UFF. TERR. DI VENEZIA 1 + UFF. PROV. VENEZIA - Servizi Catastali	SAN MARCO, CAMPO SANT'ANGELO 3538	VENEZIA	VE
22	VENETO	DIR. REG. VENETO + C. O. + C.A.M.+ DIR. PROV. + UFF. TERR. DI VENEZIA 2	VIA DE MARCHI, 16 - PORTO MARGHERA	VENEZIA	VE
22	VENETO	UFF. PROV. VENEZIA - Servizi Pubblicità Immobiliare	Cannaregio, 4314	VENEZIA	VE
22	VENETO	UFF. TERR. DI BASSANO DEL GRAPPA	VIA MARCO RICCI, 8	BASSANO DEL GRAPPA	VI
22	VENETO	SPORTELLI DI BASSANO DEL GRAPPA - THIENE	VIA RASA	THIENE	VI
22	VENETO	UFF. TERR. DI VALDAGNO	PIAZZA DANTE, 10	VALDAGNO	VI
22	VENETO	DIR. PROV. DI VICENZA + UFF. TERR. DI VICENZA 2	VIA Q. SELLA, 87	VICENZA	VI
22	VENETO	DIR. PROV. DI VICENZA + UFF. PROV. VICENZA	Via Zampieri, 22	VICENZA	VI
22	VENETO	DIR. PROV. DI VICENZA + UFF. TERR. DI VICENZA	PIAZZA PONTELANDOLFO 25	VICENZA	VI
22	VENETO	SPORTELLI DI VERONA 1 - CAPRINO VERONESE	PIAZZA UNITA' D'ITALIA, 8	CAPRINO VERONESE	VR
22	VENETO	UFF. TERR. DI LEGNAGO	VIA A. DIAZ, 14	LEGNAGO	VR
22	VENETO	UFF. TERR. DI SOAVE	VIALE DEL COMMERCIO 25	SOAVE	VR
22	VENETO	DIR. PROV. DI VERONA + UFF. TERR. DI VERONA 1	VIA FERMI, 63	VERONA	VR
22	VENETO	UFF. PROV. VERONA	Via L. Da Porto, 2/a	VERONA	VR
22	VENETO	UFF. TERR. DI VERONA 2	VIA DELLE COSTE	VERONA	VR

Tale elenco potrà subire variazioni in aumento o diminuzione a seconda delle modifiche della consistenza patrimoniale della Committente, di proprietà o gestita. L'Accordo Quadro si estenderà automaticamente, successivamente alla sua stipula, anche agli edifici e ai beni immobili che dovessero entrare a far parte della disponibilità a qualsiasi

titolo dell'Agenzia delle Entrate, senza che l'Assuntore che lo sottoscrive possa avanzare pretese di compensi ed indennizzi ulteriori di qualsiasi natura e specie.

5. Si segnala all'attenzione dell'Assuntore il particolare pregio di parte degli edifici oggetto del presente appalto, alcuni dei quali sottoposti a vincolo della competente Sovrintendenza ai Beni Architettonici; l'Assuntore, con la firma del contratto, prende atto dell'importanza che riveste per la Committente la qualità dei lavori, alla quale contribuiscono sia la mano d'opera che le forniture tutte, pertanto si impegna a garantire la qualità di esecuzione degli interventi che gli verranno richieste, avvalendosi di maestranze adatte alla specialità delle singole lavorazioni da eseguire a seconda del caso e della particolarità dell'edificio interessato, ed impiegando esclusivamente materiali e forniture di livello qualitativo adeguato.
6. Nel corso della durata dell'Accordo Quadro, la /Committente potrà richiedere all'Assuntore, fino alla concorrenza dell'importo contrattuale, di eseguire interventi di natura edile comprensive di eventuali opere connesse, complementari e accessorie, allo stato non predeterminabili nel genere e nella quantità, che si dovessero rendere necessari per conservare in ordinarie condizioni di esercizio gli immobili, armonizzando al contempo risorse umane e tecnologiche tese alla sicurezza delle persone, degli impianti e delle cose, nonché alla protezione del patrimonio dei siti indicati. L'Assuntore dovrà provvedere all'espletamento delle prestazioni lavorative che gli saranno di volta in volta richieste dalla Committente sulla base delle proprie necessità e delle esigenze manifestate dai propri Conduttori, nonché allo svolgimento di tutte le attività accessorie di supporto alla Committente medesima per l'ottimizzazione dei livelli qualitativi delle lavorazioni nei tempi previsti.
7. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dai contratti esecutivi.
8. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.
9. Resta inteso fra le Parti che l'Accordo Quadro non prevede alcun regime di esclusiva e che, pertanto, l'Assuntore potrà effettuare lavori di manutenzione in favore di soggetti diversi dalla Stazione Appaltante, così come quest'ultima potrà rivolgersi anche ad imprese diverse dall'Assuntore.
10. La definizione della natura degli interventi è riportata al successivo art. 4, comma 8.

Art. 2. Tipologie di interventi

1. Nell'ambito dei lavori oggetto dell'Accordo Quadro, si distinguono le seguenti tipologie di interventi:
 - a. **Lavori non urgenti:** si tratta di interventi che non limitano la funzionalità dell'utilizzo dell'unità immobiliare, ma solo di limitatissime porzioni della medesima o dell'impiantistica e non incidono in alcun modo sulla sicurezza. Detti interventi

devono essere preventivati a cura dell'Assuntore entro e non oltre **10** (dicasi **dieci**) giorni successivi alla data di inoltro della segnalazione da parte della Stazione appaltante ed iniziati entro e non oltre **10** (dicasi **dieci**) giorni dalla sottoscrizione dei relativi contratti esecutivi. Il rapporto contrattuale si perfezionerà per effetto della sottoscrizione del contratto applicativo.

- b. **Lavori urgenti**: si tratta di interventi determinati da necessità impreviste, imprevedibili, e non rimandabili per evitare che il danno conseguente ad un loro differimento superi il costo dell'intervento che si richiede di effettuare e/o per ripristinare la piena disponibilità degli uffici e le relative condizioni di sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008. Detti interventi devono essere iniziati entro e non oltre **5** (dicasi **cinque**) giorni successivi all'inoltro dell'Ordinativo a mezzo e-mail da parte del Direttore dei Lavori o del Responsabile del Procedimento. Il rapporto contrattuale si perfezionerà con la sottoscrizione a ratifica del contratto esecutivo o in cui sarà riportata l'esatta contabilizzazione delle prestazioni rese.
- c. **Lavori di somma urgenza**: si tratta di interventi caratterizzati dall'improcrastinabile necessità di provvedere. Per tali richieste di intervento, in quanto indifferibili, i lavori potranno essere affidati dal Direttore dei Lavori o del Responsabile del Procedimento mediante ordinativo inviato via fax ovvero e-mail ed eventualmente anticipato per le vie brevi. Gli interventi richiesti dovranno essere eseguiti immediatamente e con priorità assoluta su qualsiasi altro lavoro, entro e non oltre **3 ore** (dicasi **tre**) successive all'inoltro dell'Ordinativo, in qualsiasi condizione operativa e anche in orario diverso da quello normale di lavoro, anche notturno, compresi i giorni festivi. In caso di richiesta di intervento anticipata per le vie brevi, le 3 ore per l'intervento decorrono dalla richiesta telefonica. I lavori disposti con carattere di indifferibilità verranno contabilizzati con una maggiorazione del **30%** (dicasi **trenta per cento**) dell'importo sui prezzi unitari di riferimento, al netto del ribasso d'asta, successivamente alla certificazione della Direzione dei Lavori circa il rispetto dei tempi d'intervento richiesti. Il rapporto contrattuale si perfezionerà con la sottoscrizione a ratifica del contratto esecutivo in cui sarà riportata l'esatta contabilizzazione delle prestazioni rese.

Art. 3. Ammontare dell'appalto

1. L'importo complessivo degli Accordi Quadro ammonta ad € 30.600.000,00 I.V.A. esclusa, di cui:

LOTTI	Massimale netto dei lavori [€]	Oneri interferenziali [€]	TOTALE [€]
LOTTO 1 - ABRUZZO	1.022.102,98 €	20.442,06 €	1.042.545,04 €
LOTTO 2 - BASILICATA	396.881,62 €	7.937,63 €	404.819,25 €
LOTTO 3 - BOLZANO	151.297,51 €	3.025,95 €	154.323,46 €
LOTTO 4 - CALABRIA	844.642,81 €	16.892,86 €	861.535,67 €
LOTTO 5 - CAMPANIA	2.342.324,40 €	46.846,49 €	2.389.170,89 €
LOTTO 6 - EMILIA R.	2.132.727,01 €	42.654,54 €	2.175.381,55 €
LOTTO 7 - FRIULI V.G.	709.997,43 €	14.199,95 €	724.197,38 €
LOTTO 8 - LAZIO	2.544.292,46 €	50.885,85 €	2.595.178,31 €
LOTTO 9 - UFFICI CENTRALI	1.632.501,15 €	32.650,02 €	1.665.151,18 €
LOTTO 10 - LIGURIA	904.701,96 €	18.094,04 €	922.796,00 €
LOTTO 11 - LOMBARDIA	4.042.897,24 €	80.857,94 €	4.123.755,18 €
LOTTO 12 - MARCHE	733.477,64 €	14.669,55 €	748.147,19 €
LOTTO 13 - MOLISE	222.295,51 €	4.445,91 €	226.741,42 €
LOTTO 14 - PIEMONTE	2.474.931,81 €	49.498,64 €	2.524.430,44 €
LOTTO 15 - PUGLIA	1.659.360,55 €	33.187,21 €	1.692.547,76 €
LOTTO 16 - SARDEGNA	1.227.519,91 €	24.550,40 €	1.252.070,31 €
LOTTO 17 - SICILIA	2.466.884,44 €	49.337,69 €	2.516.222,13 €
LOTTO 18 - TOSCANA	1.707.400,91 €	34.148,02 €	1.741.548,93 €
LOTTO 19 - TRENTO	344.591,13 €	6.891,82 €	351.482,96 €
LOTTO 20 - UMBRIA	505.294,66 €	10.105,89 €	515.400,55 €
LOTTO 21 - VALLE D'A.	78.139,61 €	1.562,79 €	79.702,40 €
LOTTO 22 - VENETO	1.855.737,26 €	37.114,75 €	1.892.852,01 €
tot. =	30.000.000,00 €	600.000,00 €	30.600.000,00 €

- Il corrispettivo dovuto dalla Stazione Appaltante all'Appaltatore verrà stabilito, alla luce dell'attività eseguita sulla scorta dei singoli contratti esecutivi, con applicazione del ribasso offerto sui listini di riferimento indicati agli articoli seguenti.
- Non essendo predeterminabile il numero di interventi di manutenzione che dovranno essere eseguiti, gli importi dovuti dalla Stazione Appaltante potranno variare in funzione delle specifiche necessità della stessa Amministrazione. L'importo effettivo dell'Accordo Quadro sarà quindi soggetto a variazioni, pur sempre nel rispetto del relativo importo totale come sopra indicato, in funzione delle quantità effettivamente ordinate dalla Committente ed eseguite dall'Assuntore di volta in volta.
- Gli importi della categoria di lavoro sono stati determinati attraverso l'uso delle principali indicazioni macro-economiche desumibili dalla letteratura scientifica di riferimento¹, dal livello dello stato manutentivo degli immobili in uso all'Agenzia e dai valori medi di manutenzione edile dei fabbricati ad uso *terziario – uffici*; l'importo della stessa deve intendersi come presunto e le eventuali variazioni in diminuzione non potranno costituire per l'Appaltatore motivo di rivalsa e/o di opposizione alcuna.

¹ Analisi dei costi del ciclo di vita di un fabbricato. Lee R. (1993, p.7) - Incidenza sul costo di costruzione dell'intervento manutentivo e relativa periodicità ottimale per ciascuna parte di edificio ipotizzati da Lee. Fonte: Manganelli (2011, p. 62) da Lee (1993, p. 21).

5. I costi della sicurezza relativi alle interferenze lavorative, il cui onere relativo non è ribassabile, non essendo a priori definibili le fattispecie che si verranno a determinare, è stato stimato quantificando i costi di sicurezza aziendali in misura presunta, salvo casi particolari, che saranno valutati in corso d'opera, e verrà definito in sede di formulazione dei singoli ordinativi d'intervento.
6. Qualora nel periodo di vigenza dell'Accordo fosse esaurita la somma disponibile per l'esecuzione dei lavori e residuasse viceversa quella per i "Costi e oneri per la sicurezza", quest'ultima potrà essere impiegata per l'esecuzione di lavori.
7. Tutti gli importi sono soggetti a rendicontazione contabile ai sensi degli articoli 23 e 24.

Art. 4. Modalità di stipulazione del contratto e di remunerazione delle prestazioni

1. L'appalto è stipulato a **misura**, comprendendo essenzialmente lavori di manutenzione edile ed eventuali interventi complementari di natura impiantistica ed affini, entro i limiti delle condizioni fissate dall'Accordo Quadro (art. 54 del D.Lgs. 50/2016).
2. All'appalto sarà data attuazione con:
 - a. la stipula, tra Agenzia delle Entrate e l'Assuntore, di un "**Accordo Quadro**" per la regolamentazione dei lavori, conformemente ai termini e alle condizioni definite nella documentazione di gara e nell'offerta economica presentata dall'Assuntore;
 - b. la stipula, tra la Stazione Appaltante e l'Assuntore, di uno o più "**Contratti Esecutivi**" per l'attivazione dei lavori a misura (o imprevisti), conformemente ai termini ed alle condizioni definite nel contratto normativo. Ogni Contratto esecutivo potrà ricomprendere uno o più richieste d'intervento su uno o più siti e dovrà essere formalizzato entro la scadenza dell'Accordo Quadro;
 - c. la trasmissione all'Assuntore, da parte della Stazione Appaltante, di "**Ordinativi**" per l'esecuzione esclusivamente di lavori "**urgenti**" e di "**somma urgenza**" di cui all'art. 2, punto 1 lettere b) e c), secondo le modalità e alle condizioni stabilite dal presente capitolato d'appalto.
3. Il valore dell'Accordo quadro non impegna la stazione appaltante a sottoscrivere contratti esecutivi fino a quella concorrenza né costituisce per l'impresa minimo garantito. L'Appaltatore non avrà nulla a pretendere in relazione all'Accordo Quadro, fintantoché la Stazione Appaltante non provvederà alla stipula dei contratti esecutivi.
4. Con la stipulazione dell'Accordo Quadro, l'Assuntore è obbligato all'esecuzione delle prestazioni che saranno oggetto dei Contratti Esecutivi e degli Ordinativi.
5. Per ogni opera ordinata all'Assuntore, la Stazione Appaltante si riserva in ogni caso la facoltà di introdurre, anche in corso di esecuzione dei lavori, tutte quelle varianti, aggiunte o soppressioni di qualsiasi natura e specie che riterrà necessaria; ciò senza che l'Assuntore possa trarne argomento o ragione per recedere dal contratto o per chiedere indennizzi di qualsiasi specie o prezzi diversi da quelli contrattuali, con il solo diritto, ove occorra e sempre che la Stazione Appaltante lo conceda, ad un adeguato prolungamento del termine di ultimazione dei lavori.
6. L'Assuntore si impegna ad eseguire a perfetta regola d'arte, con l'applicazione del ribasso offerto in sede di gara, tutte le opere che la Stazione Appaltante vorrà ordinare, nel pieno

rispetto di tutte le normative vigenti al fine di garantire la perfetta esecuzione delle stesse, la loro piena funzionalità e le condizioni di sicurezza degli addetti ai lavori.

7. Nell'importo dell'appalto, composto di più opere, sono inclusi tutti gli oneri necessari, anche se non esplicitamente menzionati, per rendere ogni singola opera completa e funzionante in ogni sua parte, rispondente a tutte le normative di legge, con le caratteristiche e prestazioni richieste. L'Assuntore, qualora ricorrano le condizioni e ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, dovrà consegnare ogni opera completa di tutte le documentazioni e/o verifiche statiche richieste, nonché delle certificazioni necessarie all'esercizio delle stesse.
8. Gli interventi affidati saranno remunerati esclusivamente con contabilizzazione a misura, e i corrispettivi verranno attinti in relazione ai prezzi unitari dai prezzi di riferimento (ultimo aggiornamento) di seguito specificati, in ordine di preferenza e priorità:
 - a) ai Prezzari Comunali se esistenti;
 - b) Prezzario della Camera di Commercio territorialmente competente;
 - c) ai Prezzari Regionali;
 - d) prezzi informativi dell'edilizia edito dalla Tipografia del genio Civile (DEI);
 - e) Verbale di concordamento nuovo prezzo.

Tutti i prezzi utilizzati per la remunerazione delle attività dovranno essere **ribassati della percentuale di ribasso offerto dal Assuntore in sede d'offerta economica, anche quelli desunti a valle del Verbale di concordamento nuovo prezzo.**

9. I prezzari sono indicati in ordine decrescente di utilizzo, vale a dire che dovendo realizzare un intervento, il costo dovrà essere cercato prima nel prezzario di cui alla lettera a) e, qualora non presente, nel prezzario di cui alla lettera b) e così via.
10. Non saranno riconosciute maggiorazioni di natura discrezionale ai predetti prezzi unitari (in base ad eventuali possibili valutazioni responsabili del D.L. e/o del RUP e/o del progettista) fatta eccezione per quanto previsto all'art. 2 punto 1. lettera c), e quindi non saranno ad esempio riconosciuti incrementi per:
 - *lavori da eseguire in ambienti occupati, nei quali si rende necessario provvedere a movimentazioni di suppellettili ed arredi e/o adottare accorgimenti particolari finalizzati ad evitare l'interruzione dell'attività lavorativa dell'organo usuario;*
 - *lavori da eseguire su edifici di pregio architettonico e/o vincolati oppure ubicati in "centri storici" o in zone con accesso disagiato per gli automezzi;*
 - *lavori da eseguire all'interno di zone ove devono essere assicurate particolari limitazioni e/o misure di sicurezza e controllo per l'accesso delle maestranze ed operatori;*
 - *qualsiasi particolare condizione in cui possano svolgersi i lavori;*
11. Gli importi riportati per le singole voci di listino, al netto del ribasso effettuato in sede di offerta, dovranno essere applicati a tutte le attività che verranno eseguite negli interventi affidati: all'importo così ottenuto andranno aggiunti i costi della sicurezza di volta in volta predeterminati dalla Stazione Appaltante e già quantificati nel singolo contratto esecutivo.
12. I prezzari si intenderanno automaticamente sostituiti dai nuovi prezzari aggiornati dal momento della pubblicazione ufficiale di questi ultimi, fermo restando che il listino sub (c) verrà comunque utilizzato solo nel caso in cui la voce ricercata non sia stata riscontrata nel listino sub (a e b) anche nel caso in cui l'aggiornamento abbia riguardato uno solo dei due

listini. Le versioni aggiornate dei prezzi verranno applicate dalla Stazione Appaltante nei nuovi contratti esecutivi, per attività non ancora iniziate.

13. Per lavorazioni che prevedano prezzi unitari non rinvenibili nei suddetti prezzi potrà provvedersi:
 - a. per assimilazione ai prezzi esistenti;
 - b. determinando nuovi prezzi sulla scorta di indagini di mercato e di analisi prezzi;
14. Tutti i prezzi si riferiscono a lavori interamente finiti in ogni parte, a perfetta regola d'arte, secondo le modalità prescritte.
15. I prezzi unitari comprendono e compensano sia tutte le spese che tutti gli oneri comunque correlati all'esecuzione delle prestazioni necessarie per l'espletamento delle prestazioni oggetto dell'appalto, compresi gli oneri non espressamente previsti nel presente Capitolato e comunque necessari a garantire la perfetta esecuzione delle prestazioni previste, nonché tutto il materiale e i mezzi d'opera necessari, nonché gli oneri della sicurezza propri dell'Appaltatore.
16. Sono sempre compresi nei prezzi, qualora non oggetto di apposite voci, i trasporti all'interno dell'area di cantiere, i carichi, gli scarichi, le movimentazioni, i tiri in alto e in basso, ogni altra opera o fornitura provvisoria necessarie alla esecuzione dell'opera.
17. Gli oneri relativi allo smaltimento a discarica dei materiali, sia ordinari che eventualmente contenenti rifiuti speciali (ad es. amianto), verranno riconosciuti solo dopo la presentazione alla D.L. delle copie dei FIR-Formulari Identificativi del Rifiuto che dovranno essere trasmessi timbrati e firmati dalla discarica/impianto di smaltimento. Tutte le procedure dovranno essere svolte in piena conformità con quanto previsto dal Sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).
18. L'appalto è amministrato in regime I.V.A. e l'Assuntore è obbligato al rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalle leggi vigenti per l'applicazione della suddetta imposta.

Art. 5. Categorie dei lavori

1. Ai sensi dell'articolo 61 del D.P.R. 207/2010 ed in conformità all'allegato «A» al predetto Regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente OG1 e categoria OG2.

REQUISITI SOA E CLASSIFICHE MINIME PREVISTE						
LOTTI	Massimale netto dei lavori in OG1 [€]	SOA OG1 - classifiche	Massimale netto totale dei lavori in OG2 [€]	SOA OG2 - classifiche	Massimale netto totale dei lavori	Oneri interferenziali [€]
LOTTO 1 - ABRUZZO	1.022.102,98 €	III CLASS.	- €	NO SOA	1.022.102,98 €	20.442,06 €
LOTTO 2 - BASILICATA	360.484,34 €	II CLASS.	36.397,28 €	NO SOA	396.881,62 €	7.937,63 €
LOTTO 3 - BOLZANO	72.861,79 €	NO SOA	78.435,72 €	NO SOA	151.297,51 €	3.025,95 €
LOTTO 4 - CALABRIA	610.223,99 €	III CLASS.	234.418,82 €	I CLASS.	844.642,81 €	16.892,86 €
LOTTO 5 - CAMPANIA	1.670.647,77 €	IV CLASS.	671.676,63 €	III CLASS.	2.342.324,40 €	46.846,49 €
LOTTO 6 - EMILIA R.	1.633.424,34 €	IV CLASS.	499.302,68 €	II CLASS.	2.132.727,01 €	42.654,54 €
LOTTO 7 - FRIULI V.G.	534.557,82 €	III CLASS.	175.439,62 €	I CLASS.	709.997,43 €	14.199,95 €
LOTTO 8 - LAZIO	2.544.292,46 €	IV CLASS.	- €	NO SOA	2.544.292,46 €	50.885,85 €
LOTTO 9 - UFFICI CENTRALI	1.632.501,15 €	IV CLASS.	- €	NO SOA	1.632.501,15 €	32.650,02 €
LOTTO 10 - LIGURIA	573.993,41 €	III CLASS.	330.708,55 €	II CLASS.	904.701,96 €	18.094,04 €
LOTTO 11 - LOMBARDIA	2.992.123,33 €	IV BIS CLASS.	1.050.773,91 €	III BIS CLASS.	4.042.897,24 €	80.857,94 €
LOTTO 12 - MARCHE	641.768,98 €	III CLASS.	91.708,66 €	NO SOA	733.477,64 €	14.669,55 €
LOTTO 13 - MOLISE	151.280,09 €	I CLASS.	71.015,42 €	NO SOA	222.295,51 €	4.445,91 €
LOTTO 14 - PIEMONTE	1.876.325,99 €	IV CLASS.	598.605,82 €	III CLASS.	2.474.931,81 €	49.498,64 €
LOTTO 15 - PUGLIA	1.156.992,21 €	III BIS CLASS.	502.368,34 €	II CLASS.	1.659.360,55 €	33.187,21 €
LOTTO 16 - SARDEGNA	1.227.519,91 €	III BIS CLASS.	- €	NO SOA	1.227.519,91 €	24.550,40 €
LOTTO 17 - SICILIA	2.244.885,04 €	IV CLASS.	221.999,39 €	I CLASS.	2.466.884,44 €	49.337,69 €
LOTTO 18 - TOSCANA	1.651.069,32 €	IV CLASS.	56.331,58 €	NO SOA	1.707.400,91 €	34.148,02 €
LOTTO 19 - TRENTO	310.241,76 €	II CLASS.	34.349,38 €	NO SOA	344.591,13 €	6.891,82 €
LOTTO 20 - UMBRIA	505.294,66 €	II CLASS.	- €	NO SOA	505.294,66 €	10.105,89 €
LOTTO 21 - VALLE D'A.	35.795,12 €	NO SOA	42.344,49 €	NO SOA	78.139,61 €	1.562,79 €
LOTTO 22 - VENETO	1.404.753,64 €	III BIS CLASS.	450.983,63 €	II CLASS.	1.855.737,26 €	37.114,75 €
tot. =	24.853.140,10 €		5.146.859,90 €		30.000.000,00 €	600.000,00 €

- Le opere da realizzarsi nel contesto del presente appalto, salve le più precise disposizioni che verranno impartite all'atto esecutivo dalla Direzione Lavori, potranno riguardare le tipologie di lavorazioni afferenti, in via generale, alla declaratoria di cui alla **cat. SOA OG1 – Edifici civili e industriali** e, in via minoritaria, alla **cat. SOA OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela**.
- Per i Lotti ove l'importo a base di gara non determini l'obbligo di possesso della relativa attestazione SOA (<150.000€), l'operatore economico potrà partecipare qualora in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo:
 - importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;*
 - costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);*
 - adeguata attrezzatura tecnica.*
- In caso di partecipazione in forma raggruppata, è prescritta la qualificazione delle singole imprese del RTI in misura corrispondente alla quota dei lavori assunti, fermo restando che l'esecutore associato in RTI deve necessariamente essere in possesso di attestazione SOA se l'importo dei lavori complessivi del Lotto è pari o superiore a 150.000 euro.
- La Stazione Appaltante non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell'importo dell'Accordo che è meramente presuntivo e rilevante ai soli fini della costituzione della cauzione.

6. L'Appaltatore per contro è vincolato all'esecuzione dei lavori di manutenzione che, in base al presente accordo, saranno richiesti con specifici contratti esecutivi dalla Stazione appaltante qualunque risulti essere l'importo complessivo finale dei contratti esecutivi medesimi nei limiti definiti dall' Accordo Quadro.
7. Ove l'Appaltatore non sia in possesso dei requisiti di esecuzione prescritti dalle vigenti norme in relazione a talune lavorazioni elencate all'art. 4, comma 8 (quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale, interventi di natura impiantistica complementari all'esecuzione di quelli principali), egli dovrà richiedere l'autorizzazione al subappalto di dette lavorazioni, in favore di Operatori in possesso dei prescritti requisiti, con le modalità di cui all'art. 45 del presente CSA.

Art. 6. Contratti Esecutivi

1. L'Accordo Quadro trova realizzazione per il tramite di singoli contratti esecutivi nei quali sono indicati:
 - a. la **descrizione** e la **localizzazione** dell'intervento da eseguire;
 - b. la **classificazione del tipo d'intervento**: "*non urgente*", "*urgente*", "*di somma urgenza*";
 - c. il **termine di inizio lavori** ed il **termine di ultimazione** stabilito secondo l'esclusiva ed insindacabile valutazione del Direttore Lavori in base alle specifiche caratteristiche dei lavori da realizzare e dei luoghi di intervento;
 - d. voci di computo e quantificazione degli eventuali oneri della sicurezza;ed a cui sono allegati in caso di "lavori non urgenti":
 - e. Computi Metrici Estimativi e gli eventuali elaborati progettuali sviluppati dall'Assuntore ed approvati dalla Struttura tecnica della Stazione Appaltante;
 - f. il cronoprogramma lavori;
 - g. il Piano di Sicurezza e coordinamento di cui all'allegato XV del D.Lgs. 81/2008, o, qualora il predetto piano non sia necessario ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 88 e ss. del TUSL, l'indicazione degli eventuali rischi da interferenza sul luogo di esecuzione dei lavori e la quantificazione degli oneri della sicurezza che dovrà essere redatto dall' Assuntore;
 - h. il nominativo del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi del TUSL, ove nominato;
 - i. il giorno e l'ora di convocazione dell'Assuntore per la consegna del cantiere;
 - j. ogni altro dato o documento necessario o opportuno ai fini della qualificazione e quantificazione dell'intervento e della sua esecuzione.

In caso di lavori "*urgenti*" od "*in somma urgenza*" da eseguire a fronte dell'Ordinativo emesso ai sensi dell'art. 4, comma 2, verranno allegati ai contratti esecutivi stipulati a ratifica la sola contabilità lavori ed eventuali elaborati progettuali *as built* sviluppati dall'Assuntore.

2. Trattandosi di lavori di manutenzione, i singoli interventi potranno essere di limitata entità, interessare contemporaneamente anche più luoghi ed essere ordinati senza che sia rispettata alcuna regolarità e/o continuità. Questo potrà comportare anche l'interruzione, la ripresa dei

lavori e/o la presenza di brevi periodi di inattività che non avranno caratteristica di “sospensione”. Per tali motivi l’Assuntore non potrà avanzare pretese per maggiori oneri, indennizzi o compensi particolari.

3. Le opere saranno realizzate con le modalità specificate nel presente Capitolato Speciale d’Appalto, attenendosi alle disposizioni che la Direzione Lavori vorrà impartire e secondo le priorità che la Stazione Appaltante di volta in volta comunicherà all’Assuntore. In base all’entità dei singoli interventi la Committente potrà fornire la documentazione tecnica (da semplici indicazioni sino al progetto esecutivo) necessaria alla relativa localizzazione ed esecuzione.
4. L’Assuntore, con la sottoscrizione del contratto, si impegna a fare proprie tali indicazioni dopo averle attentamente ed esaurientemente valutate, assumendone la responsabilità in merito alla corretta realizzazione delle opere.
5. In presenza di fabbisogni manutentivi non urgenti, la Stazione Appaltante trasmetterà all’Assuntore a mezzo PEC o e- mail un’apposita segnalazione di intervento. L’Appaltatore entro e non oltre **10** giorni lavorativi (dicasi **dieci**) dalla segnalazione provvederà a redigere preventivo di spesa sulla base degli accordi contrattuali. Successivamente la Stazione Appaltante redigerà apposito contratto applicativo da sottoporre alla firma dell’Assuntore il quale dovrà dare inizio ai lavori entro i successivi **10** giorni lavorativi (dicasi **dieci**). In caso di interventi urgenti e di somma urgenza è ammesso che i lavori vengano eseguiti direttamente a seguito di ordinativo della Stazione Appaltante fermo restando l’obbligo della successiva sottoscrizione a ratifica del contratto esecutivo. Solo in caso di interventi di somma urgenza è ammesso che la richiesta di intervento venga anticipata per le vie brevi.
6. Ai sensi del comma 5, **l’Assuntore dovrà provvedere all’elaborazione dei computi metrici estimativi necessari per la realizzazione degli interventi in questione.** I suddetti preventivi delle opere da eseguire dovranno:
 - essere redatti secondo le prescrizioni del Codice, del Regolamento e di ogni ulteriore ed eventuale provvedimento attuativo delle disposizioni del D.Lgs. 50/2016;
 - prevedere la fornitura e la posa in opera di tutti i materiali ed accessori che risultano necessari per consegnare i lavori eseguiti a perfetta regola d’arte.

Tali preventivi saranno sottoposti all’esame del Responsabile del Procedimento per il tramite del Direttore dei Lavori, che ha il diritto di richiedere tutte le modifiche che riterrà opportune e la facoltà di procedere o meno alla relativa approvazione.

L’Assuntore provvederà alla predisposizione e alla gestione delle pratiche per l’ottenimento delle autorizzazioni e dei nulla osta necessari alla realizzazione dei lavori anche con l’impiego, ove previsto, di professionisti abilitati, fermo restando i rimborsi di cui all’art. 67.
7. La stima che determinerà l’importo dei costi della sicurezza, da inserire nei singoli contratti esecutivi, in applicazione delle specifiche procedure di sicurezza ove previste, verrà determinata dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione, se nominato, o dal direttore dei lavori applicando i prezzi dei listini di riferimento.
8. Prima della sottoscrizione del contratto esecutivo, qualora ne ricorrano i presupposti, l’Assuntore dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante:

- a. *l'accettazione del cronoprogramma per l'esecuzione dell'intervento, formulato in giorni naturali e consecutivi, con fissazione della data di consegna dei Lavori e di quella di ultimazione;*
 - b. *ove necessarie, le proprie proposte di integrazione o modifica dell'eventuale Piano di Sicurezza e Coordinamento trasmesso dalla Stazione Appaltante;*
 - c. *il Piano Operativo di Sicurezza di cui all'allegato XV del D.L.gs. 81/2008;*
 - d. *ogni altro elemento necessario o semplicemente utile a qualificare l'intervento;*
 - e. *dichiarazione di sussistenza dei requisiti generali e speciali dichiarati in sede di partecipazione alla procedura di gara.*
9. In caso di interventi "urgenti" e/o di "somma urgenza" e di limitata durata temporale su ciascun sito (inferiori a 5 uomini/giorno) si prescinderà dalla trasmissione delle documentazioni di cui al precedente comma 8.
 10. Sarà facoltà della Stazione Appaltante mutare in ogni momento i contenuti degli atti predetti ed il processo autorizzativo degli interventi, nei limiti in cui ciò non comporti l'abbreviazione dei termini di operatività stabiliti in favore dell'Assuntore. I mutamenti saranno tempestivamente comunicati all'Assuntore.
 11. Sarà onere dell'Assuntore garantire sempre la disponibilità di maestranze in numero idoneo per far fronte a tutti i contratti esecutivi e/o ordinativi d'intervento, anche di carattere urgente.
 12. È possibile che vengano commissionati all'Assuntore più lavori contemporaneamente: anche in tal caso l'Assuntore dovrà garantire sempre la disponibilità di maestranze in numero idoneo per far fronte a tutte le previsioni dei contratti esecutivi e/o Ordinativi di intervento.
 13. L'Assuntore potrà trasmettere alla Stazione Appaltante, in ogni momento, una propria proposta d'intervento, qualora abbia riscontrato esigenze manutentive di carattere ordinario o straordinario all'interno degli stabili.

CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 7. Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto

1. In caso di insufficienza di specifiche tecniche per l'esecuzione dei contratti esecutivi di lavoro, dovrà essere adottata la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato affidato e, comunque, quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza, economicità e di buona tecnica esecutiva, fatta salva comunque la tempestiva comunicazione alla Direzione Lavori.
2. Qualora dovessero essere riscontrate eventuali discordanze tra i contenuti dei documenti a corredo del contratto, la relativa prevalenza sarà determinata secondo il seguente ordine decrescente di successione:
 - a. Capitolato tecnico e suoi allegati,
 - b. Offerta economica dell'Appaltatore;
 - c. Contratto normativo;
 - d. Bando e Disciplinare di gara con relativi allegati;
 - e. Contratto/i esecutivo/i;
 - f. Offerta tecnica dell'Appaltatore;

3. In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
4. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati da raggiungere con il medesimo; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.

Art. 8. Documenti che fanno parte del Contratto normativo e dei Contratti esecutivi

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto normativo, ancorché non materialmente allegati, i seguenti documenti:

- a. il Capitolato Generale d'Appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto in vigore e non in contrasto con il presente Capitolato Speciale o non previsto da quest'ultimo;
 - b. il presente Capitolato Speciale d'Appalto;
 - c. gli elenchi dei prezzi unitari di cui all'art. 4 punto 8 del presente C.S.A.;
 - d. le polizze di garanzia di cui agli artt. 33 e 35.
2. Fanno parte integrante e sostanziale dei singoli contratti esecutivi, ancorché non materialmente allegati:
- a. tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo del singolo intervento, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo;
 - b. il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ai sensi dell'allegato XV del D.Lgs. 81/2008;
 - c. il Piano Operativo di Sicurezza di cui all'articolo 89 comma 1, lettera h), del D.Lgs. 81/2008 e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto.
3. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
- a. il decreto Legislativo 19 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., recante *«Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»*;
 - b. il DM 49/2018 recante: *«Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»*;
 - c. il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii., recante

- «Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici» per le parti non abrogate dal D.L.gs. 50/2016;
- d. tutte le linee guida e i provvedimenti attuativi del D.L.gs. 50/2016, anche se approvati successivamente alla stipula del contratto normativo;
 - e. il Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici adottato con D.M.LL.PP. 19/4/2000 n. 145, ove applicabile, a seguito della parziale abrogazione di cui all'art. 358 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
 - f. il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81: «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;
 - g. ogni Regolamento interno dell'Agenzia delle Entrate approvato ufficialmente, per quanto non in contrasto con le precedenti norme.

Per tutto quanto non espressamente previsto, si rimanda alle previsioni dei Contratti, alle disposizioni normative in tema di appalti pubblici, alle previsioni del Codice Civile ed alla normativa comunque applicabile in materia.

- 4. L'Assuntore è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni di legge, regolamenti, norme, ecc., vigenti in materia di pubblici appalti anche se non elencate e di quelle che dovessero essere emanati nel corso del periodo di durata contrattuale. Parimenti egli dovrà osservare tutte le norme regolamentari e le disposizioni emanate dalle Autorità Regionali, Provinciali, Comunali, della Pubblica Sicurezza, ecc. ivi comprese le prescrizioni emesse anche in circostanze eccezionali e con validità temporanea. Dovrà inoltre tener conto degli impedimenti connaturati al tipo di attività da svolgere (traffico veicolare e pedonale, autovetture in sosta, presenza di alberature, ecc.). Resta contrattualmente convenuto che, anche se da tali norme, disposizioni, prescrizioni e impedimenti dovessero conseguire gravami e limitazioni delle opere, ciò non potrà comportare per l'Assuntore alcun diritto nei confronti della Stazione Appaltante, avendone l'Assuntore medesimo tenuto conto nella formulazione dell'offerta.
- 5. L'Assuntore dovrà inoltre ottemperare, sotto la propria esclusiva responsabilità, ai regolamenti e alle disposizioni vigenti o che saranno emanati nel corso dei lavori, in materia di materiali da costruzione, componentistica, tutela ambientale, smaltimento rifiuti, antichità e belle arti, sicurezza e igiene del lavoro ed in genere in materia di trattamento e tutela dei lavoratori, nonché a tutte le norme regolamentari e alle prescrizioni delle competenti Autorità, con conseguenti oneri a suo carico.
- 6. Qualora, dopo la data di stipula dei contratti esecutivi e fino all'ultimazione dei relativi lavori, intervenissero nuove normative tecniche applicabili agli immobili ed agli impianti oggetto del presente appalto, o modifiche a quelle esistenti, esse dovranno essere ugualmente rispettate, con onere a carico dell'Assuntore, non solo per la parte dei lavori e forniture non ancora eseguiti, ma anche per quanto già eseguito ma non ancora preso in consegna dalla Stazione Appaltante; ciò anche qualora non ne venisse espressamente richiesto l'adeguamento, rimanendo l'Assuntore solo responsabile della completa rispondenza degli impianti, delle loro parti e delle loro apparecchiature, alle normative vigenti all'atto dell'esecuzione.

Art. 9. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. La sottoscrizione dei contratti normativi e esecutivi da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei loro allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e per quanto attiene la perfetta esecuzione dei lavori.
2. L'Appaltatore dà atto, in sede di sottoscrizione del contratto normativo e in sede di affidamento dei singoli contratti esecutivi, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità della documentazione relativa all'Accordo Quadro, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori.
3. La stipula dell'Accordo Quadro è subordinata:
 - a. alla verifica da parte del Committente, nei modi e termini stabiliti dalla disciplina in materia, della sussistenza in capo all'Assuntore:
 - i. dei requisiti di carattere generale circa l'assenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle gare;
 - ii. dei requisiti di idoneità tecnico organizzativa previsti dalla lex specialis di gara;
 - iii. del requisito dell'inesistenza di cause ostative alla stipula ai sensi della normativa in materia di lotta alla delinquenza mafiosa;
 - b. alla presentazione di una polizza assicurativa che tenga indenne la stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi in esecuzione dei lavori fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione;
 - c. alla positiva verifica dell'applicazione del Contratto Nazionale di lavoro degli operai dipendenti dalle Aziende edili ed affini e degli accordi locali ed aziendali integrativi dello stesso in vigore al momento dell'esecuzione dei lavori;
 - d. se l'Operatore aggiudicatario è costituito in forma societaria diversa dalla società di persone, alla presentazione di una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del d.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del lavoro;
 - e. al versamento delle eventuali spese contrattuali;

4. Entro **20** giorni (dicasi **venti**) consecutivi dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, l'Aggiudicatario è tenuto a produrre tutta la documentazione che verrà richiesta dalla Stazione Appaltante ai fini della stipula del relativo Accordo Quadro.
5. All'esito delle verifiche effettuate sulla base della documentazione presentata (aggiudicazione efficace), l'Appaltatore verrà invitato a stipulare il contratto nei termini di cui al successivo comma 7.
6. Ove l'Appaltatore non si presenti per la stipula del contratto nel termine fissato (anche per via elettronica) o sia inadempiente ad uno qualsiasi degli adempimenti previsti nel presente articolo, la Committente potrà procedere all'escussione della cauzione provvisoria ed all'affidamento dell'Accordo Quadro al secondo in graduatoria.
7. La stipula del contratto normativo avrà entro **60** giorni (dicasi **sessanta**) a decorrere dalla data di comunicazione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva.

Art. 10. Fallimento dell'Appaltatore

1. In caso di fallimento dell'Appaltatore la Stazione Appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'articolo 110 del D.L.gs. 50/2016.
2. Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'articolo 48 del D.L.gs. 50/2016.

Art. 11. Rappresentante dell'Appaltatore, domicilio e sede operativa; direttore cantiere

1. L'Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del Capitolato Generale d'Appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notifica o comunicazione dipendente dal contratto.
2. Se l'Appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione Appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del Capitolato Generale d'Appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione Appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'Appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.
3. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione dei cantieri. Il Direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
4. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 12. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti (anche relativamente ad eventuali impianti tecnologici) oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nei contratti esecutivi, nel presente Capitolato Speciale, negli elaborati grafici dei progetti esecutivi e nella descrizione delle singole voci dei prezzi di riferimento.
2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, si applicano gli articoli 16 e 17 del Capitolato Generale d'Appalto.
3. Tutti i prodotti/elementi costruttivi per i quali è richiesto il requisito della reazione/resistenza al fuoco ai fini della sicurezza in caso d'incendio potranno essere impiegati se in linea con quanto previsto dal Decreto M.I. del 16 febbraio 2007 (G.U. n. 74 del 29/03/07 - Suppl. Ord. n. 87) e ss.mm.ii. e con la normativa vigente.
4. In particolare, i prodotti per i quali è prescritta la classificazione di resistenza al fuoco, dovranno essere muniti di marcatura CE, fatta eccezione per le porte e gli altri elementi di chiusura il cui impiego è subordinato al rilascio dell'omologazione ai sensi degli artt. 5 e 6 del d.M.I. del 21/06/04 e consentito nel rispetto dell'art. 3 del medesimo decreto. Per i materiali e/o gli elementi costruttivi per i quali è prescritta la classificazione di resistenza al fuoco, l'Assuntore dovrà presentare prima della posa in opera la documentazione attestante la classe di resistenza al fuoco dei materiali sia per quelli muniti di marcatura CE che per quelli muniti di omologazione.
5. Al termine dei lavori i prodotti e gli elementi costruttivi per i quali è richiesta la classificazione di resistenza al fuoco dovranno essere certificati da un professionista in conformità al D.M.I. del 04/05/98 e ss.mm.ii., che ne attesti la classe di resistenza al fuoco secondo le modalità indicate all'art. 2 commi 4, 5 e 6, del d.M.I. 16/02/07 e ss.mm.ii..
6. Tra gli obblighi dell'Assuntore rientra la predisposizione, a sua cura e spese, di tutta la documentazione di legge sulla base dei modelli di cui alla Circolare Ministero dell'Interno prot. n. P. 515/4101 sott. 72/E.6 del 24/04/08 e ss.mm.ii., secondo le modalità indicate nel d.M. 16/02/07 e s.m.i. (Mod. CERT. REI - DICH. PROD. - DICH. IMP. o - comunque - sulla base della modulistica ufficiale aggiornata); i modelli dovranno essere elaborati e sottoscritti a seconda dei casi da un professionista iscritto agli elenchi del Ministero dell'Interno di cui alla legge n. 818/1994 o direttamente dall'installatore. Ai modelli dovranno essere allegate le documentazioni di legge tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: dichiarazione di conformità del prodotto a firma del produttore (per prodotti omologati); etichettatura completa della marcatura CE e relativa documentazione di accompagnamento; certificato di prova per i prodotti classificati ai sensi dell'art. 10 del 26/06/84; dichiarazione di corretta posa in opera redatta dall'installatore.
7. Per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione del D.M. 22/01/08 n. 37, l'installatore dovrà rilasciare dichiarazione di conformità sulla base dello specifico modello ministeriale (DICH. IMP-2008 o comunque sulla base della modulistica ufficiale aggiornata).

Per gli impianti ricadenti nel campo di applicazione del D.M. 22/01/08 n. 37, dovrà essere rilasciata da un professionista la certificazione di corretta installazione e funzionamento dell'impianto sulla base dello specifico modello ministeriale (CERT. IMP-2008 o comunque sulla base della modulistica ufficiale aggiornata) oltre alla dichiarazione di conformità prevista dall'art. 7 del d.M.22/01/08 n. 37.

8. L'Appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.
9. L'Appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti del 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).

Art. 13. Convenzioni in materia di valuta e termini

1. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante i valori in cifra assoluta si intendono espressi in euro.
2. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.
3. Tutti i termini di cui al presente Capitolato Speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 14. Durata dell'Accordo Quadro

1. L'Accordo Quadro (per ciascun Lotto) avrà durata di **36 mesi (trentasei mesi)**, con decorrenza dalla data di sottoscrizione. Non è prevista alcuna opzione di rinnovo.
2. L'Accordo Quadro cesserà di produrre effetti nel caso in cui, prima della scadenza di cui al punto che precede, venga raggiunto l'importo massimo contrattuale del Lotto.
3. A fronte della mancata previsione dell'opzione di rinnovo, sin dal bando di gara sarà prevista la possibilità di ricorrere all'eventuale proroga cd. tecnica, ovvero quella diretta a consentire la mera prosecuzione del rapporto contrattuale in corso, nelle more dell'espletamento della una nuova procedura di gara, così come codificato dall'art. 106 comma 11 del D.lgs. 50/2016.
4. Ove, alla data di scadenza del termine di cui al comma 1, fossero in corso l'esecuzione od il completamento di lavori richiesti con contratti esecutivi stipulati con la Stazione Appaltante prima di tale data, detto termine si intenderà protratto nel tempo per un periodo pari alla durata dei lavori indicata nel contratto applicativo relativo.
5. Detta protrazione dei termini non darà all'Appaltatore alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere o proroghe dell'Accordo Quadro, essendosi tenuto conto di

siffatte eventualità nella determinazione dei prezzi di tariffa, che comprendono e compensano ogni relativo onere.

6. Le condizioni previste nell'Accordo Quadro avranno valore e troveranno applicazione per tutti i singoli contratti esecutivi affidati prima dello spirare del termine di cui al precedente punto 1, anche qualora l'esecuzione delle lavorazioni oggetto di detti contratti esecutivi dovesse avere inizio, essere eseguita e/o concludersi successivamente alla suddetta scadenza.
7. Non potranno essere stipulati contratti esecutivi dopo la scadenza del termine di cui ai commi 1 e 2.
8. Non sono ammesse proroghe al termine di cui al comma 1, salvo quanto stabilito dal precedente comma 3.

Art. 15. Consegna e inizio dei lavori

1. La consegna generale delle attività sarà effettuata entro e non oltre **15** giorni (dicasi **quindici**) dalla stipula dell'Accordo Quadro, previa convocazione dell'Assuntore. Solo dopo tale consegna si potrà dare corso all'esecuzione dei lavori previa sottoscrizione dei relativi "Contratti esecutivi" o dell'emissione di "Ordinativi".
2. Il R.U.P. accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all'articolo 40 del presente C.S.A. prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l'esito al Direttore dei Lavori. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
3. E' facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipula dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'articolo 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l'appalto è destinato a soddisfare. Il Direttore dei Lavori provvede in via d'urgenza su autorizzazione del R.U.P. e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l'immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.
4. Se nel giorno fissato e comunicato l'Assuntore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore dei Lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a **5** (dicasi **cinque**) giorni e non superiore a **15** (dicasi **quindici**). Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
5. **L'Assuntore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei Lavori relativi a ciascun contratto applicativo, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile. Sarà onere della Stazione Appaltante verificare, prima della stipula del Contratto applicativo e di ciascun pagamento in acconto o a saldo, il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'Assuntore e degli eventuali subappaltatori.**

6. La sottoscrizione di ciascun contratto applicativo costituirà consegna dei lavori relativa agli interventi in esso ricompresi anche se relativi a più siti. In caso si dovesse rendere necessario procedere a consegne parziali, verranno redatti specifici atti. Per ogni contratto applicativo verrà definita una data di inizio e la durata dei lavori e verrà stabilito un cronoprogramma relativo ai singoli interventi. Il mancato rispetto delle date di inizio e/o fine lavori ai sensi degli artt. 2 e 16 verranno sanzionati nei termini di cui all'art. 19.
7. La sottoscrizione dei singoli contratti esecutivi equivale alla tacita dichiarazione del sussistere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.
8. L'inadempimento dell'Appaltatore alla sottoscrizione dei contratti esecutivi e conseguente presa in consegna dei lavori dà facoltà alla stazione appaltante di risolvere l'accordo, ai sensi dell'articolo 1456 del Cod.Civ., e di incamerare la cauzione ai sensi dell'articolo 1382 del Cod.Civ., salvo il risarcimento del maggior danno. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento della parte residuale dell'Accordo Quadro, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

Art. 16. Termini per l'esecuzione dei lavori

1. Stante la natura di Accordo Quadro, gli Interventi si svolgeranno in relazione alle effettive necessità indicate dalla Stazione Appaltante a mezzo di Contratti esecutivi. L'Assuntore dovrà pertanto mettere a disposizione, tempestivamente e proficuamente, le risorse necessarie per eseguire gli interventi richiesti, rispettando i tempi di inizio lavori indicati ai sensi dell'art. 2 ed i termini di ultimazione che saranno stabiliti secondo l'esclusiva ed insindacabile valutazione del Direttore Lavori. È prevista la possibilità che un contratto applicativo riguardi più lavorazioni su stabili differenti e da eseguire contemporaneamente.
2. I tempi richiamati nel presente articolo si intendono riferiti a giornate lavorative; non saranno ammessi differimenti per tener conto delle ferie contrattuali, di ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.
3. Ogni lavoro ordinato si potrà ritenere concluso (e di conseguenza sarà autorizzata la relativa contabilizzazione all'interno del S.A.L. di competenza) esclusivamente a seguito:
 - a. della consegna da parte dell'Assuntore di tutti i rendiconti, della documentazione e degli eventuali certificati previsti per legge e/o richiesti dalla Stazione Appaltante;
 - b. dell'emissione dell'attestazione di Regolare Esecuzione ovvero del Certificato di Collaudo da parte del D.L.
4. **Per gli interventi classificati come "non urgenti", di cui all'art.2 comma 1 lettera a) del presente capitolato, la Stazione Appaltante garantirà all'Assuntore un ordinativo minimo di € 1.000,00.**

Art. 17. Proroghe dei singoli contratti

1. Qualora l'Esecutore non riesca ad ultimare i lavori nei termini previsti per cause a lui non imputabili, può chiedere, prima della scadenza dei termini anzidetti, una proroga del termine di esecuzione alla Direzione Lavori.

2. La richiesta è presentata al Direttore dei Lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del Direttore dei Lavori.
3. La proroga del termine di esecuzione è concessa ovvero negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro **5** (dicasi **cinque**) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.
4. Nel caso di lavori “urgenti” o di “somma urgenza” si applicano le disposizioni di cui ai commi precedenti in relazione agli Ordinativi emessi.

Art. 18. Sospensioni ordinate dal Direttore dei Lavori

1. Qualora circostanze speciali, quali cause di forza maggiore, condizioni climatologiche ovvero altre simili circostanze impediscano, in via temporanea, che gli interventi procedano utilmente e a regola d'arte, o per ragioni legate alla sicurezza del cantiere, il Direttore dei Lavori ordina la sospensione dell'esecuzione, disponendone la ripresa quando siano cessate le cause di sospensione degli stessi.
2. Per la sospensione disposta nei casi, modi e termini indicati al comma 1, non spetta all'Esecutore alcun compenso o indennizzo.

Art. 19. Penali

1. L'Esecutore, salve le ulteriori conseguenze di legge e/o di contratto, andrà soggetto a penali, secondo il seguente prospetto relativo all'**organizzazione del servizio**:
 - a. **lavori di somma urgenza**:
 - ✓ mancato avvio dei lavori rispetto ai termini indicati all'art. 2:
 - 100,00 € per ogni ora a partire dall'orario di richiesta della Committenza;
 - b. **lavori urgenti**:
 - ✓ Mancato avvio dei lavori rispetto ai termini indicati all'art. 2:
 - 100,00 € per ogni giorno a partire dalla data di richiesta della Committenza
 - c. **lavori non urgenti**
 - ✓ Ritardo nell'inizio dei lavori rispetto ai termini indicati all'art. 2:
 - 0,6 per mille (euro zero e centesimi sessanta ogni mille) dell'importo del relativo contratto applicativo per ogni giorno lavorativo di ritardo;
 - ✓ Ritardo nell'ultimazione dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori:
 - per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo verrà applicata una penale pari all' 1,0 per mille (euro uno ogni mille) dell'importo del relativo contratto applicativo.
2. L'Esecutore, salve le ulteriori conseguenze di legge e/o di contratto, andrà soggetto ad ulteriori penali secondo il seguente prospetto:
 - a. **Mancata disponibilità dell'appaltatore a eseguire lavori contemporaneamente su più cantieri**
 - ✓ 200,00 € (duecentoeuro/00) al giorno per cantiere;
 - b. **Mancata fornitura della documentazione tecnica/Amministrativa: POS, PSC, AS BUILT, preventivi, etc. rispetto al termine indicato dalla Committenza**

- ✓ 100,00 per giorno di ritardo e per documento;
 - c. **Mancata comunicazione del personale presente in cantiere e/o la mancata esposizione di tesserini riconoscimento**
 - ✓ 300,00 € (trecentoeuro/00) per segnalazione;
 - d. **Mancata pulizia dell'area di cantiere e/o per mancata rimozione dei rifiuti**
 - ✓ 200,00 € (duecentoeuro/00) per segnalazione;
 - e. **Nel caso in cui venga trovato a lavorare presso il cantiere personale non regolarmente assunto dall'appaltatore o dall'eventuale subappaltatore**
 - ✓ 1.500,00 € (millecinquecentoeuro/00) per persona;
 - f. **Per aver smaltito in modo inopportuno materiale o sostanze inquinanti, oltre alla denuncia agli organi di competenza**
 - ✓ 1.500,00 € (millecinquecentoeuro /00) per episodio;
 - g. **Per non aver comunicato subappalti e subforniture ai sensi del D.Lgs 50/16 art. 105, oltre alla denuncia agli organi di competenza**
 - ✓ 1.500,00 € (millecinquecentoeuro /00) per subappalto non autorizzato;
 - h. **Per mancata risposta a richiesta di interventi Accordo Quadro (conferma o risposta negativa motivata) entro 3 giorni**
 - ✓ 500,00 € (cinquecentoeuro /00);
 - i. **Per ritardo nella consegna della quarta copia del formulario rifiuti**
 - ✓ 50,00 € (cinquantaeuro /00) per giorno per documento;
3. In ogni caso, la sommatoria delle penali applicate all'Appaltatore non potrà eccedere per ciascun contratto applicativo la misura del **10%** (dicesi **dieci per cento**) dell'importo del contratto stesso; rimane ferma la facoltà della Committente di agire per ottenere in via giudiziale il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito. Qualora anche in un singolo contratto applicativo l'ammontare delle penali risulti di importo complessivo superiore al 10% dell'importo del contratto applicativo stesso, la Committente potrà risolvere l'intero Accordo Quadro per grave inadempimento dell'Esecutore.
4. Qualora i lavori non vengano avviati entro i termini stabiliti dal contratto esecutivo, o alla scadenza del termine di ultimazione previsto i lavori non siano compiuti e perfetti secondo le valutazioni della Direzione dei Lavori, questa, mediante ordine di servizio, prescriverà l'avvio del lavoro o dei lavori ancora necessari e fisserà il tempo della loro esecuzione, senza pregiudizio della penalità per ritardata ultimazione. Trascorso inutilmente anche tale termine, i lavori occorrenti, previa la loro elencazione in un apposito verbale di constatazione da eseguirsi in seguito ad apposita visita in contraddittorio (ovvero, in caso di voluta assenza dell'Assuntore, alla presenza di almeno due testimoni estranei alla Direzione dei Lavori), saranno eseguiti d'ufficio da parte dell'Agenzia, con diritto di rivalsa per l'onere delle opere compiute, dei danni dovuti al ritardo di utilizzazione di tutte le opere appaltate, ed applicazione delle penali. Tali somme verranno poste a carico dell'Assuntore in sede del pagamento immediatamente successivo all'esecuzione delle lavorazioni in danno.
5. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al R.U.P. da parte del Direttore dei Lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di liquidazione di ogni singolo intervento.

6. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.
7. Nel caso in cui l'Esecutore non intervenga con le modalità descritte agli articoli 15 e/o 16 per n. 5 volte anche non consecutive, tale comportamento costituisce grave violazione contrattuale e comporta la risoluzione dell'Accordo Quadro senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 108 del D.lgs. 50/2016.

Art. 20. Programma esecutivo dei lavori e cronoprogramma

Per tutti i lavori qualificati come non urgenti, l'Assuntore dovrà consegnare, entro e non oltre 5 gg. dalla data di sottoscrizione del relativo contratto esecutivo, il cronoprogramma esecutivo dei lavori nel quale dovranno essere evidenziati l'inizio, l'avanzamento settimanale e il termine di ultimazione delle principali categorie di opere, precisando il tipo e la qualità delle macchine e degli impianti che l'Assuntore si obbliga in ogni caso ad impiegare, nonché il termine del loro approntamento in cantiere.

1. Nella compilazione del programma dei lavori l'Assuntore deve attenersi alle indicazioni che gli saranno fornite dalla Stazione Appaltante, dando priorità alle opere che condizionano lo sviluppo generale (o che, in accordo con la D.L., convenga eseguire anticipatamente).
2. Il programma esecutivo presentato dall'Assuntore deve essere esplicitamente approvato dalla D.L. Tale programma non vincola la Stazione Appaltante, che potrà ordinare modifiche anche in corso di attuazione senza che per esse possa essere sollevata eccezione alcuna dall'Assuntore, mentre invece è espressamente impegnativo per quest'ultimo, il quale ha l'obbligo di adeguarsi alle variazioni che la Stazione Appaltante si riserva d'apportare - in relazione alle proprie esigenze di ultimazione, anche parziale, delle opere - senza che per questo possa trarne alcun diritto e/o ragione per recedere dal contratto, o per chiedere compensi od indennizzi di qualsiasi specie, o prezzi diversi da quelli contrattualmente stabiliti. Non sono previsti compensi ulteriori o premi qualora l'esecuzione delle opere avvenga in tempi inferiori. L'approvazione del programma da parte della Stazione Appaltante non esclude tuttavia, né diminuisce, le responsabilità dell'Assuntore per la regolare e tempestiva esecuzione delle opere.
3. In caso di ritardo sul programma approvato, l'Assuntore dovrà segnalare alla Stazione Appaltante i provvedimenti che intende adottare e le conseguenti modifiche al programma tendenti al recupero del ritardo stesso, fermo restando il diritto della Stazione Appaltante di applicare le penali di cui ai precedenti articoli nel caso di mancato rispetto del termine di ultimazione degli stessi.
4. L'esecuzione di talune lavorazioni, su richiesta della Direzione dei Lavori, potrà avvenire in orari extra ufficio e in particolare dopo le ore 18.30 dei giorni lavorativi e/o nei giorni festivi e semifestivi.
5. Gli interventi di demolizione e quelli più rumorosi, ove richiesto dalla Direzione dei Lavori, dovranno essere eseguiti nell'orario 07:30÷08:30 e 15:30÷18:30 o oltre, senza che ciò possa costituire motivo per avanzare richieste di alcun tipo da parte dell'Assuntore.

Art. 21. Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione o della loro ritardata ultimazione:
 - a. l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori o dagli Organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza;
 - b. il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato Speciale o dal Capitolato Generale d'Appalto;
 - c. le eventuali controversie tra l'Appaltatore ed i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
 - d. le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
 - e. le sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante, dal Direttore dei Lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato, o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
 - f. le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. 81/2008, fino alla relativa revoca.
2. Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione degli interventi o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione Appaltante, se l'Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione Appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all'articolo 17, di sospensione dei lavori di cui all'articolo 18, per la disapplicazione delle penali di cui all'articolo 19, né possono costituire ostacolo all'eventuale risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 55.

Art. 22. Responsabile del Procedimento ed Ufficio di Direzione Lavori

Il Responsabile del Procedimento svolge le funzioni e compiti previsti dall'art. 31 del Codice dei Contratti e dalle linee guida Anac n. 3.

1. La Committente, prima dell'avvio dell'esecuzione dei lavori, nomina, su iniziativa del Responsabile del Procedimento, un Ufficio di Direzione lavori, responsabile dell'esatto adempimento da parte dell'Esecutore degli obblighi contrattuali e di legge, composto da un

Direttore dei Lavori eventualmente coadiuvato da Assistenti con funzioni di Direttori Operativi.

2. L'Ufficio è competente al controllo della buona esecuzione delle opere; in particolare, provvede alla verifica dei materiali impiegati, agli accertamenti in corso d'opera, alla misurazione e contabilizzazione delle parti d'opera eseguite, all'emissione degli stati di acconto e finale ed impartisce tutte le disposizioni che ritenga necessarie per la buona esecuzione di lavori.
3. Il Direttore dei Lavori trasmette all'Esecutore, con apposite comunicazioni scritte, tutte le comunicazioni e le istruzioni relative alla conduzione dei lavori.
4. Il Direttore dei Lavori rimane responsabile del coordinamento e della supervisione delle attività di cantiere e dell'operato degli assistenti dell'Ufficio di direzione lavori, anche in via solidale con questi ultimi.
5. Il Direttore dei Lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità del progetto e del contratto ed interloquisce in via esclusiva con l'Esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.
6. Il Direttore dei Lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi.
7. Al Direttore dei Lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal D.Lgs. 50/20016, dal Regolamento approvato con DM 49/2018 e dal D.P.R. 207/2010, per le parti non abrogate dal D.Lgs.gs. 50/2016.

CAPO 4 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 23. Remunerazione degli interventi

La contabilizzazione delle prestazioni rese dall'Appaltatore sarà effettuata separatamente per ciascun contratto esecutivo.

1. Il codice identificativo gara derivato (CIG derivato) relativo ai singoli contratti esecutivi dell'Accordo Quadro, verrà indicato di volta in volta dalla Stazione Appaltante. Il CIG dovrà essere indicato nelle singole fatture relative ad ogni contratto esecutivo.
2. Le opere oggetto dell'Accordo Quadro saranno computate a misura. L'Assuntore consegnerà al Direttore dei Lavori la contabilità dei lavori con l'indicazione delle quantità delle lavorazioni eseguite relative ai singoli contratti esecutivi. Le varie quantità di lavoro eseguito verranno determinate con misure geometriche, escluso ogni altro metodo e secondo le modalità stabilite nel Regolamento.
3. La contabilizzazione delle lavorazioni viene effettuata in conformità a quanto previsto dal Capo IV del D.M. 49/2018.
4. Gli oneri per la sicurezza sono valutati sulla base dei prezzi di cui agli elenchi prezzi indicati all'art. 4. La liquidazione di tali oneri è subordinata all'assenso del coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva, se nominato, o in alternativa del Direttore dei lavori.

5. I prezzi unitari, così come risultanti dall'applicazione del ribasso contrattuale, si intendono applicabili ad opere eseguite in modo completo, siano esse di limitata entità od eseguite a piccoli tratti, a qualsiasi altezza o profondità esse si trovino rispetto al piano del terreno, oppure in luoghi comunque disagiati o in luoghi oscuri richiedenti l'uso di illuminazione artificiale.
6. Non sono previsti lavori a corpo.
7. Nel caso in cui la Stazione Appaltante richieda l'esecuzione di interventi al di fuori dell'orario giornaliero ordinario fissato dalle ore 07:00 alle ore 18:30 dei giorni feriali, si applicano le seguenti disposizioni.
8. Per lavorazioni eseguite in orario considerato notturno dalle ore 18:30 alle ore 07:00, da eseguire su espressa richiesta scritta della Direzione dei Lavori, l'onere della mano d'opera sarà incrementato del **25%** (dicesi **venticinque per cento**) della paga oraria.
9. Per lavorazioni eseguite in orario festivo domenicale, da eseguire su espressa richiesta scritta della Direzione dei Lavori, l'onere della mano d'opera sarà incrementato del **10%** (dicesi **diecipercento**) della paga oraria.
10. Per lavorazioni eseguite in orario festivo (feste comandate), da eseguire su espressa richiesta scritta della Direzione Lavori, l'onere della mano d'opera sarà incrementato del **20%** (dicesi **ventipercento**) della paga oraria.
11. Per lavorazioni eseguite in orario considerato notturno dalle ore 18:30 alle ore 07:00 in orario festivo domenicale o festivo (festività civili o religiose), da eseguire su espressa richiesta scritta della Direzione dei Lavori, l'onere della mano d'opera sarà incrementato del **35%** (dicesi **trentacinque per cento**) della paga oraria.
12. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare direttamente, in tutto o in parte, gli acquisti di materiali e/o i noleggi di attrezzature.

Art. 24. Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera

1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla Direzione dei Lavori.

CAPO 5 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 25. Anticipazione corrispettivo contratto esecutivo

1. Su ogni singolo contratto applicativo, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016, sarà concessa, ove richiesta, l'anticipazione del corrispettivo contrattuale.
2. L'anticipazione è compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento emesso inerente il relativo contratto esecutivo.

3. L'anticipazione è revocata se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione Appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
4. L'erogazione dell'anticipazione - ove richiesta - è subordinata alla prestazione, da parte dell'Appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:
 - a. importo garantito almeno pari all'anticipazione, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al cronoprogramma dei lavori;
 - b. la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d'opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione di ogni parziale compensazione, fino all'integrale compensazione;
 - c. la garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
5. La fideiussione di cui al comma 4 è escussa dalla Stazione Appaltante in caso di insufficiente compensazione ai sensi del comma 2 o in caso di revoca dell'anticipazione di cui al comma 3, salvo che l'Appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima dell'escussione della fideiussione.

Art. 26. Pagamenti

1. Per ogni singolo contratto esecutivo si procederà alla contabilizzazione separata dei lavori, fermo restando che gli importi di tutti i contratti esecutivi confluiranno in un unico montante dei lavori eseguiti a valersi sul Lotto specifico aggiudicato. La liquidazione dei lavori svolti nell'ambito di ciascun contratto esecutivo avverrà per Stati di Avanzamento Lavori – S.A.L. che genereranno il pagamento in acconto ad ogni raggiungimento di lavori aventi un controvalore pari ad **€ 30.000,00** (dicasi **€ trentamila/00**). Nel caso di contratti esecutivi aventi un importo complessivo inferiore ad € 30.000,00, il pagamento si realizzerà con un'unica rata di Conto Finale a valle dell'avvenuto rilascio degli atti contabili previsti (SAL, Libretto delle Misure, Registro di Contabilità) a cura del Direttore dei Lavori.
2. Per ogni singolo contratto applicativo l'Appaltatore dovrà trasmettere alla Direzione dei Lavori la contabilità dei lavori eseguiti su supporto informatico redatta in formato Excel®/.dcf con allegata adeguata documentazione fotografica probante gli interventi effettuati composta da almeno due foto digitali per ogni singolo intervento.
3. A garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dei lavori per i singoli contratti esecutivi è operata una ritenuta dello **0,50%** (dicesi **zerovirgolacinquantapercento**), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di liquidazione del relativo conto finale.
4. Entro **30 (trenta)** giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:

- a. il Direttore dei Lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi del DM 49/2018, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il» con l'indicazione della data di chiusura;
 - i. *Fermi restando i compiti del direttore dei lavori, l'esecutore può comunicare alla stazione appaltante il raggiungimento delle condizioni contrattuali per l'adozione dello stato di avanzamento dei lavori.*
 - b. il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l'indicazione della data di emissione.
 - i. *I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi.*
5. La Stazione Appaltante provvede a corrispondere l'importo del certificato di pagamento entro i successivi **30** (dicasi **trenta**) giorni, mediante emissione dell'apposito mandato ed alla successiva erogazione a favore dell'Appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale che dovrà essere stilata secondo il disposto dell'art. n. 21 del d.P.R. 26.10.1972 n. 633 e ss.mm.ii. e - comunque - secondo le indicazioni della Committente.
 6. Ai sensi del decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013 n. 55, non possono essere accettate fatture che non siano trasmesse in formato elettronico. L'Appaltatore si impegna a rendere note, con apposita comunicazione scritta indirizzata all'Agenzia, eventuali variazioni dell'IBAN, rimanendo pertanto esclusa ogni altra comunicazione che non sarà pervenuta all'Agenzia. I pagamenti effettuati sul conto corrente, di cui al precedente comma, avranno effetto liberatorio.
 7. La fattura dovrà essere intestata a: Agenzia delle Entrate - via Giorgione n. 106, 00147 – Roma - CF e P. IVA: 06363391001 ed emessa elettronicamente secondo il formato di cui all'allegato A “Formato delle fatture elettroniche” del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013. L'Appaltatore prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione della fattura o del documento equivalente, nonché la corretta spedizione degli stessi, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell'Agenzia.
 8. L'Appaltatore prende atto della circostanza che l'Agenzia adotta un sistema gestionale integrato denominato Sigma e che tutte le operazioni ed i relativi pagamenti comporteranno, per l'Agenzia stessa, la necessità di inserire i dati contabili all'interno del sistema operativo adottato. In caso di applicazione delle penali sarà facoltà dell'Agenzia compensare il debito corrispondente con quanto dovuto a titolo di corrispettivo.
 9. In caso di ritardo nei pagamenti imputabile all'Agenzia verranno corrisposti gli interessi al tasso legale aumentato di 2 punti percentuali. In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile all'Agenzia.
 10. Le contabilità dei lavori relativi ad ordinativi che non siano accompagnate dalla presentazione degli allegati previsti al comma 2 saranno accantonate e contabilizzate nei successivi stati di avanzamento ma solo dopo la presentazione dei previsti allegati.
 11. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a **90** (dicasi **novanta**) giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore e - comunque - non imputabili al medesimo,

l'Appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 3.

12. I pagamenti verranno effettuati sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche indicato dall'esecutore esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario, in ottemperanza delle disposizioni sulla **tracciabilità dei flussi finanziari**, così come disposto dall'art. 3 della l. 136/2010. L'Aggiudicatario dovrà comunicare il numero di conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicato, anche non in via esclusiva (fermo restando quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo), alle commesse pubbliche. L'Aggiudicataria si impegna a comunicare all'Agenzia ogni eventuale variazione relativa al/i predetto/i conto/i corrente/i e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso/i. L'Aggiudicataria, inoltre, si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla legge. L'Aggiudicataria si impegna, altresì, a trasmettere i predetti contratti all'Agenzia, stante l'obbligo di verifica imposto alla stazione appaltante dal comma 9 del predetto art. 3 della legge n. 136/2010. L'Aggiudicataria accetta che l'Agenzia provveda alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, a mezzo bonifico bancario sull'istituto di credito o su Poste Italiane S.p.A. e sul numero di conto corrente dedicato indicato nella presente clausola, secondo quanto disposto dal contratto in questione, sulla base della consuntivazione dei servizi/forniture effettivamente prestati. L'Aggiudicataria riconosce all'Agenzia la facoltà di risolvere in ogni momento il contratto qualora venisse accertato il mancato rispetto dell'obbligo di effettuare tutte le transazioni relative all'esecuzione del contratto attraverso l'utilizzo dei conti correnti dedicati accesi presso le banche o la società Poste Italiane SpA così come previsto dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010.
13. Ai sensi dell'articolo 35, comma 32, della legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell'articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell'articolo 118, commi 3 e 6, del Codice, **il pagamento di ogni certificato di pagamento è subordinato:**
- a. all'acquisizione di ufficio del DURC relativo all'Appaltatore ed agli eventuali subappaltatori;
 - b. all'esibizione da parte dell'Appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti, sia per quanto lo riguarda direttamente che per quanto riguarda gli eventuali subappaltatori ai sensi degli articoli 46, commi 4 e 5, e 48, commi 2 e 3, del presente Capitolato;
 - c. alla trasmissione, qualora l'Appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, delle fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista relative allo stato di avanzamento precedente;
 - d. all'accertamento, da parte della Stazione Appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle

- di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere, in applicazione dell'articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, secondo le modalità e gli effetti stabiliti dal D.M. n. 40 del 2008. In caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'Agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo;
- e. al rispetto da parte dell'Appaltatore della legge n. 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui sopra;
14. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedere entro **15** (dicasi **quindici**) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione Appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all'articolo 51, comma 2.
15. In sede di liquidazione delle fatture saranno detratti gli importi dovuti sia a titolo di penale sia per qualsiasi altra omissione.
16. Non è prevista l'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

Art. 27. Conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione/Collaudo

1. Il Conto Finale sarà compilato dal Direttore dei Lavori per ciascun contratto applicativo entro il termine di 45 giorni (dicasi **quarantacinque**) dall'ultimazione dei lavori relativi a ciascun contratto esecutivo.
2. Il termine di cui al punto 1 decorrerà dalla produzione da parte dell'Esecutore di tutta la documentazione e delle certificazioni di legge e/o contrattualmente previste. In caso contrario i termini rimarranno sospesi sino a che l'Esecutore non avrà ottemperato a tale prescrizione.
3. Il Conto Finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di **15** giorni (dicasi **quindici**); se l'Appaltatore non firma il Conto Finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il Conto Finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al Conto Finale.
4. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 26,, nulla ostando, dovrà essere corrisposta entro **60** giorni (dicasi **sessanta**) dall'avvenuta emissione del Certificato di Regolare Esecuzione/Certificato di collaudo previa presentazione di regolare fattura fiscale che dovrà essere stilata con le modalità indicate all'art. 26, comma 6.
5. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile.
6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante entro **24** mesi (dicasi **ventiquattro**) dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

7. L'Appaltatore e la Direzione dei Lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
8. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all'articolo 27 per quanto applicabili.

Art. 28. Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

1. Non sono dovuti interessi per i primi **30** giorni (dicasi **trenta**) intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'articolo 27, comma 5, e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione Appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'Appaltatore gli interessi legali per i primi **60** giorni (dicasi **sessanta**) di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'Appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.
2. In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito all'articolo 27, comma 6, per causa imputabile alla Committente, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura pari al tasso B.C.E. di riferimento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2002, maggiorato di 8 (dicasi otto) punti percentuali (ex art. 2 D.lgs. 192/2012).
3. Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
4. È facoltà dell'Appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del Codice Civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Committente non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato.

Art. 29. Ritardi nel pagamento della rata di saldo

1. In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito all'articolo 28, comma 4, per causa imputabile alla Committente, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori nella misura di cui all'articolo 29, comma 2.

Art. 30. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

Si applica l'art. 29 del D.L. 27 gennaio 2022 n. 4 (*“Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”* – cd Decreto Sostegni ter).

Art. 31. Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. È vietata la cessione dei contratti sotto qualsiasi forma anche nel caso di alienazione o locazione dell'azienda o di un suo ramo; ogni atto contrario è nullo di diritto. Non trova, pertanto, applicazione la cessione legale dei contratti di cui all'art. 2558, comma 1, del Codice Civile. Nessuna pretesa l'acquirente od il locatario dell'azienda potrà far valere nei confronti della Stazione Appaltante.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106 comma 13 del D.lgs. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P..

L'Agenzia in caso di notificazione della cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente.

Qualora al momento della notifica della cessione del credito la Società risultasse, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 10.000,00, l'Agenzia si riserva il diritto, e la Società espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti. L'opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta alla società.

Al fine di adempiere alle prescrizioni contenute nella legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie" e s.m.i., l'atto di cessione dovrà contenere l'impegno espresso da parte del cessionario ad effettuare i pagamenti in favore del cedente utilizzando esclusivamente il conto da questo ultimo indicato, mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni nonché ad indicare il CIG su tali strumenti di pagamento. Analogo obbligo dovrà essere soddisfatto dal cessionario per il pagamento disposto dalla stazione appaltante.

CAPO 6 - GARANZIE

Art. 33. Garanzia definitiva

1. Ai sensi dell'articolo 103 del d.lgs. 50/2016, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di garanzia definitiva, pari al **10%** (dicasi **dieci per cento**) dell'importo contrattuale; se l'aggiudicazione è fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al **10%** (dicasi **dieci per cento**), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il **10%** (dicasi **dieci per cento**); se il ribasso è superiore al **20%** (dicasi **venti per cento**), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

2. La garanzia fideiussoria può essere prestata nelle seguenti forme:
 - a) in contanti o con assegno circolare intestato alla Stazione Appaltante;
 - b) titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di Tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante;
 - c) fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La fideiussione deve riportare la clausola di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, dell'immediata operatività entro **15 giorni** (dicasi **quindici**), a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante; tali condizioni si intendono soddisfatte qualora la garanzia sia prestata con la scheda tecnica di cui al modello 1.1, approvato con D.M. n. 31 del 2018. La garanzia è presentata in originale alla Stazione Appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dei contratti esecutivi, nel limite massimo dell' 80% (dicasi ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'Istituto garante, da parte dell'Appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 103 del D.L.gs. 50/2016, la garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (dicasi **venti per cento**), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione/collaudò dell'Accordo Quadro di cui all'art. 58 del presente C.S.A., fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2 dello stesso articolo.
5. La Stazione Appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'Autorità Giudiziaria Ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata se, in corso d'opera, è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione Appaltante.
7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del d.lgs. 50/2016.
8. Ai sensi dell'articolo 103, comma 3, del D.L.gs. 50/2016, la mancata costituzione della

garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria di cui all'articolo 33 da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto all'Operatore economico che segue nella graduatoria.

9. La fideiussione deve essere prodotta in originale con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito.

Art. 34. Riduzione delle garanzie

1. Ai sensi degli articoli 93, comma 7, e 103, comma 1, del D.lgs. 50/2016, l'importo della garanzia provvisoria di cui all'articolo 93 e l'importo della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 sono ridotti al **50%** (dicasi **cinquanta per cento**) per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione Europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppino un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate se il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato da tutte le imprese in raggruppamento.
3. Il possesso del requisito di cui al comma 1 primo capoverso è comprovato dall'annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell'articolo 63, comma 3, del D.P.R. 207/210.
4. In deroga al comma 3, il possesso del requisito di cui al primo capoverso del comma 1 può essere comprovato da separata certificazione rilasciata dall'organismo accreditato qualora l'impresa sia in possesso di attestazione SOA in classifica I o II ed il possesso della certificazione di qualità non sia riportato sulla certificazione SOA stessa.

Art. 35. Obblighi assicurativi a carico dell'Appaltatore

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro, a produrre una polizza assicurativa di responsabilità civile (R.C.T.) che tenga indenne la Stazione Appaltante per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad € **1.000.000,00** (dicasi euro **un milione**). La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La copertura della garanzia deve coprire l'intera durata dell'Accordo Quadro, decorre dalla data di consegna generale dei lavori di cui all'art. 15 e cessa alle ore 24:00 del giorno di emissione del "***certificato di regolare esecuzione/collaudato dell'Accordo Quadro***" di cui all'art. 58.

Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, resta stabilito che tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.

2. **Per contratti esecutivi di importo pari o superiore a € 40.000** (dicasi **euro quarantamila**), ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del d.lgs. 50/2016, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La copertura della predetta garanzia assicurativa deve coprire l'intera durata dei lavori relativi al contratto applicativo, decorre dalla data di sottoscrizione del contratto applicativo stesso e cessa alle ore 24:00 del giorno di emissione dell'"***attestato di regolare esecuzione del contratto esecutivo***" di cui all'art. 56 e comunque decorsi **12** (dicasi **dodici**) mesi dalla data di ultimazione dei lavori relativi al contratto applicativo stesso e risultante dal corrispondente certificato.

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «*Contractors All Risks*» (C.A.R.) e deve prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto applicativo, così articolata:

- a. partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo dell'intero Contratto Applicativo;
- b. partita 2) per le opere preesistenti: importo pari al 20% dell'importo del Contratto Applicativo;
- c. partita 3) per demolizioni e sgomberi: importo pari al 10% dell'importo del Contratto Applicativo.

Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, resta stabilito che tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione Appaltante.

2. Le garanzie assicurative di cui ai commi 1 e 2 sono efficaci anche in caso di omesso o

ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. n. 123 del 2004.

3. Le garanzie di cui ai commi 1 e 2, prestate dall'Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'articolo 48 del d.lgs. 50/2016, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 37. Call Center e servizio MAIL

1. L'Appaltatore è obbligato a costituire un Call Center (reperibilità) che sarà attivo per il periodo non coperto dall'apertura dell'ufficio dell'Appaltatore.
2. In particolare il Call Center dovrà essere operativo ed utilizzabile dalla Stazione Appaltante, attraverso un numero di telefonia fissa o mobile, per segnalare la necessità di esecuzione di interventi di somma urgenza dalle ore 18:30 alle ore 07:30 dei giorni feriali e dalle ore 18:30 del giorno prefestivo alle ore 07:30 del giorno successivo alla festività.
3. La costituzione del Call Center dovrà presupporre, da parte del concorrente:
 - a. la disponibilità di strutture ed attrezzature adeguate;
 - b. la disponibilità di almeno una linea telefonica diretta e di una per il servizio MAIL dedicate per tale attività di Call Center;
 - c. la registrazione cartacea ed informatica delle chiamate ricevute e del relativo oggetto.

Art. 38. Riprese video-fotografiche

1. L'Esecutore, dovrà eseguire riprese video/fotografiche dei singoli interventi e riattamenti, attestanti gli interventi stessi, con particolare riferimento agli impianti tecnologici, come da specifiche indicazioni che verranno impartite volta per volta dalla Direzione dei Lavori.
2. La realizzazione delle riprese video/fotografiche sarà necessaria per la valutazione e misurazione delle opere nonché per la liquidazione dei pagamenti da parte della Direzione dei Lavori.

CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 39. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. La Stazione Appaltante, sulla base delle caratteristiche dei luoghi e delle attività negli stessi svolti, predisporrà un DUVRI radice che, prima della consegna generale dei lavori, sarà integrato a cura della Stazione Appaltante sulla base delle prescrizioni tecniche ed esecutive delle specifiche lavorazioni previste nell'Accordo Quadro e dei dati identificativi dell'Appaltatore.

2. La Stazione Appaltante, qualora per i singoli contratti esecutivi ricorrano le condizioni previste all'articolo 90, comma 3, del TUSL (presenza di più imprese nel cantiere di lavoro), conferisce formale incarico di Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Progettazione che redigerà, ai sensi dell'articolo 91 dello stesso TUSL, il “PSC - Piano di Sicurezza e di Coordinamento” che costituirà, essendovi allegato, parte integrante e sostanziale del relativo contratto applicativo.
3. Per la natura dei servizi messi a bando si potrebbe verificare l'eventualità dell'interruzione della procedura del D.U.V.R.I., dando corso agli adempimenti del Titolo IV (Cantieri), la cui stima dei costi della sicurezza dovrà essere valutata in funzione della tipologia di intervento.
4. Per tali interventi la tabella di cui sotto dà delle indicazioni sulle modalità di attuazione degli strumenti relativi alla sicurezza:

Tipologia di appalto		Datore di Lavoro Committente					Coordinatori Sicurezza (CSP e CSE)			Imprese affidatarie		
		Calcolo U/gg	Verifica Id. tecnico profess.	DUVRI	Costi della Sicurezza	Notifica preliminare	CSP/CSE	PSC	Costi della Sicurezza	DVR (**)	POS (***)	PIMUS (****)
Art. 26	Unica Impresa	(*)	SI	SI	SI	NO	NO	NO	---	SI	NO	Nel casi previsti
	Più Imprese	(*)	SI	SI	SI	NO	NO	NO	---	SI	NO	
Titolo IV	Unica Impresa	< 200	SI	SI	SI	NO	NO	NO	---	SI	SI	
	Unica Impresa	> 200	SI	SI	SI	SI	NO	NO	---	SI	SI	
	Più Imprese	< 200	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
	Più Imprese	> 200	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

Non va considerata la redazione del P.S.S. visto che l'art. 131 del D.lgs. n.163/2006 è stato abrogato dall'art. 217, comma 1, lett. e), del D.lgs. n. 50/2016, ed anche il “correttivo” D.lgs. n. 56/2017 non prevede nulla in merito.

5. Tuttavia, laddove nel corso dei lavori venisse a concretizzarsi la presenza di un'altra o più ulteriori imprese esecutrici, la Direzione dei Lavori informerà in merito il Responsabile dei Lavori; conseguentemente la stazione appaltante provvederà a nominare il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione che redigerà il PSC. In tale ipotesi, il suddetto PSC sarà da considerarsi, pur non essendovi originariamente allegato, parte integrante e sostanziale al relativo contratto applicativo.
6. Prima della consegna dei lavori di ciascun contratto applicativo, sarà comunicato all'Appaltatore il giorno e l'ora in cui dovrà provvedersi alla ricognizione congiunta dei luoghi interessati dalle lavorazioni. Le risultanze del sopralluogo dovranno essere verbalizzate e recepite nel “Verbale della riunione di coordinamento”.
7. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al TUSL, l'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro **30** (dicasi **trenta**) giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:

- a. una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), all'Istituto Nazionale per le Assicurazioni contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) ed alle Casse Edili;
 - b. una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
 - c. ai fini dell'acquisizione d'ufficio del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, l'indicazione dell'esatta ragione sociale, nonché i numeri di codice fiscale, di partita IVA e del REA;
 - d. la conferma dei dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC, ai sensi dell'articolo 52, comma 2;
 - e. il Documento di Valutazione dei Rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del TUSL;
 - f. una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del TUSL;
- ed entro **5** (dicasì **cinque**) giorni dal sopralluogo di cui al comma 5 relativo ai singoli contratti esecutivi in caso di lavori non urgenti di durata superiore a 5 uomini/giorno:
- g. il **POS**, redatto ai sensi di legge, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerarsi come piano complementare di dettaglio del PSC;
 - h. il **POS** di ciascuna impresa operante in cantiere.
8. Gli adempimenti di cui ai commi precedenti devono essere assolti:
- a. dall'Appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai suoi subappaltatori;
 - b. dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 34, comma 1, lettere b) e c), del Codice, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
 - c. dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 37, comma 7, e 36, del Codice, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
 - d. da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all'articolo 34, comma 1 lettera d), del Codice; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1 lettera i), del TUSL è individuata nella mandataria, come risultante dell'atto di mandato;
 - e. da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l'appaltatore è un consorzio ordinario di cui all'articolo 34, commi 1 lettera e), del

- Codice; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1 lettera i), del TUSL è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
- f. dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
9. Il mancato rispetto da parte dell'Appaltatore del termine di cui al comma 6 per la presentazione, nella sua completezza, della documentazione di cui sopra determinerà un ritardo nell'inizio dei lavori e comporterà, per ogni giorno di ritardo, l'applicazione da parte della Stazione Appaltante della penale indicata all'art. 19.
 10. Il PSC nonché il POS, costituiscono parte integrante di ciascun Contratto Applicativo.
 11. La Stazione Appaltante, prima dell'inizio delle prestazioni relative ad ogni singolo Contratto Applicativo, verificherà la congruità dei rispettivi Piani forniti dall'Appaltatore in relazione alle norme in vigore alle proprie misure di sicurezza e verificherà la coerenza di tali piani con quelli di altre imprese eventualmente presenti sullo stesso luogo di lavoro.
 12. L'Appaltatore è tenuto ad uniformarsi ad eventuali prescrizioni che al riguardo dovesse impartire la Stazione Appaltante; è altresì tenuto, comunque, ad ottemperare a tutte le norme vigenti o emanate in corso di rapporto in materia di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro.
 13. È obbligo dell'Appaltatore curare che una copia di tutti i Piani di Sicurezza, conforme agli originali custoditi dalla Stazione Appaltante e dal Direttore dei Lavori, sia mantenuta in cantiere a disposizione delle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.
 14. È altresì obbligo dell'Appaltatore mettere a disposizione dei “**RLS-Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza**” una copia di tutti i Piani di Sicurezza prima dell'inizio dei lavori di ciascun intervento.
 15. L'Esecutore deve, in ogni caso, osservare e fare osservare ai propri dipendenti nonché ad eventuali subappaltatori tutte le norme in materia di sicurezza sul lavoro e prendere inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.
 16. L'Esecutore è tenuto a comunicare il nominativo del proprio Direttore di Cantiere che dovrà essere qualificato per il ruolo da svolgere ed a presentare il proprio Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi del TUSL ed a tale documento attenersi nell'esecuzione delle opere.
 17. Il Direttore di Cantiere costituirà il riferimento sia per il Direttore dei Lavori sia per i funzionari degli Enti preposti alla sorveglianza sui lavori e dovrà essere reperibile tramite telefono il cui numero, sempre aggiornato, dovrà essere comunicato alla Direttore dei Lavori.
 18. Il Direttore di Cantiere dovrà conservare e mettere a disposizione delle Autorità competenti i documenti per cui sussiste l'obbligo di legge o derivante dal presente Capitolato. In modo particolare dovranno essere disponibili ed in buono stato copie o originali di:
 - a. Piano Operativo di Sicurezza;
 - b. Registro Infortuni vidimato dall'ASL;
 - c. Registro delle Presenze.
 19. Il Giornale dei Lavori ed il Registro delle presenze sono sostituiti dalle singole prime note nelle quali, qualora contengano ore in economia, sarà riportato anche il nominativo degli operai impiegati.

20. Il Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori e/o il Direttore dei Lavori dovranno richiamare per iscritto l'Esecutore al rispetto della normativa antinfortunistica ed al Piano di Sicurezza. In caso di accertato inadempimento degli obblighi in materia di sicurezza nei cantieri, lo stesso Coordinatore per l'esecuzione dei lavori e/o il Direttore dei Lavori, previa comunicazione al Responsabile del Procedimento, dovranno richiedere l'intervento degli Enti preposti alla sorveglianza. Il Responsabile del Procedimento potrà procedere alla messa in mora finalizzata alla eventuale risoluzione del contratto.
21. L'Appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi precedenti, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

Art. 40. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

1. Anche ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del TUSL, l'Appaltatore è obbligato:
 - a. ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del TUSL ed all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
 - b. a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del TUSL e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
 - c. a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
 - d. ad osservare le disposizioni dei vigenti Regolamenti Locali di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
2. L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
3. L'Appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio *«incident and injury free»*.
4. L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell'applicazione di quanto stabilito all'articolo 40 oppure agli articoli 42, 43, 44 o 45.

Art. 41. PSC-Piano di Sicurezza e di Coordinamento

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni i PSC predisposti dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione o dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e messi a disposizione da parte della Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 100 del TUSL, in conformità all'allegato XV, punti 1 e 2, al citato

TUSL, corredati dai computi metrici estimativi dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato.

2. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì:
 - a. alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del piano di sicurezza e di coordinamento;
 - b. alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'articolo 43.
3. Il periodo necessario alla conclusione degli adempimenti di cui al comma 2, lettera a), costituisce automatico differimento dei termini di ultimazione di cui all'articolo 16 e nelle more degli stessi adempimenti:
 - a. qualora i lavori non possano utilmente iniziare non decorre il termine per l'inizio dei lavori di cui all'articolo 15;
 - b. qualora i lavori non possano utilmente proseguire si provvede a sospensione e alla successiva ripresa dei lavori ai sensi dell'art. 18.

Art. 42. Modifiche e integrazioni al Piano di Sicurezza e di Coordinamento

1. L'Appaltatore può presentare al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modifica o di integrazione al PSC, nei seguenti casi:
 - a. a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei RLS ovvero a rilievi da parte degli Organi di vigilanza;
 - b. per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. L'Appaltatore ha il diritto che il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del Coordinatore sono vincolanti per l'Appaltatore.
3. Se entro il termine di **3** (dicasi **tre**) giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri **3** (dicasi **tre**) giorni lavorativi, il Coordinatore per la sicurezza non si pronuncia:
 - a. nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; l'eventuale accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;
 - b. nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.

4. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e integrazioni comportano maggiori costi per l'Appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la Stazione Appaltante riconosce tale maggiore onerosità, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 43. POS-Piano Operativo di Sicurezza

1. L'Appaltatore, prima della sottoscrizione di ogni singolo contratto applicativo, deve predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori o, se nominato, al Coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un POS per quanto attiene le proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori relativi al contratto in via di stipula. Il POS, redatto ai sensi dell'articolo 89, comma 1 lettera h), del TUSL e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto TUSL, comprende il **DVR**-Documento di Valutazione dei Rischi di cui agli articoli 28 e 29 del TUSL, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla Stazione Appaltante, per il tramite dell'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso è redatto.
3. L'Appaltatore è tenuto ad acquisire i POS redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all'articolo 46, comma 4 lettera e) sub. 2), del presente CSA, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici POS compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore.
4. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del TUSL, il POS non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del TUSL.
5. Il POS costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di cui all'articolo 42.

Art. 44. Osservanza e attuazione dei Piani di Sicurezza

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del TUSL, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 ed agli allegati da XVI a XXV dello stesso TUSL.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al TUSL, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'Appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori relativi a ciascun Contratto Applicativo e comunque periodicamente, a richiesta della Stazione Appaltante o del Coordinatore, l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario

di imprese detto obbligo incombe sull'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe sul consorzio. Il Direttore Tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

4. Il PSC ed il POS formano parte integrante dei contratti esecutivi. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore (anche se riferite a differenti contratti esecutivi), comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del singolo contratto applicativo e decadenza dell'intero Accordo Quadro.
5. Ai sensi dell'articolo 105, comma 14, terzo periodo, del D.Lgs. 50/2016, l'Appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questi ultimi, degli obblighi di sicurezza.

CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 45. Subappalto

1. Come previsto dall'art. 105 del Codice, così come modificato dall'art. 49, comma 1, lettera a), primo periodo, del D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito nella Legge 29 luglio 2021 n. 108, è consentito il ricorso al subappalto, ferma la necessità di indicare nella domanda di partecipazione le categorie di lavori, nell'ambito delle categorie SOA scorporabili, che intende subappaltare.
2. **Il subappaltatore dovrà essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190.**
3. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto né la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
4. All'Aggiudicatario verrà anche richiesto, in sede di sottoscrizione del singolo contratto esecutivo, di produrre le eventuali richieste di autorizzazione ai subappalti, se dichiarati in sede di gara, con la necessaria documentazione da allegare a norma di legge.
5. L'affidamento in subappalto ovvero in cottimo è consentito, **previa autorizzazione della Stazione Appaltante**, alle seguenti **condizioni**:
 - a) che il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice Appalti;
 - b) che l'Appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; **l'omissione di tale indicazione comporterà che il ricorso al subappalto od al cottimo sarà vietato per tutti i contratti esecutivi e non potrà essere autorizzato;**
 - c) che l'Appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione Appaltante:

1. di copia autentica del contratto di subappalto, a richiesta della stessa, **prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione di ciascun Contratto esecutivo**; dal contratto di subappalto deve risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca dell'autorizzazione eventualmente rilasciata:
- se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività ai fini della sicurezza di cui al punto 4 dell'allegato XV al TUSL;
 - l'inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 69, per quanto di pertinenza, ai sensi dell' articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
 - di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del Codice Civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
- d) che l'Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, ai sensi della lettera c), trasmetta alla stessa:
- la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
 - la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84. La stazione appaltante verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 81 del Codice Appalti;
 - i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC del subappaltatore, ai sensi dell'articolo 52, comma 2;
- e) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:
- conformemente alle previsioni di cui all'art. 3, comma 2, D.L. 76/2020, fino al 30 giugno 2023, per le verifiche antimafia riguardanti l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, si procede mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia ed alle risultanze delle banche dati di cui al comma 3 del , anche quando l'accertamento è eseguito per un soggetto che risulti non censito, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 e 84, comma 4, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. L'informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni
 - il subappalto è **vietato**, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, se per l'impresa subappaltatrice è accertata una delle situazioni ostative indicate dagli

articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.

2. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati **preventivamente** dalla Stazione Appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore, nei termini che seguono:
 - l'autorizzazione è rilasciata entro **30** (dicasi **trenta**) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di **30** (dicasi **trenta**) giorni lavorativi, ove ricorrano giustificati motivi;
 - trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono comunque verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto;
 - per i subappalti o cottimi di importo inferiore al **2%** (dicasi **due per cento**) dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 10.000,00 € (dicasi diecimila), i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a **15** (dicasi **quindici**) giorni lavorativi.
3. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
 - a) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, apprestamenti, impianti o altre attività di cui al punto 4 dell'allegato XV al TUSL (costi della sicurezza), i relativi oneri sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, per il tramite del Direttore dei Lavori e sentito il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
 - b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
 - c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'Appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
 - d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori in subappalto:
 - la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile e gli enti assicurativi ed antinfortunistici;
 - copia del proprio POS di cui all'articolo 131, comma 2 lettera c), del Codice in coerenza con i piani di cui agli articoli 42 e 44 del presente CSA. In alternativa, le imprese subappaltatrici possono presentare una dichiarazione di impegno al rispetto delle prescrizioni sulla sicurezza impartite dalla Stazione Appaltante e dall'Appaltatore.
4. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendano eseguire direttamente i lavori scorparabili.
5. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto: pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.

6. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
7. Il Direttore dei Lavori, il Coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del TUSL ed il R.U.P. provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
8. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile con la conseguente possibilità, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto e l'intero Accordo Quadro in danno dell'Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n.139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246.
9. Ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del D.lgs. 50/2016 ed ai fini dell'articolo 48 del presente CSA è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al **2%** (dicasi **due per cento**) dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a **100.000,00 €** (dicasi **centomila**) e se l'incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al **50%** (dicesi **cinquanta per cento**) dell'importo del contratto di subappalto. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto devono essere comunicati al R.U.P. e al Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all'ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.
10. Ai sensi dell'articolo 105, comma 3, del D.lgs. 50/2016 ed ai fini dell'articolo 46 del presente CSA non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attività non costituiscano lavori.
11. Ai subappaltatori, ai subaffidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, si applica l'articolo 51 in materia di tessera di riconoscimento.

Art. 46. Pagamento dei subappaltatori

1. Si applica l'art. 105 comma 13 del D.L.gs.50/2016.
2. I pagamenti al subappaltatore sono subordinati:
 - a. all'acquisizione del DURC del subappaltatore, ai sensi dell'articolo 52, comma 2;
 - b. all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 69 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - c. alle limitazioni di cui agli articoli 51, comma 2 e 52, comma 3.
3. Se non sono verificate le condizioni di cui al comma 2, la Stazione Appaltante sospende anche all'Appaltatore l'erogazione delle rate di acconto o di saldo dei relativi Contratti Esecutivi in corso fino al totale adempimento di quanto previsto.

Art. 47. Distacco Manodopera

1. Non è ammesso il distacco di lavoratori da parte di terze aziende distaccanti se non salvo esplicita autorizzazione della Stazione Appaltante.
2. L'autorizzazione al distacco potrà essere rilasciata solo previa comunicazione dell'appaltatore nelle stesse forme previste per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% (dicasi **due per cento**) dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000,00 € (dicasi **centomila euro**).
3. L'autorizzazione al distacco è inoltre condizionata alla presentazione del contratto di distacco e della dichiarazione con cui il datore di lavoro distaccante indica in maniera chiara le ragioni e l'interesse che nutre al distacco (diverse da quelle riferibili alla sola prestazione).

CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 48. Accordo bonario e transazione

1. Si applica l'articolo 205 del D.lgs. 50/2016 relativamente a ciascun Contratto esecutivo.
2. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 (dicasi **sessanta**) giorni lavorativi dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione Appaltante, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
3. Ai sensi dell'articolo 208 del D.Lgs. 50/2016, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del Contratto Applicativo possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del Codice Civile; se l'importo differenziale della transazione eccede la somma di € 100.000,00 (dicasi centomila euro), è necessario il parere dell'Avvocatura che difende la Stazione Appaltante ovvero, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta di transazione formulata dall'Appaltatore, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto appaltatore, previa audizione del medesimo.
4. La procedura di cui al comma 3 può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del Contratto Applicativo e/o del Contratto Normativo o degli atti che ne fanno parte o da questi richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
5. Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.

Art. 49. Definizione delle controversie

1. Relativamente a ciascun Contratto esecutivo, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili (con riferimento all'art. 9 del D.M. 49/2018, secondo cui *“Il direttore dei lavori, per la gestione delle contestazioni su aspetti tecnici e delle riserve, si attiene alla*

relativa disciplina prevista dalla stazione appaltante e riportata nel capitolato d'appalto), l'importo economico dei lavori del contratto esecutivo comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura superiore al **10%** (dicasi **dieci per cento**) di quest'ultimo, il R.U.P. deve valutare immediatamente l'ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei Contratti, il tutto anche ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale.

2. Ove, a valle delle attività in capo al RUP di cui al comma 1, l'Appaltatore confermi le riserve eventualmente iscritte sui documenti contabili, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del Contratto esecutivo e/o del Contratto Normativo è devoluta al Tribunale Ordinario competente presso il Foro di Roma ed è esclusa la competenza arbitrale.

Art. 50. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrati in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
 - a. nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto dell'Accordo Quadro, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
 - b. i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c. è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;
 - d. è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione Appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto ai sensi dell'articolo 26, del presente CSA.
3. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all'Appaltatore ed ai subappaltatori copia *del libro unico del lavoro* di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133; possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'Appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1 lettera u), 20, comma 3, e 26, comma 8, del TUSL, nonché dell'articolo 5, comma 1 primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l'Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell' autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.
6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da **100,00 €** (dicasi **cento euro**) a **500,00 €** (dicasi **cinquecento euro**) per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 4 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da **50,00 €** (dicasi **cinquanta euro**) a **300,00 €** (dicasi **trecento euro**). Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 51. Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)

1. La stipula del contratto normativo e dei contratti esecutivi, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'Appaltatore, la stipula di eventuali di appendici contrattuali, sono subordinate all'acquisizione del DURC.
2. Il DURC è acquisito d'ufficio dalla Stazione Appaltante a condizione che l'Appaltatore e, tramite esso, i subappaltatori, trasmettano tempestivamente alla stessa Stazione Appaltante il modello unificato INAIL-INPS- CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» o, in alternativa, le seguenti indicazioni:
 - a. il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
 - b. la classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti;
 - c. per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
 - d. per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;
 - e. per la Cassa Edile: codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza.
3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 52 comma 5, nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione Appaltante contesta gli

addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a **15** (dicasi **quindici**) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione Appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

4. Ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del Regolamento Generale, fermo restando quanto previsto per l'acquisizione del DURC in sede di erogazione dei pagamenti, se tra la stipula del contratto e il primo stato di avanzamento dei lavori o tra due successivi stati di avanzamento dei lavori, intercorre un periodo superiore a **180 (centottanta)** giorni, è necessaria l'acquisizione del DURC con le modalità di cui al comma 2.
5. In caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell'Appaltatore o dei subappaltatori, rilevata da un DURC negativo, la Stazione Appaltante:
 - a. chiede tempestivamente ai predetti Istituti e Casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità (qualora tale ammontare non sia già noto); chiede altresì all'Appaltatore la regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari nonché la documentazione che egli ritenga idonea a motivare la condizione di irregolarità del DURC;
 - b. in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti e dalla Cassa Edile come quantificati alla precedente lettera a).

Art. 52. Risoluzione del contratto. Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. In caso di grave inadempimento dell'Appaltatore la Stazione Appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 108, 109 e 110 del D.lgs. 50/2016.
2. La Stazione Appaltante ha diritto di risolvere l'Accordo Quadro nel caso in cui l'Assuntore sia inadempiente anche ad una sola delle obbligazioni di cui ai seguenti punti:
 - a. mancata sottoscrizione del contratto normativo o di uno o più contratti esecutivi;
 - b. mancata presa in consegna ai sensi dell'art. 15.In tal caso la risoluzione si verifica di diritto mediante dichiarazione unilaterale del Committente, da eseguirsi con lettera raccomandata A.R., PEC o MAIL.
3. Costituiscono causa di risoluzione immediata dell'Accordo Quadro e dei Contratti Esecutivi in corso, comunicata all'Appaltatore mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata, nella quale sarà anche indicata la data nella quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori in corso, oltre ai casi di cui all'articolo 19, anche i seguenti:
 - a. qualora risulti in qualunque momento della procedura che l'Appaltatore si trova, a causa di atti compiuti od omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'art. 80 del D.lgs. 50/2016;
 - b. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - c. inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

- d. subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto, distacco di manodopera non autorizzato;
- e. su proposta motivata del Coordinatore per la Sicurezza nella Fase Esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del TUSL per il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al TUSL o ai piani di sicurezza, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei Lavori, dal R.U.P. o dal Coordinatore per la sicurezza stesso;
- f. azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso ai cantieri al personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del TUSL;
- g. violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- h. applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del TUSL ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato TUSL;
- i. perdita da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi dell'articolo 108 del D.Lgs. 50/2016;
- j. decadenza dell'attestazione SOA dell'Appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico;
- k. ritardo nell'esecuzione dei lavori anche relativamente ad un singolo Contratto Applicativo che comporti l'applicazione della penale in misura superiore al dieci per cento dell'importo del medesimo Contratto Applicativo;
- l. ritardo nell'avvio dell'esecuzione dei lavori e/o di ultimazione lavori senza giustificato motivo, da valutare a cura della Stazione Appaltante, entro i termini indicati negli ordini di lavoro, relativamente a differenti contratti esecutivi, per n. 5 volte anche non consecutive;
- m. mancata segnalazione di interventi tramite Call Center, per n. 5 volte anche non consecutive;

le ipotesi di cui alle lettere c), d), e), f), g), k) comportano la risoluzione dell'intero Accordo Quadro anche se relative ad un singolo Contratto Applicativo.

4. Costituiscono causa di risoluzione dell'Accordo Quadro e dei Contratti Esecutivi in corso, previa messa in mora di **15** (dicasi **quindici**) giorni, e qualora l'Appaltatore non ottemperi alle disposizioni della Stazione Appaltante ed anche se relative ad un singolo contratto applicativo:
 - a. inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi d'esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - b. sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;

- c. rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
 - d. non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- L'eventuale risoluzione contrattuale è comunicata all'Appaltatore con le stesse modalità previste al punto 3.
5. Il contratto è altresì risolto in caso di ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive (anche se relativo a differenti contratti esecutivi); in tal caso il R.U.P., acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dei lavori, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a **15** (dicasi **quindici**) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste, propone alla Stazione Appaltante la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 108 del D.l.gs. 50/2016. La risoluzione contrattuale è comunicata all'Appaltatore con le stesse modalità previste al punto 3.
 6. Nei casi di risoluzione del contratto e dell'Accordo Quadro o di esecuzione di ufficio, alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori relativi a tutti i contratti esecutivi in corso, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti nei cantieri, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
 7. Nei casi di risoluzione dell'Accordo Quadro e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione Appaltante, nel seguente modo:
 - a. affidando ad altra impresa, ai sensi dell'articolo 110 del d.lgs. 50/2016 ovvero, in caso di indisponibilità di altra impresa, ponendo a base d'asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell'ordinamento vigente, l'importo residuo dell'Accordo Quadro e dei lavori non ultimati da eseguire d'ufficio in danno;
 - b. ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente:
 - i. l'eventuale maggiore costo pari alla differenza fra il ribasso della nuova aggiudicazione e di quello relativo all'Accordo Quadro revocato applicato alla quota parte di Accordo Quadro residua;
 - ii. le nuove spese di gara e di pubblicità, ed ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato.

Per il risarcimento di tali danni la Stazione Appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

8. Nel caso l'Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 3 lettera a), oppure agli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un'impresa mandante o comunque diversa dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non operano nei

confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa e sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del Prefetto.

Art. 53. Effetti e disciplina della risoluzione

1. La risoluzione del contratto obbliga l'Esecutore ad effettuare, immediatamente ed in ogni caso alla data specificata con apposita lettera raccomandata A.R. inviata allo stesso o PEC MAIL, la riconsegna dei lavori e la immissione in possesso, in favore della Committente, dei cantieri nello stato di fatto o di diritto in cui si trovano senza poter opporre alcuna eccezione.
2. In caso di mancata riconsegna dell'Assuntore, rispetto alla data fissata dalla Committente e per la immissione in possesso dei cantieri l'Assuntore è tenuto al pagamento della penale giornaliera quantificata in **100,00 €** (dicasi **euro cento**), salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Se il ritardo dovesse prolungarsi oltre il trentesimo giorno, la misura giornaliera della penale sarà raddoppiata, salvo il risarcimento del maggiore danno.

Art. 54. Recesso dall'Accordo Quadro per intervenuta inefficacia del contratto

1. La Committente ha facoltà di recedere dall'Accordo Quadro in qualsiasi momento e qualunque sia l'importo economico raggiunto relativamente alla sommatoria dei contratti esecutivi.
2. Il recesso del Committente ha effetto dal giorno in cui viene comunicato all'Assuntore con PEC.
3. L'Assuntore è obbligato ad effettuare la riconsegna dei lavori e l'immissione nel possesso dei cantieri alla data specificata dalla Committente nella lettera di comunicazione del recesso, senza ritardo alcuno e nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.
4. L'Assuntore ha diritto al pagamento dei lavori correttamente eseguiti a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto.
5. L'Assuntore non ha ulteriori diritti sia di tipo economico che di qualsiasi altro genere in caso di recesso unilaterale dall'Appalto Quadro da parte della Committente.
6. Se il contratto è dichiarato inefficace per gravi violazioni in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l'articolo 121 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 (*Codice del processo amministrativo*).
7. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1 del citato articolo 121, trova applicazione l'articolo 122 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
8. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili ed in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 55. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Al termine dei lavori relativi a ciascun contratto applicativo, il Direttore dei Lavori entro **20** (dicasi **venti**) giorni redige il Certificato di Ultimazione dei Lavori. Nel certificato sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di esecuzione che l'Appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei Lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione Appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'articolo 19.
2. Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori relativi a ciascun Contratto Applicativo decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del certificato di regolare esecuzione/certificato di collaudo da parte della Stazione Appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dall'articolo 56.
3. Non può ritenersi verificata l'ultimazione dei lavori se l'Appaltatore non ha consegnato al Direttore di Lavori le certificazioni e i collaudi tecnici relativi agli impianti eseguiti; in tal caso il Direttore dei Lavori non può redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini di cui all'articolo 56, né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui all'articolo 28.
4. Non potrà ritenersi verificata l'ultimazione dei lavori se l'Assuntore non avrà consegnato al Direttore dei Lavori i Formulari Identificativi Rifiuto (FIR), che dovranno essere trasmessi timbrati e firmati dalla discarica/impianto di smaltimento, e quant'altro necessario in ossequio a quanto previsto dal Sistema Integrato per il controllo e la Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI).

Art. 56. Verifica della regolare esecuzione dei lavori / Collaudo

1. La verifica della regolare esecuzione dei lavori/collaudo è diretta ad accertare che i lavori oggetto dei singoli Contratti Esecutivi sono stati eseguiti a regola d'arte, in conformità al contratto ed alle prescrizioni tecniche stabilite dalla Committente.
2. Nell'ipotesi in cui siano riscontrate delle manchevolezze nelle quantità esposte nelle fatture ovvero dei difetti sia nei materiali che nelle modalità di esecuzione dei lavori, sempre che tali difetti e manchevolezze non possano essere rimossi ma siano comunque accettabili senza pregiudizio per l'opera compiuta, sarà data motivata comunicazione scritta all'esecutore affinché possa presentare le proprie giustificazioni e controdeduzioni entro il termine stabilito dalle leggi vigenti.
3. Qualora le giustificazioni dell'esecutore non fossero accettate verrà applicata un'adeguata e giustificata riduzione di prezzo in sede di redazione del certificato di regolare esecuzione/collaudo.
4. Per i contratti esecutivi di importo netto lavori inferiore a 30'000,00 €, il certificato di regolare esecuzione è emesso entro **3** (dicasi **tre**) mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi **2** (dicasi **due**) anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto.
5. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale ovvero ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati

progettuali dei singoli contratti esecutivi. L'Assuntore sarà tenuto ad eseguire a propria cura e spesa prove e prelievi secondo le indicazioni che verranno fornite dalla Direzione Lavori. All'esito positivo di detti collaudi parziali l'Assuntore dovrà consegnare al Direttore dei Lavori, se previste ai sensi della vigente normativa, le dichiarazioni di conformità degli impianti (D.M. 37/2008) e/o tutte le necessarie certificazioni, nonché tutta la documentazione "*as built*" relativa agli interventi eseguiti. Qualora le verifiche e/o prove non risultassero positive l'Assuntore sarà tenuto, a sue cura e spese, a provvedere immediatamente risolvendo, in via definitiva, gli inconvenienti riscontrati entro il termine stabilito dal Direttore Lavori.

6. L'Assuntore, ferme restando le garanzie dei materiali posti in opera, dovrà garantire per ciascun contratto applicativo con apposita dichiarazione, sottoscritta dal proprio rappresentante legale, tutte le opere eseguite per un periodo non inferiore a 24 mesi successivi alla data di emissione dell'attestato di regolare esecuzione. In tale periodo l'Assuntore dovrà, a propria cura e spesa, provvedere alla riesecuzione delle opere e/o alla sostituzione di quei materiali che risultassero difettosi per qualità, costruzione o cattivo montaggio. Resta comunque fermo quanto previsto dal Codice Civile in materia di vizi occulti, i quali dovranno essere denunciati entro **15** (dicasi **quindici**) giorni dalla scoperta.

Art. 57. Presa in consegna dei lavori ultimati

1. I lavori eseguiti a seguito dei singoli Contratti Esecutivi vengono presi in consegna alla loro ultimazione a fronte di apposito verbale sottoscritto in contraddittorio tra Direttore Lavori ed appaltatore..

Art. 58. Collaudo contabile finale Accordo Quadro

1. Entro **180** (dicasi **centottanta**) giorni dalla data di scadenza dell'Accordo Quadro indicata all'articolo 14 ed ultimati tutti i lavori relativi a tutti i contratti esecutivi, la Stazione Appaltante procederà ad una verifica contabile relativa ai contratti esecutivi svolti nell'ambito dell' Accordo Quadro. Le risultanze della verifica contabile sull'andamento dell'Accordo Quadro verranno riportate in un "Certificato di collaudo dell'Accordo Quadro".
2. Lo svincolo della garanzia fidejussoria di cui all'art. 34 del presente C.S.A. sarà disposto a seguito della sottoscrizione del verbale di cui al comma 1 e previa presentazione della garanzia fidejussoria di cui all'art 37.

CAPO 12 - NORME FINALI

Art. 59. Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al Capitolato Generale d'Appalto, al Regolamento ed al presente CSA, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
 - a. la fedele esecuzione degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali in modo che le opere eseguite risultino a regola d'arte. In ogni caso l'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del Codice Civile;
 - b. ogni onere relativo alla sicurezza delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente Appaltante;
 - c. l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'Appaltatore a termini di contratto;
 - d. le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli previsti dall'ordinativo;
 - e. la concessione, su richiesta della Direzione dei Lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione Appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
 - f. la pulizia dei cantieri e delle vie di transito e di accesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte e subappaltatori;
 - g. le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per eventuali allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, che si dovessero rendere necessari per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione Appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
 - h. la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna dei cantieri;
 - i. la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
 - j. la consegna, prima della smobilitazione dei cantieri, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, precisato da

- parte della direzione lavori con ordine di servizio e che verrà liquidato in base al solo costo del materiale;
- k. l'ideale protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione dei Lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;
 - l. l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Appaltatore, restandone sollevati la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
 - m. il divieto di autorizzare terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione Appaltante;
 - n. l'ottemperanza alle prescrizioni previste dal D.P.C.M. del 1 marzo 1991 e ss.mm.ii. in materia di esposizioni ai rumori;
 - o. il completo sgombero dei cantieri entro 3 (dicasi tre) giorni dall'ultimazione dei relativi lavori;
 - p. l'installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative.
2. Ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.
3. L'Appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione Appaltante (Consorti, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
4. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall'Appaltatore ai prezzi di contratto.

Art. 60. Obblighi speciali a carico dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore è obbligato:
 - a. ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se egli, invitato, non si presenta;
 - b. a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
 - c. a consegnare al Direttore dei Lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate.
2. L'Appaltatore deve produrre alla Direzione dei Lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della Direzione dei Lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, dovrà recare in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

Art. 61. Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione

1. In attuazione dell'articolo 36 del Capitolato Generale d'Appalto, i materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni che la Direzione Lavori riterrà opportuno riutilizzare, nell'ambito dell'appalto o anche presso altri immobili di proprietà o in uso all'Ente appaltante, devono essere trasportati e regolarmente accatastati in cantiere o nei depositi indicati dalla stessa direzione lavori, a cura e spese dell'Appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli stessi scavi e demolizioni. Tutti i restanti materiali provenienti dalle escavazioni e demolizioni sono ceduti all'appaltatore che dovrà provvedere ad allontanarli a discarica. Per tale cessione l'Appaltatore non dovrà corrispondere alcunché in quanto il prezzo convenzionale dei predetti materiali si intende già dedotto in sede di determinazione dei prezzi contrattuali. Si intendono inoltre inclusi nei prezzi offerti per le escavazioni e le demolizioni eventuali maggiori oneri per trasporti e conferimenti di materiali speciali.
2. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti od ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del Capitolato Generale d'Appalto, fermo restando quanto previsto dall' art. 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Art. 62. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

1. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate nell'apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del Ministero dell'Ambiente 8 maggio 2003, n. 203.

2. L'Appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Art. 63. Adempimenti dell'Appaltatore in materia di gestione dei rifiuti, inquinamento dei siti ed altri aspetti ambientali

1. L'Appaltatore è tenuto alla completa osservanza, oltre che delle eventuali prescrizioni impartite dagli Enti di tutela in materia ambientale, di quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale, ed a prevedere, nell'eventuale contratto di subappalto o di fornitura in opera, l'obbligo da parte del/i subappaltatore/i o del/i fornitore/i in opera di osservare dette prescrizioni, norme o disposizioni. In particolare, l'Appaltatore è tenuto a porre in essere tutte le precauzioni, gli adempimenti, le misure organizzativo/gestionali e le cautele previste dalla normativa in materia di tutela ambientale in modo da evitare che dall'esecuzione dei lavori possano determinarsi situazioni di violazione della stessa, di inquinamenti, di pericolo per la salute dell'uomo e di pregiudizio o pericolo di pregiudizio per l'ambiente.
2. Qualora nel corso dei lavori emergano o si determinino situazioni di inquinamento dei siti, il Direttore dei Lavori disporrà la sospensione dei lavori ove essa si renda opportuna, necessaria ovvero imposta dalla Pubblica Autorità, ai fini del tempestivo adempimento agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento e bonifiche dei siti. In tal caso nulla competerà all'Appaltatore salvo una proroga del termine utile contrattuale del relativo contratto applicativo.
3. Restano in ogni caso ferme la responsabilità dell'Appaltatore e tutte le connesse conseguenze ove l'inquinamento, il pericolo di inquinamento ovvero l'aggravamento dei medesimi, ovvero l'abbandono di rifiuti siano imputabili alla condotta dell'Appaltatore stesso.
4. L'Appaltatore si impegna ad adempiere agli obblighi che a lui fanno capo, in qualità di produttore dei rifiuti, nel rispetto della normativa vigente, in relazione anche alla specifica tipologia/classificazione dei suddetti rifiuti. In particolare:
 - l'Appaltatore, ove intenda svolgere direttamente una operazione di trasporto, smaltimento o recupero e risulti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'effettuazione della/e medesima/e, dovrà tempestivamente, e comunque prima dell'inizio dei lavori, fornire alla Stazione Appaltante copia degli atti autorizzatori di iscrizione che lo autorizzano, ai sensi della normativa vigente, allo svolgimento delle relative attività di trasporto, smaltimento o recupero;
 - nel caso non risulti in possesso dei requisiti di cui al precedente punto a), l'Appaltatore si impegna a servirsi di soggetti autorizzati allo svolgimento delle relative attività, ed a fornire alla Stazione Appaltante tempestivamente, e comunque prima dell'inizio dei lavori, copia degli atti autorizzatori di iscrizione posseduti dai soggetti ai quali intende affidare l'operazione di trasporto, smaltimento o recupero;
 - l'eventuale subappalto delle attività di trasporto, smaltimento o recupero da parte dell'Appaltatore deve essere preventivamente autorizzato dalla Stazione Appaltante. L'autorizzazione sarà, in ogni caso, subordinata alla preventiva presentazione alla

- Stazione Appaltante medesima di copia degli atti autorizzatori di iscrizione posseduti dai soggetti ai quali l'operazione di trasporto, smaltimento o recupero viene subappaltata;
- l'Appaltatore si impegna a curare il deposito dei rifiuti detenuti in attesa dell'avvio a trasporto, smaltimento o recupero, anche su luoghi indicati dalla stazione appaltante, nel rispetto dei termini e delle condizioni previste dalla normativa vigente, oltre che delle prescrizioni impartite dal Direttore dei Lavori. Più in particolare, l'accatastamento dei rifiuti dovrà avvenire in maniera ordinata, per tipi omogenei, lontano da luoghi particolarmente sensibili ed in siti distinti da quelli in cui avviene l'accatastamento del materiale classificato come usato servibile e comunque nel rispetto delle norme tecniche previste nella normativa vigente. Inoltre, le attività di prelievo e trasporto dei rifiuti da parte di soggetti autorizzati per il loro successivo avvio a recupero/smaltimento dovranno avvenire entro i termini di scadenza consentiti per il deposito temporaneo dei medesimi;
 - l'Appaltatore si impegna a fornire alla Stazione Appaltante, entro i termini di legge, una copia della documentazione prevista dalla normativa vigente atta a far cessare ogni responsabilità del produttore/detentore circa il corretto avvio a smaltimento o recupero dei rifiuti (quale, a titolo esemplificativo: copia conforme della quarta copia del FIR). La Stazione Appaltante può trattenere le rate di pagamento in acconto nel caso l'Appaltatore risulti inadempiente all'obbligo di presentazione della suddetta documentazione ovvero nel caso la documentazione medesima risulti irregolare;
 - ove l'Appaltatore non provveda al puntuale adempimento degli obblighi circa l'avvio a trasporto, smaltimento o recupero, la Stazione Appaltante avrà facoltà di provvedere a propria cura, detraendo dal corrispettivo dell'appalto una somma pari alle spese sostenute e documentate, salva l'applicazione di ogni altra sanzione normativa.
5. L'Appaltatore si impegna al pieno rispetto della normativa vigente in materia di inquinamento acustico e delle eventuali ulteriori prescrizioni delle autorità amministrative competenti.
6. L'Appaltatore si impegna ad utilizzare ed ad effettuare lo stoccaggio delle sostanze per la lubrificazione, dei combustibili liquidi, dei carburanti e delle altre sostanze pericolose eventualmente necessarie all'effettuazione dei lavori, nel pieno rispetto della normativa vigente, delle procedure in uso e delle ulteriori prescrizioni, contestuali o successive alla stipula del presente accordo, impartite dalla Stazione Appaltante. L'installazione, nelle aree messe a disposizione dalla Stazione Appaltante all'Appaltatore, di depositi fissi o mobili (quali: serbatoi, cisternette, fusti, latte, ecc.) di tali sostanze a cura dell'Appaltatore, dovrà essere preventivamente richiesto ed espressamente autorizzato dalla Stazione Appaltante, eventualmente con prescrizioni, che potranno prevedere anche l'obbligo del cessionario di effettuare a propria cura, spesa e responsabilità, prove di tenuta, o altre attività ritenute precauzionalmente necessarie dalla Stazione Appaltante ai fini della prevenzione di ogni possibile inquinamento. In ogni caso l'Appaltatore potrà installare esclusivamente serbatoi (fissi o mobili) fuori terra del tipo ispezionabile, e conformi alle normative vigenti.
7. L'appaltatore si impegna a prendere tutti gli accorgimenti necessari o utili a ridurre la produzione di polveri, e ad adeguare la propria attività alle prescrizioni eventualmente impartite in materia dalle Autorità competenti.

Art. 64. Conformità agli standard sociali

- I materiali, le pose e i lavori oggetto dell'appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Gli standard sono riportati nella dichiarazione di conformità utilizzando il modello di cui all'Allegato «d» al decreto del Ministro dell'Ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), che deve essere accettata integralmente dall'Appaltatore prima della stipula del contratto.
- Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione Appaltante, della conformità ai predetti standard, l'Appaltatore è tenuto a:
 - i. informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che la Stazione Appaltante ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione dell'appalto;
 - ii. fornire, su richiesta della Stazione Appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
 - iii. accettare e far accettare ai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dalla Stazione Appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione Appaltante;
 - iv. intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione Appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
 - v. dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione Appaltante, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.
- Per le finalità di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione Appaltante può chiedere all'Appaltatore la compilazione dei questionari in conformità al modello di cui all'Allegato III al decreto del Ministro dell'Ambiente 6 giugno 2012.
- La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2, comporta l'applicazione di una penale pari a € 200,00 (dicasi **duecento euro**), con riferimento a ciascuna singola violazione accertata.

Art. 65. Custodia dei cantieri

1. È a carico e a cura dell'Appaltatore la custodia e la tutela dei cantieri, di tutti i manufatti e dei materiali in essi esistenti, anche se di proprietà della Stazione Appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna delle opere da parte della Stazione Appaltante.

Art. 66. Cartello di cantiere

1. L'Appaltatore deve predisporre ed esporre nei singoli siti interessati da ciascun Contratto Applicativo nel numero necessario esemplari del cartello indicatore, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all'articolo 12 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37.

Il cartello di cantiere, dovrà essere aggiornato periodicamente in relazione all'eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate.

Art. 67. Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell'appaltatore, senza diritto di rivalsa:
 - a) le spese contrattuali e di registro e quanto altro necessario per il perfezionamento formale degli atti;
 - b) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
 - c) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;
 - d) il rimborso delle spese di pubblicazione del bando di gara e dei relativi avvisi sui quotidiani ai sensi dell'art. 34, comma 35, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con Legge n. 221 del 2012
2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione / certificato di collaudo.
3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali dovessero essere necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme saranno comunque a carico dell'Appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale d'appalto.
4. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Gli oneri per tasse, diritti e bolli, necessari per le denunce e l'ottenimento delle autorizzazioni, concessioni, permessi, licenze da parte degli Organi competenti e quant'altro a ciò connesso, restano a carico della Stazione Appaltante.

6. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) regolata da legge.

Art. 68. Criteri Ambientali Minimi – materiali e requisiti

1. Il presente bando si connota secondo i principi di tutela che prevede l'attuazione di un piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione (PAN GPP). I criteri ambientali minimi adottati sono stati definiti dal PAN GPP approvato con DM 11 ottobre 2017, in G.U. Serie Generale n. 259 del 6 novembre 2017 e si intendono interamente richiamati, ed obbligatori per il fornitore.
2. Si precisa che criteri ambientali minimi riferiti ai materiali possono non essere applicati solo nel caso in cui gli interventi previsti siano parziali o non associabile ai criteri previsti, cioè che l'intervento di manutenzione non mira alla completa sostituzione di un materiale e relativa posa ma solo al ripristino funzionale di una parte o che la disposizione prevista non sia applicabile. Nel caso in cui gli interventi previsti siano parziali il materiale da utilizzare dovrà essere conforme a quanto già installato.

PARTE SECONDA

SPECIFICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE

Trattandosi di Accordo Quadro e non essendo predeterminabile il numero e la natura degli interventi di manutenzione ordinaria che dovranno essere eseguiti, la definizione tecnica dei lavori sarà specificata nei singoli contratti esecutivi.

Nello svolgimento di tutti gli interventi affidati, l'Assuntore dovrà rispettare scrupolosamente le normative tecniche (UNI, CEI, UNICIG, ecc.) applicabili ai lavori previsti dal presente Capitolato.

In particolare, per tutte le tipologie di intervento:

- dovrà essere applicata la "regola d'arte" in fase esecutiva; a tal proposito si precisa che le specifiche regole tecniche riportate nei prezziari indicati all' art. 4, comma 8, del presente CSA in relazione alle modalità di realizzazione tecnica delle singole lavorazioni costituiscono la "regola dell' arte" da applicare;
- dovranno essere impiegati esclusivamente materiali e prodotti delle migliori qualità reperibili sul mercato;
- dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni applicabili in ordine alla sicurezza, come da normativa vigente.

Nel caso di lavori da eseguirsi anche in presenza di utenti, l'Assuntore dovrà porre in atto le misure più opportune al fine di prevenire ogni eventuale pericolo, rischio o disagio per le persone.

Nella fase esecutiva degli interventi, l'Assuntore dovrà inoltre porre la massima attenzione nel procurare il minor disturbo possibile alle attività svolte negli edifici interessati, in termini di:

- rumori;
- emanazione di polveri od esalazioni;
- interferenze nei percorsi d'uso, pedonali e veicolari;
- depositi di materiali;
- rilascio di detriti;

- formazione di trincee o buche;
- apertura di varchi su dislivelli;
- rimozione di elementi di protezione da intrusioni.

Nei suddetti casi, l'Assuntore dovrà:

- provvedere all'installazione di adeguati mezzi provvisori (transenne, delimitazioni, ecc.);
- effettuare adeguate azioni di informazione;
- concordare con la Stazione Appaltante le giornate e gli orari per l'esecuzione degli eventuali interventi che potrebbero alterare il normale stato di quiete dei luoghi di lavoro.

Alcuni interventi potranno essere, inoltre, richiesti dalla Stazione Appaltante prescrivendone l'esecuzione in concomitanza con l'assenza degli utenti dagli immobili, e quindi concentrandoli in particolari orari o giornate o determinati periodi dell'anno: in questi casi l'Assuntore ha l'onere di organizzarsi per rispondere a tali particolari esigenze, disponendo in tali orari e periodi di personale e mezzi numericamente e professionalmente adeguati a rispondere alle necessità, senza poter per questo pretendere maggiori compensi.

Tutti gli interventi manutentivi dovranno essere completati con il trasporto alle pubbliche discariche o lo smaltimento dei residui, effettuati nel rispetto delle normative vigenti.

Modalità di misurazione e di valutazione dei lavori

Si rinvia alle norme previste nei listini prezzi di riferimento di cui all'art. 4.

IL PROGETTISTA
arch. Arturo Simpatico

Visto,
il RUP
ing. Giovanni Leone